

PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DI Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena Provincia di Bologna

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

P S C

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

(L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - art. 28)

NORME

Elaborato Oz.PSC.N

Adozione D.C.C. n. 29 del 22/05/2008

Approvazione D.C.C. n. 10 del 19/03/2009

Variante n. 1/2013

Adozione D.C.C. n. 56 del 30/10/2013

Approvazione D.C.C. n.48 del 23/07/2014

il Sindaco

Luca LELLI

l' Assessore all' Urbanistica

Luca LELLI

il Segretario Generale

Valeria VILLA

il Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Patrimonio

Maura TASSINARI

Responsabili della variante n. 1/2013: Tecnicoop

Rudi Fallaci (Direttore Tecnico Settore Urbanistica e Ambiente) Luca Biancucci

GRUPPO DI LAVORO del PSC

Responsabili di progetto:

Ufficio di Piano:

Arch. Rudi FALLACI (Tecnicoop soc. coop)

Arch. Monica CESARI (Coordinamento)

Ing. Roberto FARINA (OIKOS Ricerche)

Geom. Maura TASSINARI

Arch. Angelo PREMI

Arch. Claudia NICODEMO

Tecnicoop soc. coop:

Arch. Luca Biancucci

Dott. Paolo Trevisani

Dott. Agr. Fabio Tunioli

Arch. Giulio Verdini

Geom. Sabrina Guizzardi

Dott.ssa Michela Scapoli

(elaborazioni cartografiche)

OIKOS Ricerche s.r.l.:

Ing. Alessandra Carini

Dott. Urb. Francesco Manunza

Arch. Elena Lolli

Geom. Antonio Conticello

(elaborazioni cartografiche)

Fabio Molinari

Ing. Daniela Sagripanti (ValSAT)

Concetta Venezia (editing)

Uffici Tecnici Comunali:

Ing. Fabrizio Ruscelloni

Geom. Andrea Matteuzzi

Geom. Maurizio Bergami

Geom. Oronzo Filomena

Dott. Paolo Carini

Ing. Deborah Cavina

Geom. Cosetta Giovannini

Ing. Luca Bellinato

Geom. Virginia Lodi

Geom. Leonardo Altilia

Geom. Fabrizio Lombardo

Gruppo di lavoro della variante n. 1/2013:

Tecnicoop:

Rudi Fallaci (Direttore Tecn

Rudi Fallaci (Direttore Tecnico Settore

Urbanistica e Ambiente)

Luca Biancucci

Comune di Ozzano Settore Urbanistica

Edilizia Privata-Patrimonio:

Maura TASSINARI

Virginia LODI

PSC DI OZZANO EMILIA NORME

INDICE

TITOLO 1 -	DISPO:	SIZIONI GENERALI	1
Art	t. 1.1 (Oggetto del Piano Strutturale Comunale	1
Art	t. 1.2 I	Entrata in vigore del PSC	2
Art	t. 1.3	Elaborati costitutivi del PSC	2
Art	t. 1.4	Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale -	
	Monit	oraggio del Piano	4
Art	t. 1.5	Ruolo del PSC, prescrizioni e direttive per la formazione dei POC	6
Art	t. 1.6 I	Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti urbanistici	
	attuat	ivi vigenti	7
Art	t. 1.7 I	Definizioni e sigle	8
		Valore delle individuazioni grafiche	15
Art	t. 1.9 I	Permesso di costruire in deroga	16
TITOLO 2 -	Т	TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITA' STORICO-	
CULTU	RALE E	DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	17
Art	t. 2.1	Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche,	
	agli e	elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e	
	vulne	rabilità del territorio	17
Art	t. 2.2	Alvei attivi e invasi dei bacini idrici	20
Art	t. 2.3	Fasce di tutela fluviale	23
Art	t. 2.4	Fasce di pertinenza fluviale	26
Art	t. 2.5	Aree sottoposte a particolari tutele: tutela dei corpi idrici	
	super	ficiali e sotterranei	28
Art	t. 2.6	Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.5	29
Art	t. 2.6bis	Misure per la riduzione dei carichi delle acque e per la	
		·	36
Art	t. 2.7	Sistema delle aree forestali	37
Art	t. 2.8	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	39
Art	t. 2.8bis	`	
	_	nesi e Calanchi dell'Abbadessa")	43
Art		Limite del Sistema Collinare, Crinali significativi e Calanchi	
	signifi		43
		Alberi monumentali	46
	t. 2.11	Aree soggette a vincolo paesaggistico	47
	t. 2.12	Aree di interesse archeologico	48
	t. 2.13	Immobili accentrati o sparsi di valore storico-architettonico	52
	t. 2.14	Immobili di pregio storico-culturale e testimoniale	54
Art	t. 2.15	Ambito di particolare persistenza delle relazioni morfologiche e	
	-	ettive fra strutture dell'insediamento storico e visuali di pregio, dalla	
<u> </u>		ità verso il paesaggio agricolo/collinare e dalla viabilità panoramica	
2.1		Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi	
	civici	56	

Art. 2.16 Infrastrutturazioni storiche	56
Art. 2.17 Aree ad alta probabilità di inondazione con tempi di ritorn	0
inferiori o uguali a 50 anni	58
Art. 2.18 Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia co	n
tempo di ritorno di 200 anni	60
Art. 2.19 Gestione dell'acqua meteorica (Aree soggette a controllo deg	li
apporti d'acqua)	60
Art. 2.20 Valutazione degli aspetti urbanistici del rischio sismico	62
Art. 2.21 Zone interessate da possibile danno prodotto da stabilimenti	а
rischio di incidente rilevante	64
Art. 2.22 Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territori	0
del bacino montano	64
Art. 2.23 Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate	67
Art. 2.24 Aree a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2	
R3 e R4	71
TITOLO 3 - ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO: QUALIFICAZIONE	<u>:</u> ,
VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO	73
Art. 3.1 Unità di Paesaggio	73
Art. 3.2 Linee portanti della valorizzazione ambientale e itinerari	ib
fruizione	73
Art. 3.3 Consolidamento e sviluppo della rete ecologica	74
Art. 3.4 Classificazione delle strade	76
Art. 3.5 Infrastrutture per la mobilità: previsioni progettuali del PSC	77
Art. 3.6 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo all	е
previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE	77
Art. 3.7 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e ag	li
impianti	79
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO	83
Art. 4.1 Classificazione del territorio comunale: Territorio urbanizzato	
urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni	83
Art. 4.2 Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo all	
previsioni di sviluppo della funzione residenziale e delle relative funzion	
complementari	83
Art. 4.3 Dimensionamento, criteri di attuazione e obiettivi specifici i	n
materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi	85
Art. 4.4 Dotazioni ecologico-ambientali	89
Art. 4.5 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni	ik
sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate	
relative dotazioni	89
Art. 4.5bis Concertazione della Pianificazione Operativa a livell	0
sovracomunale	92
Art 4.6 Pereguazione urbanistica e indici pereguativi	93

PSC DI OZZANO EMILIA NORME

Art.	4.7 Moda	Modalità di attuazione del PSC				
Art.	4.8 Presta	azioni ambientali	dei nuovi ins	sediamenti	101	
TITOLO 5	- ASSE	TTO STUTTU	RALE DI	PROGETTO:	DISPOSIZIONI	
RIGUARI	DANTI I DI\	/ERSI AMBITI DE	EL TERRITO	RIO	109	
Art.	5.1 Sister	ma insediativo sto	orico e Centr	o storico (ACS)	109	
Art.	5.2 Territ	orio urbanizzato:	ambiti urban	i consolidati (AL	JC) 110	
Art.	5.3 Territ	orio urbanizzato :	ambiti da rio	qualificare (AR)	114	
Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive in essere o in attu						
	(ASP)				115	
Art.	5.5 Amb	oiti specializzati	per attivi	ità produttive	potenzialmente	
	suscettibili	di trasformazione	(ANS_B)		119	
Art.	5.6 Ambit	ti per nuovi insedi	amenti urba	ni (ANS_C1.n, C	2.n e C3.n) 120	
Art.	5.7 Nuo	vi ambiti special	lizzati per a	attività produttiv	e (ASP_AN2.n,	
	ASP_BN2.	1, ASPRN.1 e AS	SPRN.2)		128	
Art.	5.8 Obiet	tivi del PSC per il	territorio rur	ale e sua articol	azione 132	
Art.	5.9 Dirett	ive al RUE e al P	OC		133	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Oggetto del Piano Strutturale Comunale

- 1. Il Piano Strutturale Comunale, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune con riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.
- Il presente Piano Strutturale del Comune di Ozzano Emilia elaborato in forma associata con i Comuni di San Lazzaro di Savena e Castenaso, è redatto ai sensi della LR 20/2000 "Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio" e costituisce parte del complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune, come previsto dall'art. 28 della citata LR 20/2000, disciplina l'utilizzo e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.
- 3. Ai fini delle correlazioni con la legislazione nazionale, il presente Piano Strutturale Comunale, il Regolamento Urbanistico Edilizio e il Piano Operativo Comunale compongono insieme il Piano Regolatore Generale del comune di cui alla L. 1150/1942 e succ. modificazioni.
- 4. Le determinazioni del PSC sono vincolanti, nei termini e nei limiti specificati nei successivi articoli, ai fini della redazione e delle modifiche del Regolamento Urbanisti-co-Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC).
- 5. Le previsioni del PSC inerenti beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di accordo con le Amministrazioni dello Stato interessate. Le previsioni del PSC costituiscono base di riferimento per i pareri e le intese di cui all'art. 81, comma 4, del D.P.R. 616/77 e all'art. 37, della LR 20/2000 e s. m. e i. ed altresì per gli accertamenti e verifiche di conformità e la conclusione di "Accordi di Programma", rispettivamente di cui al D.P.R. 383/1994 ed ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs 267/2000", nonché ai sensi dell'art.25, della L. 210/85, per quanto di interesse e competenza comunale.
- 6. Le previsioni del PSC che interagiscono con decisioni provinciali e di Comuni limitrofi sono oggetto, ai fini dell'attuazione del Piano, di volta in volta delle forme di negoziazione ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi nazionali e di quelle regionali, con particolare riferimento agli artt. 38, 39 e 40, della LR 20/2000 e s. m. e i. ed all'art. 158, della LR 3/1999 e s. m. e i..
- 7. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito indicato con la sigla PSC; il Piano Regolatore Generale e sue varianti saranno indicati come 'P.R.G. prev'.

8. Gli obiettivi generali del Piano Strutturale Comunale sono quelli indicati all'art. 2 della LR 20/2000 comma 2. Gli obiettivi specifici sono quelli richiamati nella relazione generale, nonché quelli indicati per ciascun ambito territoriale negli articoli del Titolo IV e V.

Art. 1.2 Entrata in vigore del PSC

- 1 Ai sensi dell'art.41 della LR 24.3.2000 n.20, fino all'approvazione del PSC il Comune dà attuazione alle previsioni contenute nel vigente P.R.G., fatte salve le norme di salvaguardia di cui all'art. 1.6 seguente.
- 2 L'approvazione del Piano Strutturale, quando congiunta con l'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio e del Piano Operativo Comunale, comporta la completa abrogazione e sostituzione delle previsioni del pre-vigente Piano Regolatore Generale e sue varianti.

Art. 1.3 Elaborati costitutivi del PSC

- 1 Costituiscono elaborati del Piano Strutturale, redatti ai sensi della LR 20/2000:
 - la *Relazione illustrativa* (elaborato Oz.PSC.REL)
 - le presenti Norme (Oz.PSC.N),
 - la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Oz.VAL.REL)

le seguenti Tavole di Piano:

- Tav. 1 Schema Intercomunale di Assetto Territoriale (Oz.PSC.1) scala 1:25.000,
- Tav. 2.1 Tutele e Vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e ambientale (Oz.PSC.2.1 a/b) scala 1:10000,
- Tav. 2.2 Tutele e Vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio (Oz.PSC.2.2 a/b) scala 1:10000,
- Tav. 3 Ambiti e Trasformazioni Territoriali (Oz.PSC.3 a/b)- scala 1:10000

nonché i seguenti elaborati che compongono il Quadro Conoscitivo:

A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

A.REL - Relazione

B-SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

B.REL – Relazione

B.ALL.1 – Schede delle colonne litologiche per la sismica della pianura

B.ALL.2 - Schede delle Frane e delle Sorgenti

B.ALL.3 - Check-List Flora e Fauna e schede monografiche delle specie di interesse comunitario

As.B.1.1 - Carta geo-litologica - scala 1:25000

Oz.B.1.2a - Carta idrogeologica - scala 1:10000

Oz.B.1.2b - Carta idrogeologica - scala 1:10000

Oz.B.1.3a – Carta delle criticità territoriali - scala 1:10000

- Oz.B.1.3b Carta delle criticità territoriali scala 1:10000
- Oz.B.1.4a Zonizzazione sismica scala 1:10000
- Oz.B.1.4b Zonizzazione sismica scala 1:10000
- Oz.B.1.5.REL Relazione Geologica Microzonazione Sismica
- Oz.B.1.6a Microzonazione sismica- scala 1:5000
- Oz.B.1.6b Microzonazione sismica- scala 1:5000
- Oz.B.2.1a Carta della rete ecologica locale scala 1:10000
- Oz.B.2.1b Carta della rete ecologica locale scala 1:10000
- Oz.B.2.2a Carta degli habitat naturali, seminaturali e di potenziale interesse naturalistico scala 1:10000
- Oz.B.2.2b Carta degli habitat naturali, seminaturali e di potenziale interesse naturalistico scala 1:10000
- As.B.3 Carta della Capacità d'Uso dei Suoli scala 1:70000
- Oz.rel Relazione Zonizzazione Acustica scala 1:10000 (solo in formato pdf)
- Oz.a Zonizzazione Acustica scala 1:10000 (solo in formato pdf)
- Oz.b Zonizzazione Acustica scala 1:10000 (solo in formato pdf)
- Oz.c Zonizzazione Acustica scala 1:10000 (solo in formato pdf)
- Oz.d Zonizzazione Acustica (solo in formato pdf)

C - SISTEMA TERRITORIALE

- C.REL Relazione
- As.C.1.1 Distribuzione territoriale della popolazione (Istat 2001) scala 1:25000
- Oz.C.4.1a Paesaggio e insediamento storico scala 1:10000
- Oz.C.4.1b Paesaggio e insediamento storico scala 1:10000
- Oz.C.4.2a -- Vincoli e Tutele Soprintendenza scala 1:10000
- Oz.C.4.2b Vincoli e Tutele Soprintendenza scala 1:10000
- Oz.C.4.3a Mappatura delle potenzialità archeologiche scala 1:10000
- Oz.C.4.3b Mappatura delle potenzialità archeologiche scala 1:10000
- Oz.C.4.3.REL Schede delle potenzialità archeologiche
- Oz.C.5.1 Servizi e mobilità urbana scala 1:5000
- As.C.6.1 Reticolo idrografico e viabilità principale scala 1:25000
- Oz.C.6.2a Reti fognarie e sottobacini scala 1:5000
- Oz.C.6.2b Reti fognarie e sottobacini scala 1:5000
- SI-Oz.C.6.3a Rischio idraulico e criticità scala 1:10000
- SI-Oz.C.6.3b Rischio idraulico e criticità scala 1:10000
- As.C.7.1 Stato attuale Classifica funzionale della rete scala 1:25000
- As.C.7.2 Stato attuale Livelli di servizio della rete scala 1:25000 As.C.7.3 Stato attuale Flussogramma scala 1:25000
- As.C.7.4 Scenario di riferimento tendenziale Classifica funzionale della rete scala 1:25000
- As.C.7.5 Scenario di riferimento tendenziale Livelli di servizio della rete scala 1:25000
- As.C.7.6 Scenario di riferimento tendenziale Flussogramma scala 1:25000
- As.C.7.7 Scenario di riferimento tendenziale Variazione dei flussi
- rispetto allo stato attuale scala 1:25000
- As.C.8.1 Uso del suolo (regione Emilia Romagna maggio 2006) scala 1:25000
- As.C.8.2 Aziende agricole per classe di ampiezza e adesione al PRSR (Provincia di Bologna 2005) scala 1:25000
- As.C.8.3a Assetto aziendale e forme d'uso del territorio rurale scala 1:15000
- As.C.8.3b Assetto aziendale e forme d'uso del territorio rurale scala 1:15000
- Oz.C.9.1a Principali criticità e condizionamenti del sistema ambientale,
- insediativo e infrastrutturale scala 1:10000
- Oz.C.9.1b Principali criticità e condizionamenti del sistema ambientale,
- insediativo e infrastrutturale scala 1:10000

D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

- D.REL Relazione
- Oz.D.1a Stato di attuazione del PRG Previsioni insediative e servizi scala 1:10000

Oz.D.1b - Stato di attuazione del PRG - Previsioni insediative e servizi - scala 1:10000

Oz.D.2.1a - Tutele e vincoli di natura ambientale - scala 1:10000

Oz.D.2.1b - Tutele e vincoli di natura ambientale - scala 1:10000

Oz.D.2.2a - Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica - scala 1:10000

Oz.D.2.2b – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica - scala 1:10000

Attività di partecipazione dei cittadini alla formazione dei nuovi strumenti urbanistici:

Report finale - Contributo al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale (PSC) dell'Associazione Intercomunale "Valle dell'Idice"

- 2. Ciascuno degli elementi suddetti ha il valore e gli effetti previsti dalla L.R. 20/2000. In particolare, per ciascun ambito normativo del territorio comunale, ad integrazione delle disposizioni specifiche contenute nelle Norme, la Relazione descrive gli obiettivi e le prestazioni specifiche da perseguire e la relativa scheda specifica di VAL-SAT indica le condizioni e i vincoli che devono essere rispettati nella trasformazione e le eventuali mitigazioni da porre in essere al fine di assicurare la sostenibilità dell'intervento.
- 3. Le modalità di attuazione del PSC sono definite dall'applicazione contestuale delle norme relative a:
- tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del territorio (Titolo 2 delle Norme e tavole n. 2.1 e 2.2 della cartografia del PSC.)
- ambiti e modalità di trasformazione del territorio (Titolo 4 delle Norme, tavole n. 3 della cartografia del PSC.).

Le indicazioni di carattere geomorfologico e idrogeologico contenute nell'elaborato "Relazione geologica" sono condizioni imprescindibili all'attuazione degli interventi e costituiscono parte integrante dell'apparato normativo del PSC.

Le condizioni di attuazione di ciascuno degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle disposizioni specifiche che riguardano ciascuno degli ambiti territoriali e dalle schede specifiche di ValSAT riferite agli stessi ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e la definizione degli interventi ammessi in assenza di inserimento nel POC sono definite dal RUE, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni degli PSC. (Relazione, Normativa e tavole di Piano).

Art. 1.4 Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – Monitoraggio del Piano

 In conformità alle previsioni del PSC il Comune predispone e approva: il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell'art. 29 della LR 20/20:

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel sistema insediativo storico, sia negli ambiti da riqualificare;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.
- il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell'art.30 LR n. 20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.
- 2. Il POC programma per un quinquennio, sulla base della valutazione della domanda abitativa, di servizi e spazi per attività produttive e terziarie, una quota della capacità insediativa definita dal PSC, tenendo conto dello stato di attuazione delle previsioni del Piano vigente e dell'aggiornamento delle previsioni relative alla domanda.

Monitoraggio del Piano:

- 3. L'Amministrazione Comunale promuove un'attività permanente di verifica dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, attraverso la formazione e gestione di un Sistema Informativo Territoriale.
- 4. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strutture tecnico-amministrative interessate, provvede all'aggiornamento su supporto informatico della cartografia del POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell'ambiente.
- 5 Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:
- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della LR20/2000;
- l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conseguenti) in occasione della redazione dei POC successivi al primo.
- 6. In sede di redazione e approvazione dei POC, l'Accordo Territoriale sulle aree produttive di rilievo sovracomunale costituisce riferimento per la verifica delle azioni e per il monitoraggio del Piano. Per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, il Comune di Ozzano Emilia in sede di elaborazione del POC o di varianti al PSC, provvede a dare opportuna informazione ai Comuni sottoscrittori dell'accordo e alla Provincia di Bologna, al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 1.5 Ruolo del PSC, prescrizioni e direttive per la formazione dei POC

- 1. Ai sensi della LR 20/2000 il PSC non è direttamente conformativo del diritto di proprietà, in quanto non assegna diritti edificatori né a parti del territorio né a soggetti pubblici o privati.
- 2. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa, ossia non finalizzati all'esproprio, di cui all'art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 20/2000.
- 3. II PSC in particolare:
- a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
- b) definisce, nell'osservanza del principio generale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) della L.R. 20/2000, quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e) della L.R. 20/2000;
- c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione;
 - e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- f) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato della L.R. 20/2000, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.
- 4. Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal Piano Operativo Comunale nel rispetto delle condizioni di sostenibilità delle trasformazioni dettate nella Valsat, senza che ciò comporti modificazione del PSC. In fase attuativa il POC può adeguare le localizzazioni e i parametri delle singole trasfor-

mazioni a seguito di una più approfondita considerazione delle caratteristiche del territorio e delle condizioni di fattibilità degli interventi, purché tali rettifiche non incidano sul dimensionamento, sulle regole generali della perequazione e sulle indicazioni del PSC riguardo alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche territoriali, morfologiche e ambientali del territorio.

- 5. Il PSC definisce per l'intero territorio comunale il sistema delle tutele in applicazione degli strumenti di pianificazione sovraordinati e del proprio Quadro conoscitivo, il quadro delle condizioni di sostenibilità degli usi e delle trasformazioni territoriali compatibili, ed il sistema degli obiettivi assegnati alle politiche di governo del territorio, insieme ai limiti quantitativi e qualitativi delle trasformazioni ammissibili.
- 6. Sulla base degli obiettivi e delle condizioni definite dal PSC, i POC nel quinquennio di vigenza hanno il compito di definire quali interventi, tra quelli compatibili, sono preferibili per il contributo più significativo alle politiche dell'Amministrazione, tenuto conto della coerenza funzionale degli interventi, delle priorità assegnate, delle condizioni di fattibilità. A tal fine il POC assegna, entro i limiti massimi prescritti dal PSC, diritti edificatori ai soggetti attuatori degli interventi, che si convenzionano con il Comune impegnandosi, anche preliminarmente all'adozione attraverso atti unilaterali d'obbligo o accordi, a concorrere alla qualificazione ambientale e territoriale attraverso realizzazione di opere, cessione di aree, gestione di servizi. Il POC definisce gli obiettivi specifici, i criteri e i parametri per stabilire il concorso alle dotazioni territoriali in misura correlata all'entità della valorizzazione immobiliare conseguente all'assegnazione dei diritti edificatori e/o delle trasformazioni d'uso definite nello stesso POC.
- 7. Le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi di carattere generale per la redazione del POC sono riportati all'art.4.7 delle presenti norme. Le disposizioni specifiche del PSC, riferite a ciascuno degli ambiti assoggettati a POC, di cui al Titolo V, definiscono le specifiche condizioni ed i requisiti per l'attuazione degli interventi. 8. Negli ambiti consolidati AUC, nei centri storici, nel territorio rurale, negli ambiti specializzati per attività produttive non soggetti a POC le modalità di intervento sono definite dal RUE. Anche in questi ambiti il PSC può prescrivere l'inserimento nel POC, per particolari interventi che richiedano il convenzionamento con l'Amministrazione Comunale.

Art. 1.6 Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti

1. Ai sensi dell'art. 12 della LR 20/2000, dalla data di adozione del PSC, e fino alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si applicano le misure di salvaguardia, ossia:

- è sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del piano o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- nel caso di presentazione di Dichiarazioni di Inizio di Attività per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi o siano tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, viene notificato al presentatore ordine motivato a non effettuare l'intervento:
- è sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi (come definiti all'art. 1.8) che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano adottato.
- 2. In specifico gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono espressamente ed esclusivamente i seguenti:
 - tutte le disposizioni prescrittive riguardanti la tutela dell'ambiente, dell'identità storico-culturale e della sicurezza del territorio di cui al Titolo II delle presenti norme;
 - la classificazione ed individuazione del territorio urbanizzato, del territorio urbanizzabile e del territorio rurale di cui all'art. 4.1.
- 3. Sono fatti salvi dall'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al punto 1 i procedimenti di approvazione di PUA che siano in corso alla data di adozione delle presenti norme, ossia per i quali sia stato effettuato il deposito presso la segreteria del Comune per la pubblicazione, ovvero sia stata effettuata l'adozione.
- 4. I piani urbanistici attuativi definitivamente approvati, in attesa o in corso di esecuzione, o già attuati alla data di adozione del PSC, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA stesso; nelle aree da questi interessate si applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei PUA fino alla scadenza della loro validità. In caso di previsioni urbanistiche del PSC, del RUE o del POC difformi rispetto ai contenuti di detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.
- 5. Per i PUA che all'epoca di adozione del PSC hanno convenzione scaduta ma non sono stati completati, il RUE stabilisce specifiche disposizioni e condizioni per il completamento, di norma secondo i medesimi parametri urbanistici ed edilizi previsti nel PUA stesso, salvo motivazioni specifiche.

Art. 1.7 Definizioni e sigle

1. Ai fini del presente piano, del POC e del RUE, si assumono le seguenti definizioni e si utilizzano le seguenti sigle

Alloggio: unità immobiliare ad uso residenziale; nelle valutazioni della capacità insediativa il PSC assume come riferimento una dimensione media dei nuovi alloggi pari a 70 mq. di Su (v.).

Ambito: una porzione di territorio identificata dal PSC in applicazione della LR 20/2000, sulla base di attributi propri dell'area interessata, ma anche sulla base di caratteri progettuali assegnati dal PSC a tali porzioni di territorio.

Area: una porzione di suolo identificata sulla base di specifici attributi propri (attributi fisici, giuridici, ecc.), non assegnati dal Piano, ma solo eventualmente riconosciuti dal Piano stesso, se ed in quanto meritevoli di particolare disciplina.

Capacità insediativa (urbana): è la misura dell'entità degli insediamenti urbani realizzabili in un determinato *ambito* (v.) o porzione del territorio comunale; è misurata in mq. di *SU* (v.) ovvero in *alloggi* (v.).

Capacità insediativa per attività produttive: è la misura dell'entità degli insediamenti specializzati per attività produttive realizzabili in un determinato *ambito* (v.) o porzione del territorio comunale; è espressa con la misura dell'ambito o area in mq. di *ST*. (v.).

Carico urbanistico: il carico urbanistico di un insediamento è dato convenzionalmente dall'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina. Si considerano l'entità delle dotazioni necessarie di infrastrutture per l'urbanizzazione, delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, nonché delle dotazioni di parcheggi pertinenziali, in base alle dimensioni ed agli usi presenti o previsti nell'insediamento. Ai sensi dell'art. 28, della LR 31/2002 si ha comunque aumento di carico urbanistico in caso di:

- aumento delle superficie utile degli edifici;
- mutamento delle destinazione d'uso quando il nuovo uso richieda un incremento delle dotazioni territoriali;
- aumento del numero delle unità immobiliari.

Comparto di attuazione (o semplicemente *comparto*): l'unità territoriale interessata da (o da interessare con) un piano urbanistico attuativo (*PUA*) (v.); qualora sia individuato dal *POC* (v.) con un'apposita perimetrazione costituisce l'unità territoriale minima ovvero obbligatoria da interessare con un *PUA*.

Comparto 'ad arcipelago': comparto di attuazione (v.) costituito da più porzioni distinte e non contigue.

Comparto edificatorio: l'unità minima che deve essere attuata con un *intervento edilizio* (v.) diretto, attraverso un unitario permesso di costruire. Ai comparti edificatori si applicano le norme di cui all'art. 23 della L. 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni.

Densità edilizia, territoriale o fondiaria (ovvero **Indice di Utilizzazione territoriale o fondiario**): è il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua *superficie territoriale* (v.) o fondiaria (v.); è data dal rapporto UT = Su/ST (v.) (densità territoriale o indice di utilizzazione territoriale) ovvero dal rapporto UF = Su/SF (v.) (densità fondiaria o indice di utilizzazione fondiaria). Si misura in mg/mg.

Diritto edificatorio (DE): rappresenta la potenzialità di edificazione che il POC (v.) riconosce e attribuisce ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile (v.) o insieme di aree o immobili nel caso in cui tale area sia interessata da un comparto (v.) di trasformazione urbanistica o sia ceduta al Comune nel quadro di una trasformazione urbanistica prevista nel POC stesso. Il diritto edificatorio diventa quindi effettivo solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detta area ed è attuabile esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. L'entità di del diritto edificatorio è espressa in mq di Su ed è calcolata sulla base di un *indice perequativo* (v.) in relazione alle condizioni di fatto e di diritto dell'area.

Dotazioni territoriali (sistema delle): si intende per sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dagli artt. A-22, A-23, A-24 e A-25 della LR 20/2000 e s. m. e i., l'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione, in particolare le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, le attrezzature e spazi collettivi e le dotazioni ecologiche e ambientali.

ERS: edilizia residenziale sociale (vedi art. 4.2 punto 5)

Fascia di mitigazione/ambientazione di un'infrastruttura (v.) o di un impianto (v.): fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al contesto, da sistemare con idonei impianti vegetali, destinata a mitigare gli impatti della nuova realizzazione, e in particolare l'impatto visivo dai principali punti di vista esterni ad essa.

Fascia di rispetto stradale e ferroviaria: fascia di terreno sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni (v.) o all'impianto di alberi o siepi; per le strade, ai sensi del Codice della Strada, ovvero del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, si misura dal confine della sede stradale (v.); per le ferrovie si misura dal piede della scarpata ferroviaria.

Funzioni di servizio complementari alla residenza: si intendono gli esercizi commerciali di vicinato o di media dimensione, l'artigianato dei servizi, i servizi pubblici, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, gli uffici privati, le attività culturali e ricreative e simili.

IAP: il soggetto in possesso della documentazione comprovante il titolo Imprenditore Agricolo Professionale, come definito ai sensi del D.L. 29/03/2004 n. 99.

IA: imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e di quanto previsto nel D.Lgs. 18/05/2001 n. 228

Immobile: sono 'beni immobili' ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili':

- il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree';
- le costruzioni edilizie;
- gli alberi;
- i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).

Indice perequativo IP: esprime il diritto edificatorio (v.) di un area per unità di superficie; è stabilito dal POC, sulla base delle indicazioni del PSC, in relazione alle differenti condizioni di fatto e di diritto delle aree. L'indice perequativo è espresso in mq di Su per mq., e non coincide con la densità edilizia territoriale (v.) ..

Infrastruttura: sono infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:

- le infrastrutture per la mobilità;
- le infrastrutture tecnologiche per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni tramite condutture.

Intervento: si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di diritto in un *immobile* (v.). Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure di controllo edilizio si distinguono nelle seguenti tipologie:

- Interventi edilizi, ossia tipi di intervento che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile (v.); i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e possono essere ulteriormente specificati nel RUE;
- Interventi di trasformazione urbanistica, ossia atti che determinano cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche anche nello stato di diritto dei suoli; sono interventi di trasformazione urbanistica quelli di nuova urbanizzazione, nonché quelli di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti con nuovi insediamenti e con diverse funzioni;
- Interventi di cambio d'uso (con o senza opere), ossia che determinano modificazioni dello stato d'uso di un immobile (v.), sia esso un edificio (v.) o un'area;

- significativi movimenti di terra, ossia le rilevanti modificazioni morfologiche del suolo non a fini agricoli ed estranei all'attività edificatoria;

Interventi di nuova costruzione: si intendono gli interventi di nuova costruzione come definiti dall'Allegato alla LR 31/2002.

Interventi di recupero: si intendono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi di ripristino tipologico, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di recupero e risanamento delle aree libere, come definiti dall'Allegato alla LR 31/2002. Nel concetto di recupero si ricomprende, salvo diversa specificazione normativa, anche il riuso, ossia il cambio d'uso, per usi compatibili e ammessi dagli strumenti urbanistici.

Intervento Unitario Convenzionato: Intervento edilizio diretto per il quale in base alle norme del PSC e del RUE è prescritta l'approvazione di un progetto unitario esteso ad un intero ambito perimetrato, e la stipula di una convenzione con il Comune al fine di disciplinare le modalità attuative, sulla base di di eventuali linee-guida e convenzione-tipo approvate dal Consiglio Comunale.

Piani urbanistici vigenti: vedi strumenti urbanistici vigenti.

POC: Piano Operativo Comunale.

POIC: Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia.

PRG: Piano Regolatore Generale Comunale.

PRIT: Piano Regionale Integrato dei Trasporti.

PdBR: insieme degli strumenti vigenti di pianificazione di bacino dell'Autorità Bacino Reno, costituiti principalmente, per quanto riguarda il presente PSC, dal "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini del Fiume Reno e Torrenti Idice, Sillaro e Santerno" dell'Autorità di bacino del Reno approvato dalla G.R. Emilia-Romagna con delibera n. 567 del 7 aprile 2003, dal "Piano stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato" approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 08.02.2000 e dalla "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno" approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno nella seduta del 23/4/2008".

PSC: Piano Strutturale Comunale.

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale.

PUA: Piano Urbanistico Attuativo.

RIR (stabilimenti RIR): stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Rischio idraulico: il rischio idraulico (R), per ciò che concerne i danni dovuti all'inondazione di una data area, è definito mediante la seguente espressione: R = P x W x V dove P (pericolosità) è la probabilità di accadimento del fenomeno d'inondazione caratterizzata da una data intensità (quota raggiunta dall'acqua, tempi di inondazione, tempi di permanenza dell'acqua, ecc.); W (valore degli elementi a rischio) è il parametro che definisce quantitativamente, in modi diversi a seconda della tipologia del danno presa in considerazione, gli elementi presenti all'interno dell'area inondata; V (vulnerabilità) è la percentuale prevista di perdita degli elementi esposti al rischio per il verificarsi dell'evento critico considerato.

Ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica fanno parte degli *interventi di trasformazione urbanistica* (v.).

RUE: Regolamento Urbanistico-Edilizio.

Sede stradale: ai sensi del Codice della Strada comprende la carreggiata, gli eventuali marciapiedi e banchine, nonché le fasce di pertinenza stradali comprendenti le scarpate e gli altri elementi accessori della sede, di proprietà dell'ente proprietario della strada. Il confine della sede stradale è dato dal confine esterno delle pertinenze; non comprende le fasce di ambientazione (v.).

Strumenti urbanistici generali (o **Piani urbanistici generali**): si intendono il *PSC* (v.), il *POC* (v.), il *RUE* (v.); per quanto riguarda la situazione preesistente alla loro entrata in vigore si intende il *PRG* (v.) pre-vigente.

Strumenti urbanistici vigenti (o **Piani urbanistici vigenti**): si intendono il *PSC* (v.), il *POC* (v.), il *RUE* (v.) e il *PUA* (v.) eventualmente vigenti riguardo ad un determinato *immobile* (v.); per quanto riguarda la situazione preesistente alla loro entrata in vigore si intende il *PRG* (v.) e l'eventuale *PUA* vigenti; nel caso dei *PUA* si intendono vigenti quelli approvati di cui sia stata sottoscritta la convenzione e la cui validità non sia scaduta; per quanto riguarda la situazione preesistente all'entrata in vigore della LR 20/2000 si intendono vigenti i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata e programmi e tutti gli strumenti urbanistici attuativi e/o programmi ad essi riconducibili.

Sub-ambito (o Zona): è una partizione interna di un ambito, individuata dal RUE a recepimento di piani sovraordinati, ovvero sulla base di attributi propri delle aree interessate, ma anche sulla base di caratteri progettuali assegnati dal Piano a tali porzioni di

territorio.

Superficie utile (Su): è data dalla somma della superficie netta di pavimento di tutti gli spazi chiusi fruibili che compongono l'U.I., salvo quelli che costituiscono sue pertinenze. La Su di un'unità edilizia o di un edificio è data dalla somma delle Su delle sue U.I.

Superficie Complessiva (SC): è definita come la somma della Superficie utile (Su) più il 60% della Superficie accessoria (Sa); per la funzione residenziale la Su e la Sa coincidono rispettivamente con la Su e la Snr come definite nel D.M. 801 del 1987; per le altre funzioni sono definite in analogia a detta definizione. La definizione e le modalità di calcolo della Su e della Sac sono precisate nel RUE nell'ambito di questa definizione generale e nel rispetto del citato D.M.801.

Superficie fondiaria (SF): è la superficie di un *unità edilizia* (v.) o di un'*unità fondiaria* (v.); rispetto alla *superficie territoriale* (v.) è misurata al netto delle aree destinate o da destinare alle opere di urbanizzazione e alle altre dotazioni territoriali (attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche).

Superficie permeabile (SP) e superficie impermeabilizzata (SI): si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. delle porzioni di suolo interessate da costruzioni, fuori o entro terra, o pavimentazioni che impediscono alle acque meteoriche di penetrare nel terreno. Ai fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, ossia precedente alla costruzione.

Per differenza si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto o di un *comparto ur-banistico* (v.) la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazione o di *costruzione,* fuori o entro terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

Superficie territoriale (ST): è la superficie di un insediamento, o di una porzione di territorio, comprendente sia le aree di pertinenza delle unità edilizie (*Superficie fondiaria* v.) che le aree per le opere di urbanizzazione e per le altre dotazioni territoriali (attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche).

Territorio urbanizzato: vedi art. 3.1.

Territorio potenzialmente urbanizzabile: vedi art. 3.1.

Territorio rurale: tutto il territorio comunale che non sia urbanizzato, in corso di urbanizzazione o potenzialmente urbanizzabile.

Trasformazione urbanistica (interventi di): vedi la voce *intervento* .

UdP: Unità di paesaggio

UF: indice di utilizzazione fondiaria dato dal rapporto Su/SF; vedi densità edilizia fondiaria.

Unità edilizia: è l'unità organica costituita da un *edificio* (v.), quale oggetto dominante, nonché dalla sua area di pertinenza e dalle eventuali altre *pertinenze* (v.). L'area di pertinenza può anche essere limitata al solo sedime; in tal caso l'unità edilizia coincide con l'*edificio* (v.).

Unità fondiaria: è l'unità organica costituita da un'area, o porzione di suolo, quale oggetto dominante, e dalle sue eventuali *pertinenze* (v.) (*costruzioni* (v.) accessorie, alberature, ecc.); l'area cioè non è edificata, oppure le eventuali *costruzioni* (v.) soprastanti hanno un carattere accessorio o pertinenziale rispetto all'area.

Unità immobiliare (U.I.): si definisce unità immobiliare, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di unità edilizia che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata. Ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari.

UT: indice di utilizzazione territoriale dato dal rapporto Su/ST; vedi densità edilizia territoriale.

2. Nella redazione del RUE e del POC l'uso della terminologia di cui al presente articolo, si attiene alle corrispondenti definizioni di cui al punto precedente, ferma restando la possibilità di integrarle con ulteriori precisazioni.

Art. 1.8 Valore delle individuazioni grafiche

- 1. Le cartografie del RUE e del POC, trasponendo su planimetria catastale a scala di maggiore dettaglio l'individuazione delle aree interessate da vincoli o disposizioni di tutela identificate nella Tav. 2 del PSC possono operare lievi scostamenti dei confini di dette aree rispetto alla sovrapposizione informatizzata delle rispettive cartografie georeferenziate con quella del PSC.
- 2. Le cartografie del RUE e del POC, trasponendo su planimetria catastale a scala di maggiore dettaglio l'individuazione degli ambiti normativi di cui alla LR 20/2000 e delle altre individuazioni o partizioni interne agli ambiti, di cui alla Tav. 1 del PSC, possono operare lievi scostamenti dei perimetri di dette individuazioni.
- 3. Per quanto riguarda il valore delle indicazioni grafiche della Tav. 1 riguardo alla viabilità di progetto valgono le disposizioni dell'art. 3.6.
- 4. Nel caso in cui il limite di un ambito urbanizzabile (ossia il limite di un ambito per nuovi insediamenti urbani o di un nuovo ambito specializzato per attività produttive di

cui ai successivi articoli 4.23, 4.30 e 4.33) corrisponda nel PSC con il tracciato di una strada di previsione, il POC può ridefinire il limite dell'ambito urbanizzabile, portandolo a coincidere con uno dei due limiti laterali della sede stradale definito in base al progetto approvato della strada stessa.

5. Non sono considerate varianti al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi, né l'individuazione della viabilità di progetto di cui al punto 3 che precede.

Art. 1.9 Permesso di costruire in deroga

1. Si applicano le disposizioni dell'art.20 della L.R. 15/2013.

TITOLO 2 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITA' STORICO-CULTURALE E DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 2.1 Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio

- 1. Il PSC recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell' uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative, pertanto, esso costituisce la carta unica del territorio ed è l' unico riferimento per la pianificazione attuativa e la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, anche ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi (DPR n.447/98), fatti salvi le prescrizioni e i vincoli sopravvenuti dopo la sua approvazione, ai sensi dell' art. 19 della LR n.20/2000.
- 2. Il PSC riporta nella Tav. n. 2.1 e 2.2 l'individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio, nonché alle fragilità e vulnerabilità del territorio.
- 3. I seguenti elementi di tutela sono individuati nelle Tavv 2.1 e 2.2 in quanto desunti e recepiti dal PTCP vigente e, per quanto non già recepito esplicitamente dal PTCP medesimo, dagli strumenti di pianificazione di bacino dell'Autorità Bacino del Reno (PdBR):
 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (PTCP art. 4.2)
 - Fasce di tutela fluviale (PTCP art. 4.3)
 - Fasce di pertinenza fluviale (PTCP art. 4.4)
 - Aree ad alta probabilità di inondazione con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni (PTCP art.4.5)
 - Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (PTCP art. 4.11)
 - Gestione dell'acqua meteorica: Aree soggette a controllo degli apporti d'acqua (PTCP art.4.8)
 - Aree sottoposte a particolari tutele (PTCP artt. 5.2 e 5.3):
 - zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee;
 - aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
 - zone vulnerabili da nitrati.

Le zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee si identificano a loro

volta in:

- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura;
- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano;
- zone di protezione di captazioni delle acque superficiali.
- Aree di ricarica.
- Sorgenti.
- Terrazzi alluvionali.
- Limiti del sistema collinare, crinali significativi e calanchi significativi (PTCP art. 7.1 e 7.6)
- Sistema delle aree forestali (PTCP art. 7.2)
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (PTCP art. 7.3)
- Visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo e collinare (PTCP art. 10.10)
- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologiche (PTCP art. 8.2)
- Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTCP art. 8.2)
- Zone di tutela della struttura centuriata (PTCP art. 8.2)
- Zone di tutela di elementi della centuriazione (PTCP art. 8.2)
- Viabilità storica (PTCP art. 8.5)
- Il sistema delle zone di interesse storico-testimoniale delle partecipanze (PTCP art. 8.4)
- Sistema storico delle acque derivate: canali (PTCP art. 8.5)
- Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate (PTCP artt. 6.8 e 6.9):
 - Unità Idromorfologica Elementare (UIE) a rischio molto elevato (R4)
 - Unità Idromorfologica Elementare (UIE) a rischio elevato (R3)
 - Unità Idromorfologica Elementare (UIE) a rischio medio (R2)
 - Unità Idromorfologica Elementare (UIE) a rischio moderato (R1)
- Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche (PTCP artt. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7):

Unità Idromorfologica Elementare (UIE) non idonea ad usi urbanistici

Unità Idromorfologica Elementare (UIE) da sottoporre a verifica

Unità Idromorfologica Elementare (UIE) idonee ad usi urbanistici

Tutte le modifiche alle individuazioni di cui di cui al presente punto sono da considerarsi Varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura, salvo i casi di cui al comma seguente.

- 4. Qualora l'Autorità di bacino del Reno adotti modifiche alla perimetrazione delle fasce di pertinenza fluviale o delle aree ad alta probabilità di inondazione, dopo la loro definitiva approvazione ed entrata in vigore tali modifiche sono recepite nelle cartografie del PSC con determina dirigenziale, senza che ciò costituisca variante al PSC, in quanto disposizioni sovraordinate. Saranno recepite nel PSC con la stessa procedura le modifiche normative adottate dall' Autorità di bacino del Reno relative agli alvei attivi che risultino più vincolative rispetto a quanto previsto dal PTCP. Qualora la Provincia e gli altri enti competenti per territorio approvino modifiche o aggiornamenti della carta forestale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 2.7 comma 1, tali modifiche sono recepite dal Comune con apposito atto amministrativo, quale mero adeguamento tecnico.
- 5. I seguenti elementi di tutela sono individuati nella Tav 2.2 in quanto desunti e recepiti dal PTCP vigente:
 - Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica tipo A, B e C (PTCP artt. 5.2 e 5.3 e PTA art. 44)
- Zone vulnerabili da nitrati (PTA artt.29-30)
- 6. I seguenti elementi sono individuati nella Tav.2.1 in quanto, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono sottoposte alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:
 - torrenti e corsi d'acqua costituenti acque pubbliche, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
 - aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree forestali individuate dal PTCP);
 - zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera i); (art. 3.5 e 3.6 del PTCP)
 - aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree di concentrazione e alle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica come individuate dal PTCP).

Per questi elementi, qualora le relative perimetrazioni vengano aggiornate e modificate da parte delle competenti Autorità, una volta concluso l'iter di approvazione di tali modifiche secondo le procedure di legge, i nuovi perimetri sono recepiti nelle cartografie del PSC con determina dirigenziale, senza che ciò costituisca variante al PSC, in quanto disposizioni sovraordinate. Le informazioni contenute nella Carta unica del territorio, concernenti i vincoli su beni culturali, hanno funzione ricognitoria e non esauriscono il catalogo dei beni tutelati, in quanto la disciplina potrà essere integralmente recepita

solo in seguito alla formale catalogazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 42/2004, e alla loro georeferenziazione, nonché alla verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico, di cui all' art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

- 7. I seguenti elementi sono individuati nella Tav.2.1 in applicazione della LR 20/2000, sulla base degli elementi conoscitivi raccolti ai fini dell'elaborazione del PSC:
 - centri storici;
 - edifici accentrati o sparsi di valore storico-architettonico;
 - alberi monumentali tutelati ai sensi della LR 2/1977;
 - ambito di particolare persistenza delle relazioni morfologiche e percettive fra strutture dell'insediamento storico e visuali di pregio su strutture dell'insediamento storico.

Tutte le modifiche alle individuazioni di cui di cui al presente punto sono da considerarsi Varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura.

- 8. Il PSC individua il perimetro del Parco Territoriale Regionale 'dei gessi bolognesi e dei calanchi dell'abbadessa' e la relativa zonizzazione. All'interno del perimetro del parco il PSC si attua nel sovraordinato rispetto delle disposizioni del Piano Territoriale del Parco.
- 9. Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra, il POC e il RUE rispettano le disposizioni di cui agli articoli seguenti del presente titolo e le disposizioni di legge e dei piani sovraordinati. Il RUE può dettare, se del caso, disposizioni più dettagliate, nel rispetto comunque della normativa sovraordinata.
- 10. Le disposizioni normative relative ai diversi ambiti del territorio comunale di cui al seguente Titolo V si applicano nel sovraordinato rispetto delle norme di tutela di cui al presente Titolo.

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 2.2 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

1. Definizione e individuazione. L'alveo attivo è definito come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete o in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente o idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Gli alvei attivi e gli invasi dei bacini idrici sono rappresentati nella tav. 2.2 come indicazione delle aree da essi occupati. ; Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua

ovvero fra i cicli di sponda sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

- 2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Gli alvei attivi, anche ai fini della sicurezza idraulica, sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico. In sede di POC si possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nell'art. 3.3, e percorsi e spazi di sosta pedonali.
- 3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.
- 4. Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.
- 5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:
- strade, infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi, impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;
 sono ammissibili interventi di:
 - a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti:
 - b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c. realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall' Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6. Altri interventi edilizi ammissibili. Sui manufatti ed edifici riconosciuti di interesse storico-architettonico dal PSC o di pregio storico-culturale e testimoniale dal RUE sono consentiti gli interventi ai sensi dei successivi artt. 2.13 e 2.14, fermo restando che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

La realizzazione degli interventi edilizi ammissibili di cui al presente comma, esclusi gli interventi di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.

7. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino. Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 2.12.

- 8. Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
- l'impianto di nuove colture agricole;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché
 l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 2.3 Fasce di tutela fluviale

1. Definizione e individuazione. Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Nei tratti di reticolo minore e di bonifica compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica di cui all'art. 3.3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.

Nelle fasce di tutela fluviale in sede di POC possono essere previste:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nell'art. 3.3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

 sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

- 3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.
- 4. Attività agricole e forestali. Nelle fasce di tutela fluviale,a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto.
- 5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
- b) strade, infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- c) invasi, impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- d) opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- e) impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,

sono ammissibili interventi di:

- manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

— alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

- 6. *Altri interventi edilizi ammissibili.* Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dal RUE:
- a) gli interventi di recupero di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- ogni intervento edilizio all'interno del Territorio Urbanizzato, qualora definito ammissibile dal RUE
- d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di edifici di servizio al'attività agricola nei limiti stabiliti dal RUE, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali.

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

- 7. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.
- 8. Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee. Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle

Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tavola 2.2 del PSC, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui al successivo art. 2.5.

Art. 2.4 Fasce di pertinenza fluviale

- 1. Definizione e individuazione. Le fasce di pertinenza, individuate nella Tav. 2.2, sono le ulteriori aree latistanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.
- 2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica di cui all'art. 3.3. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.

In sede di POC possono essere previste nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo.
- 3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei punti 4, 5, e 6 del precedente art. 2.3.

Oltre a quanto sopra, è ammissibile la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4, a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;

- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalla piene;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore.

L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

- 4. *Gestione di rifiuti*. Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite nel PTCP:
- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente.

Sono ammessi, ai fini della raccolta:

- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.
- 5. Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee. Nelle fasce di pertinenza fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tavola 2.2 del PSC, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui al successivo art. 2.5.

Art. 2.5 Aree sottoposte a particolari tutele: tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

- 1. Definizione e individuazione. Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:
- zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee;
- aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- zone vulnerabili da nitrati.

Le zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee si identificano a loro volta in:

- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura;
- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano;
- zone di protezione di captazioni delle acque superficiali.

Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura sono riportate nella Tavola 2.1 del PSC e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in tre diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A. Aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.
- Aree di ricarica di tipo B. Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
- Aree di ricarica di tipo C. Bacini imbriferi di primaria alimentazione delle aree di ricarica di tipo A e B.

Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano sono riportate nella Tavola 2.1 del PSC. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante PTCP in recepimento del PTA regionale").

Tali zone comprendono:

- Aree di ricarica. Le aree con significativi movimenti verticali di massa idrica di falda; queste si delimitano a partire dall'individuazione dei complessi idrogeologici permeabili, costituiti da formazioni litoidi e/o accumuli detritici, eventualmente interconnessi per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo.
- Sorgenti; di cui all'allegato 9 della "Relazione Variante PTCP in recepimento del PTA regionale".
- Terrazzi alluvionali. Depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale.

Le aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, sono riportate nella Tavola 2.1 del PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso potabile. All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

 la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m;

la zona di rispetto, secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri::

Art. 2.6 Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.5

- 1. All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A non è consentito/a:
- lo spandimento di liquami zootecnici;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti.

Non è inoltre consentita la realizzazione nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti:

- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/ raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7 del PTCP;

L'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

L'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
- sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
- l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi dell'art. 5.9 del PTCP, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;

Gli Ambiti per i Nuovi Insediamenti previsti dal PSC, nel rispetto di quanto stabilito nei punti precedenti dovranno presentare in sede di POC indici di utilizzazione territoriale e parametri urbanistici:

- tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva,
- pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale, commerciale e terziaria.

Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

Per gli ambiti ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato, gli Ambiti da Riqualificare e gli Ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 04/04/2011), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti si dovrà comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percen-

tuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle Norme del PTCP;

Gli edifici/nuclei sparsi non collegati alla pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dell'art. 5.4 punto 6 del PTCP.

- 2. All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo B:
- le attività agro zootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofamaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (capp. 2 e 3 del Tit. III);
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica:
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

Gli Ambiti per i Nuovi Insediamenti previsti dal PSC, nel rispetto di quanto stabilito nei punti precedenti dovranno presentare in sede di POC indici di utilizzazione territoriale e parametri urbanistici:

- tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 20% della superficie territoriale, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le APEA vedasi art. 2.19) e commerciale,
- pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria.

Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da

pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

Per gli ambiti ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato, gli Ambiti da Riqualificare e gli Ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 04/04/2011), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti si dovrà comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle Norme del PTCP.

- 3. All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo C:
- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle Norme del PTCP.

4. Per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e mon-

tano valgono le seguenti disposizioni.

All'interno delle Aree di ricarica:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti,fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo.

All'interno dei Terrazzi alluvionali:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7 del PTCP.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

 non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea,
 è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,

All'interno delle porzioni di terrazzi alluvionali che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 2.3 e 2.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti dovranno presentare indici e parametri urbanistici:

— tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale,

non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

— pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria.

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 04/04/2011), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti si dovrà comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle

Norme di PTCP;

Gli edifici/nuclei sparsi non collegati alla pubblica fognatura, se ammessi dal presente piano, sono autorizzabili nel rispetto dell'art. 5.4 punto 6 del PTCP.

- 5. All'interno delle Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano valgono le seguenti disposizioni:
- nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti è vietato:
 - a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione dei rifiuti;
 - i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
 - k) pozzi e condotte disperdenti;
 - I) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;

Gli edifici/nuclei sparsi non collegati alla pubblica fognatura, se ammessi dal PSC, sono autorizzabili nel rispetto dell'art. 5.4 punto 6 del PTCP.

Nelle stesse aree di cui al comma precedente, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque

bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiate in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA, corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 2.6bis Misure per la riduzione dei carichi delle acque e per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche

- 1. Ai sensi dell'art. 5.4 del PTCP, gli scarichi di pubblica fognatura devono adeguarsi alle condizioni previste dalla Del. G. R. 1053/2003 e Del. G. R. 2241/2005 nei tempi dettati dal PTA, secondo le modalità previste dai commi 1-6 dell'art. 5.4 del PTCP, recepite nel RUE e nei Piani Urbanistici Attuativi.
- 2. Al fine del contenimento del carico delle acque di prima pioggia, ai sensi del comma 7 dell'art. 5.4 del PTCP, il POC recepisce gli interventi per la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori delle reti miste e dalle reti per acque meteoriche in ambito urbano, inseriti nel Piano d'Indirizzo approvato dalla Provincia di concerto con l'Agenzia d'Ambito e in collaborazione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 3. Il POC recepisce, ai sensi del comma 8 dell'art. 5.4 del PTCP, gli interventi previsti nel "Piano di riutilizzo" (di cui all'art. 7.2 delle norme del PTA) elaborato dall'Agenzia d'Ambito per il riutilizzo di parte delle portate scaricate dai depuratori.
- 4. In applicazione dell'art. 5.6 del PTCP la pianificazione comunale applica attraverso il RUE misure per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche.
- 5. In sede di RUE, di POC e di PUA possono essere definite, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 5.6 del PTCP, le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto.
- 6. In sede di POC e di RUE il Comune può definire, come quota del "contributo di sostenibilità", l'entità e la modalità di corresponsione del contributo aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione richiesto per tutti gli interventi urbanistici tali per cui si originano acque meteoriche da smaltire attraverso la pubblica fognatura, ai sensi delle prescrizioni del comma 5 dell'art. 5.6 del PTCP. Laddove dovuto, tale contributo è destinato ad uno specifico capitolo di bilancio ed utilizzato esclusivamente per la realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque di prima pioggia.

7. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 lettera e) della LR 20/2000 e s. m. i. il POC individuerà le opere idrauliche adeguate per garantire un corretto equilibrio idraulico, funzionali agli insediamenti ed agli ambiti di sviluppo.

TUTELA DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI

Art. 2.7 Sistema delle aree forestali

in conformità al PTCP, sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra, una volta approvate dalla Provincia, è considerato mero

Definizione e individuazione. Le aree forestali, perimetrate nella Tav.2.1 del PSC

2. Finalità specifiche. Il PSC conferisce al sistema forestale finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.

adequamento tecnico ed è effettuato con apposito atto amministrativo.

- 3. *Interventi ammissibili*. In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboschimento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo del settore forestale, alle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della LR 4 settembre 1981, n.30 e alla regolamentazione delle aree protette;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti nei limiti consentiti dal RUE;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bo-

sco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

- d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a;
- e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.
- 4. *Disposizioni particolari* Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 2.3 devono essere osservate le seguenti direttive:
- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto;
- le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della LR 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo idrogeologico, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse.

- 5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

sono ammissibili interventi di:

- manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC.
- 6. Per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), in sede di rilascio del provvedimento abilitativo dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:
- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.
- 7. Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della LR 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 2.8 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Definizione e individuazione. Le Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale sono definite in relazione a connotati paesaggistici ed ecologici: particolari condizioni morfologiche e/o vegetazionali, particolari connotati di naturalità e/o diversità biologica, condizioni di ridotta antropizzazione. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono individuate nella tav. 2.1 del PSC. 2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le loro peculiarità paesaggistiche ed ecologiche. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività turistiche, ricreative e del tempo libero,
l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili. Le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale fanno pertanto parte di norma del territorio rurale e non
dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti di pianificazione regionali e provinciali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.

Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali prevedono la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

Il PSC, prevede nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di :

- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
- 3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti.
- 4. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e

agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dal RUE, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.
- 5. *Altri interventi ammissibili.* Nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono consentiti, nei limiti in cui siano ammessi dal RUE:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico, in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade po-

derali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;

- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) gli interventi edilizi all'interno:
 - del Territorio Urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione del PTCP) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 19 o dell'art. 37 del PTPR;
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003 (data di adozione del PTCP);
- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nella pianificazione comunale vigente alla data di adozione del PTCP, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 19 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei piani comunali con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 19 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

La realizzazione delle opere in elenco deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo, anche prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative. Inoltre le opere di cui alle lettere c) e d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

Art. 2.8bis Sito di Importanza Comunitario (SIC IT 4550001 "Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa")

- 1. Qualsiasi progetto o intervento ricadente entro il perimetro del SIC individuato in cartografia (tav. 2.1) dovrà essere sottoposto a Valutazione di incidenza rispetto agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel SIC.
- 2. L' Ente Gestore del Parco ai sensi della Circolare Regionale n. 1191 del 24/07/2007 dovrà svolgere la valutazione d' incidenza, fatto salvo l'onere da parte di quest' ultimo di informare l'autorità cui spetta approvare il progetto circa l'esito della procedura.

Art. 2.9 Limite del Sistema Collinare, Crinali significativi e Calanchi significativi

Limite del Sistema Collinare

- 1. Definizione e individuazione. Il sistema collinare è definito dall'insieme delle corrispondenti Unità di paesaggio, di cui al Titolo 3 art. 3 delle presenti norme; in particolare il sistema di collina è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese. Tale sistema è individuato nella tav. 2.1 del PSC.
- 2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Il sistema collinare connota, il territorio dal punto di vista fisiografico e paesistico-ambientale. E' finalità del PSC la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, ambientali, vegetazionali, che definiscono gli assetti territoriali di tal sistemi. A questa finalità primaria sono associabili altre funzioni compatibili con essa nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione del territorio per attività escursionistiche e del tempo libero, l'agricoltura, la silvicoltura, l'allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività economiche compatibili.

A tal fine, il PSC, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTCP per determinate zone ed elementi ricadenti in tali delimitazioni, definisce i sequenti indirizzi:

 a) devono essere definite, anche in relazione alle caratteristiche locali delle tipologie edilizie ed insediative, le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche; b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 10.8 del PTCP.

- 3. *Infrastrutture e impianti di pubblica utilità*. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
 - linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
 - sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati:
 - sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dal RUE, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previste in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovranno verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

 alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Nell'ambito dei sistemi di cui al primo punto, fermo sempre restando il rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono comunque essere previsti e consentiti nei limiti in cui siano ammessi dal RUE:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- d) la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a m. 3,5, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nonché la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

Le opere di cui alle lettere c. ed d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Crinali significativi

- 4. Definizione e individuazione. I crinali, sono specifici elementi che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali del territorio. Tali elementi sono riportati nella tav. 2.1 del PSC.
- 5. *Disposizioni*. In tali le aree si applicano le seguenti disposizioni:

- se la linea del crinale costituisce la matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti, la stessa linea di crinale può essere assunta ad ordinare gli sviluppi odierni degli insediamenti stessi;
- se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie;
- la realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radio-televisiva è ammessa solo nei siti e nei limiti che saranno previsti nello specifico piano di settore;
- la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
- la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste.

Calanchi significativi

- 6. Definizione e individuazione. I calanchi, sono specifici elementi che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali del territorio. Tali elementi sono riportati nella tav. 2.1 del PSC.
- 7. Disposizioni. In tali le aree si applicano le seguenti disposizioni:
- sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- nei calanchi stabilizzati è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva ed idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperenti e secche in piedi, allo scopo di ridurre il rischio di incendi.

Art. 2.10 Alberi monumentali

1. Per gli alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale e individuati nella tav. 2.1 del PSC si applicano le disposizioni della LR n. 2 del 24/01/1977 e succ. modificazioni e integrazioni ed è vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di soprav-

vivenza e di equilibrio delle specie vegetali presenti.

Art. 2.11 Aree soggette a vincolo paesaggistico

- 1. Il PSC individua nella tav.2.1 i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
 - a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all'art. 136, comma 1, lettera b);
 - b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:
 - torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
 - aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree individuate come aree forestali ai sensi dell' art. 2.7);
 - zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera i);
 - aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree di concentrazione e alle aree di accertata e rilevante consistenza di cui all' art. 2.12);
- 2. L'individuazione delle aree di cui alla lettera b) del primo comma costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della LR 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46. Gli eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni di tale individuazione, stabiliti dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede di approvazione della medesima individuazione sono recepiti e riportati nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.
- 3. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V, del D. Lgs 42/2004.
- 4. Nelle zone umide di cui alla tav. 2.1 del PSC è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all' Allegato 1 della Rela-

zione del PTCP. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.

TUTELE DEI BENI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI

Art. 2.12 Aree di interesse archeologico

- 1. *Definizione.* I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da zone ed elementi, sono comprensivi delle:
- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste;
- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.
- 2. *Individuazione*. Il PSC individua i beni di interesse archeologico nella tav. 2.1 secondo le seguenti categorie:

Aree di interesse archeologico:

- a) **complessi archeologici**, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture
- b) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;
- c) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici;

aree a rilevante rischio archeologico;

Aree ed elementi della centuriazione:

- d1) **zone di tutela della struttura centuriata**, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo (*al momento non individuati in comune di Ozzano*);
- d2) **zone di tutela di elementi della centuriazione**, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione (*al momento non individuati in comune di Ozzano*);

Fascia di rispetto della Via Emilia:

- e) fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU (territorio urbanizzato) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico dell'antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al sistema centuriato di pianura.
- 3. Disciplina di tutela delle aree di interesse archeologico. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, di cui alle zone ed elementi delle lettere a), b) e c) del punto 2, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

Tali piani o progetti, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente piano, possono prevedere:

- a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
- b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
- c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2, sia nel senso di includere tra le zone e gli ele-

menti di cui alla lettera a) zone ed elementi indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c), sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni..

- 4. Fino all'entrata in vigore di detti piani o progetti, si applicano le seguenti norme transitorie:
- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del punto
 2 sono ammesse soltanto le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto
 3:
- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera b) del punto 2, sono ammesse le attività e trasformazioni di cui alla lettera a) del punto 3 nonché, ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono ammessi:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici;
- gli interventi di recupero (v.) sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui sopra, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

- 5. Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione. Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 2.12 e seguenti, con le ulteriori prescrizioni seguenti:
- è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo; tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 3.3. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessiva-

mente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci.

- 6. *Interventi ammissibili*. Nell'ambito delle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, e fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sugli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti, nei limiti stabiliti dal RUE;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo nei limiti stabiliti dal RUE, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Le opere di cui alle lettere c) e d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

- 7. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 del presente articolo, sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:
- linee di comunicazione viaria:
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri che gli interventi:

- sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d1) del punto 2;
- garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria di cui alla lettera d2) del punto 2.
- 8. Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di cui alla lettera e) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
- 9. Si richiama inoltre espressamente, per tutto il restante territorio comunale, l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici durante lavori di demolizione, di scavo, di movimento di terra, di aratura

Art. 2.13 Immobili accentrati o sparsi di valore storico-architettonico

- 1. Il PSC individua nella tav. 2.1 gli immobili di interesse storico-architettonico, e precisamente:
- a) i seguenti immobili in quanto tutelati con specifico decreto a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, Titolo I:
- 1) Complesso dell'Abbazia di Monte Armato, scheda di censimento n. 436; D.M. 15/09/1937 ai sensi della L.364/1909; 2) Ponte Romano sul Quaderna, D.M. 22/04/1912 ai sensi della L.364/1909*;
- 2) Torre di San Pietro e campanile; D.M. 05/03/1912 ai sensi della L. 364/1909*;
- 3) Casa Torre Cà Nova; D.M. 28/7/1919 ai sensi della L. 364/1909*;
- 4) Villa Bianchetti (Collegio di Spagna), scheda di censimento n.226; D.M. 10/05/1982 ai sensi della L. 1089/1939;
- 5) Chiesa Parrocchiale di San Cristoforo, scheda di censimento n.144; D.M. 22/05/1986 ai sensi della L. 1089/1939;
- 6) Villa Isolani e parco, scheda di censimento n.232; D.M. 26/03/1987 ai sensi della L. 1089/1939;
- 7) Chiesa Parrocchiale di S. Maria della Quaderna, scheda di censimento n.144; D.M. 23/04/1987 ai sensi della L. 1089/1939;

- 8) Palazzo Guidelotti, scheda di censimento n. 299; D.M. 5/09/2007 ai sensi del Dlgs 42/2004;
- 9) Molino Fornace delle Donne; D.M. 23/01/1995 ai sensi della L. 1089/1939;
- 10) Villa Corelli (o Villa Casalini) e pertinenze, scheda di censimento n.116; D.M. 06/04/1995 ai sensi della L. 1089/1939;
- 11) Ex Scuola Elementare Gandino, D.M. 14/06/2002 ai sensi del D.lgs 490/1999;
- 12) Podere Stradellazzo, scheda di censimento n.15 D.M. 14/08/2002 ai sensi del D.lgs 490/1999;
- 13) Podere Morellazzo, scheda di censimento n.65 D.M. 14/08/2002 ai sensi del D.lgs 490/1999;
- 14) Complesso ex Oratorio di San Giovanni di Pastino, scheda di censimento n.341 D.M. 29/03/2004 ai sensi del D.Igs 42/2004;
- 15) Villa Favorita, scheda di censimento n. 336, D.M. 18/10/2005 ai sensi del D.lgs 42/2004;
- 16) Ex Cimitero di Ciagnano; scheda di censimento n. 285; D.M. 13/02/2006 ai sensi del D.lgs 42/2004;
- 17) Ex Cimitero di Sant'Andrea, D.M. 14/06/2006 ai sensi del D.lgs 42/2004;
- 18) 'Fondo Benedetta', D.M. 13/02/2008 ai sensi del D.lgs 42/2004.
- * I beni culturali individuati con asterisco non sono riportati in cartografia in quanto nel decreto di vincolo non compaiono le indicazioni catastali.

Altri beni di valore storico-architettonico:

- Casetta Campana, scheda di censimento n. 36,
- Villa Maiara, scheda di censimento n. 119,
- Palazzo delle armi, scheda di censimento n. 325,
- Villa Gandino, già Malvezzi, scheda di censimento n. 328,
- Oratorio di via del Piastrino, scheda di censimento n. 279,
- Chiesa di Sant'Andrea di Ozzano, scheda di censimento n. 306,
- La Torre (villa), scheda di censimento n. 355,
- Mulino il Grillo, scheda di censimento n. 430,
- Palazzo Comunale*
- Pieve di San Pietro di Ozzano*,
- Pieve Romanica di Pastino (S.Giovanni Evangelista)*,
- Castello e Chiesa di Settefonti*,

- Chiesetta di Ciagnano a San Donato*,
- * non tutti i beni sono stati censiti dalle schede in particolare non sono stati censiti i beni ricadenti nelle zone A di PRG previgente (come la Torre e la Chiesa di San Pietro) o quelli all'interno di tessuti urbani consolidati (come il Palazzo Comunale).
- 2. Per gli immobili di cui al punto 1 il PSC stabilisce e indica nella tav. 2.1 la relativa categoria di tutela in relazione alla valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conservazione; per tali immobili le categorie di tutela previste, ai sensi dell'art. A-9 della LR 20/, sono esclusivamente:
 - a) "restauro scientifico" (RS), come definiti nell'Allegato alla LR 31/2002, nella quale sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro scientifico;
 - b) "restauro e risanamento conservativo" (RRC), come definiti nell'Allegato alla LR 31/2002, nella quale sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo.

La categoria di tutela attribuita a questi immobili è contenuto proprio del PSC, pertanto qualsiasi eventuale variazione dovrà seguire la procedura di variante al PSC.

3. Il Regolamento Urbanistico Edilizio precisa per ogni categoria di tutela di cui al precedente punto 2 le modalità e i criteri di intervento compatibili.

Art. 2.14 Immobili di pregio storico-culturale e testimoniale

- 1. Sono da considerare immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, qualora non siano considerati immobili di interesse storico-architettonico di cui all'articolo precedente:
 - a) gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio della pianura bolognese, così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio di cui all'art.3.1: case coloniche, barchesse, caselle, ville padronali;
 - b) le chiese, gli oratori, i conventi, le edicole e gli altri edifici storici per il culto cattolico:
 - c) i complessi produttivi costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione dell'argilla per laterizi o della canapa;
 - d) i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;
 - e) gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;
- Il Regolamento Urbanistico Edilizio individua nella propria cartografia gli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale e ne definisce la relativa categoria di tutela, sulla base della valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conser-

vazione. Per ogni categoria di tutela stabilisce le modalità di intervento compatibili, ai sensi della LR 31/2002 e s. m. e i., perseguendo altresì le finalità e gli obiettivi della LR 16/2002.

- 3. Il RUE individua inoltre e in particolare le corti coloniche integre nella loro configurazione originaria a più corpi di fabbrica, provvedendo a dettare specifiche disposizioni di tutela.
- 4. In linea di massima, e salvo eventuali verifiche dello stato di sussistenza e conservazione dei caratteri tipologici e morfologici che motivano l'inserimento fra gli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, sono da considerare tali tutti gli immobili individuati nella Tav. Oz.C.4.1 del Quadro Conoscitivo.

Art. 2.15 Ambito di particolare persistenza delle relazioni morfologiche e percettive fra strutture dell'insediamento storico e visuali di pregio, dalla viabilità verso il paesaggio agricolo/collinare e dalla viabilità panoramica

- 1. Il PSC individua nella tav. 2.1 particolari porzioni del territorio rurale ove permangono significative relazioni paesaggistiche e percettive al contorno di complessi edilizi storici o fra complessi storici ed altri elementi, quali strade storiche, filari alberati, singole alberature di rilievo paesaggistico e particolari punti di visuale dalla viabilità verso detti insediamenti storici.
- 2. In tali aree si applicano le seguenti disposizioni di tutela:
 - sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi consentiti dal RUE, nei limiti del rispetto delle eventuali altre forme di tutela presenti;
 - la costruzione di eventuali nuovi edifici fuori terra, qualora ammissibile ai sensi di tutte le altre norme di tutela del presente Titolo e delle norme relative al territorio rurale definite dal RUE, deve comunque essere localizzata in posizione tale da non disturbare le relazioni percettive fra le diverse strutture storiche e le suddette particolari visuali dalla viabilità.
- 3. Il PSC individua nella tav. 2.1 tratti di viabilità lungo le quali permangono significative visuali verso il paesaggio agricolo e collinare e tratti di viabilità panoramica. Lungo tali tratti di viabilità si applicano le seguenti disposizioni di tutela:
- la costruzione di eventuali nuovi edifici fuori terra, qualora ammissibile ai sensi di tutte le altre norme di tutela del presente Titolo e delle norme relative al territorio rurale definite dal RUE, deve essere localizzata in posizione tale da non disturbare le relazioni percettive fra la viabilità e gli elementi più significativi del paesaggio rurale e collinare retrostante;
- non è ammessa la realizzazione di nuovi distributori di carburanti o stazioni di servizio all'auto (da verificare se ci sono interferenze con previsioni di distributori);
- non è ammessa l'installazione di nuova cartellonistica pubblicitaria, salvo

l'eventuale conferma di quella preesistente;

 l'eventuale realizzazione di siepi di recinzione deve essere limitata ad un'altezza tale da non disturbare le relazioni percettive fra chi percorre la viabilità e il paesaggio rurale e collinare.

2.15bis Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi ci-

- 1. Definizione e individuazione. Le zone di interesse storico-testimoniale comprendono le aree ancora gravate da speciali regimi giuridici storici (partecipanze e consorzi utilisti) e dalle aree interessate da bonifiche storiche di pianura. Il PSC contiene l'individuazione di tali aree nella tav. 2.1.
- 2. Disposizioni. In tali le aree si applicano le seguenti disposizioni:
- va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Art. 2.16 Infrastrutturazioni storiche

- 1. Il PSC individua nella tav. 2.1, in applicazione delle disposizioni degli artt. 8.4 e 8.5 del PTCP:
 - la viabilità storica;
 - i canali storici.
- 2. La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.).

- 3. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.
- 4. la viabilità storica va tutelata sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi:
 - a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile;
 - b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità secondaria o di quartiere, ai sensi del seguente art. 3.4, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza;
 - c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, ai sensi del seguente art. 3.4, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici è precisata in sede di RUE.

5. Sistema storico delle acque derivate: i canali storici Il sistema storico delle ac-

que derivate è costituito dai canali storici individuati nella tav. 2.1 e dai relativi manufatti correlati quali: ponti storici, chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini.

I canali storici e i singoli elementi ad essi correlati sono da valorizzare per il ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche. I canali sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito del progetto di rete ecologica di livello locale di cui all'art. 3.3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione riparia.

TUTELE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 2.17 Aree ad alta probabilità di inondazione con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni

1. Definizione e individuazione. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono definite come le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale.

Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav. 2.2 del PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC

- 2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria è quella di non aumentare il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.
- 3. Interventi ammissibili. Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale (art. 2.3) e delle Fasce di Pertinenza Fluviale (art. 2.4), in queste aree sono ammissibili i seguenti interventi, nei limiti in cui siano consentite ai sensi delle altre disposizioni dal RUE o del POC:
- fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato o si collochino in espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente;
- b) fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la

realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- c) sui fabbricati esistenti, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f), possono essere consentiti solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Possono essere previsti interventi di delocalizzazione finalizzati ad una sostanziale riduzione del rischio idraulico, purché la nuova localizzazione non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 2.3. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentite:
 - c.1.gli interventi di manutenzione e restauro;
 - c.2 gli interventi ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - c.3 trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.
- d) nella valutazione dell'incremento di rischio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito nell'art. 1.7;
- e) può comunque essere attuato quanto previsto da provvedimenti abilitativi che siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 e, previa adozione delle possibili
 misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree, non già assoggettate alle
 disposizioni dell'art. 17 del PTPR, i cui piani urbanistici attuativi siano stati resi vigenti prima del 27 giugno 2001;
- f) e' sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, il rilascio del titolo abilitativo per:
 - la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a);
 - la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui alla lettera b) ad eccezione di quelle di rilevanza locale al servizio degli insediamenti esistenti;
 - gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui alla lettera
 c) ad esclusione di quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).

Nelle aree ad alta probabilità di inondazione presenti in tratti non arginati dei corsi d'acqua e dove sono assenti elementi a rischio, la realizzazione di opere di regimazione fluviale è consentita solo nei casi in cui tale fatto non induca un incremento apprezzabile della pericolosità in altre zone.

4. A seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno dei 'Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura' di cui all'art. 4 della 'Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura

nel Bacino del Reno', potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC, le aree che saranno definite, negli stessi Piani Consortili Intercomunali, inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni o potenzialmente inondabili a meno che, in quest'ultimo caso, studi successivi non dimostrino che tali aree non sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni.

5. Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali di cui al precedente comma 4, la previsione di interventi edilizi che possono incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente è sottoposta al parere, riguardante il pericolo d'inondazione delle aree oggetto degli interventi, del Consorzio della Bonifica Renana; nel caso in cui da tale parere risulti che le aree sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni, esse potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC.

Art. 2.18 Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni

1. Nella tav. 2.2 del PSC è inoltre evidenziato con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. Tale individuazione è stata condotta sulla base della C.T.R. a scala 1:5000 e di questa ha il livello di approssimazione;. in tutti i casi in cui le disposizioni normative del presente titolo consentono determinati interventi a condizione che le aree interessate non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni, la sussistenza di questa condizione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di bacino.

Art. 2.19 Gestione dell'acqua meteorica (Aree soggette a controllo degli apporti d'acqua)

- 1. *Individuazione*. Le Aree soggette a controllo degli apporti d'acqua sono individuate graficamente nella tav.2.2 del PSC.
- 2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prevista la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contami-

nate ABC, e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC.

Il sistema maggiore deve prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque, piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoria-le dell'intervento. Dalla superficie territoriale è possibile detrarre le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.

Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente.

Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione

Il Comune, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuove la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi. In sede di POC, il Comune individua le soluzioni e le localizzazioni di massima per i sistemi di raccolta le aree necessarie possono essere individuate come dotazioni ecologiche.

Nell'ambito della redazione dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.

Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi interventi urbanistici dovranno, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi.

I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (vedi allegato 7 alla "Relazione – Variante PTCP in recepimento del PTA regionale"). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia ABNC previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili.

Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare, ricadenti nelle zone di protezione di cui agli artt. 2.5 e 2.6 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste.

Le nuove aree produttive APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate) devono presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superio-

re al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

3. Attività agricole. L'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 mc per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente punto, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.

I volumi minimi previsti nei punti 2 e 3 del presente articolo possono essere modificati dall'Autorità di Bacino secondo le procedure previste dagli strumenti di pianificazione di bacino , senza che ciò comporti variante al PSC .

4. Il Comune assume l'obiettivo di promuovere, anche mediante incentivi utilizzando eventuali finanziamenti statali, regionali e provinciali allo scopo stabiliti, la realizzazione di sistemi di smaltimento delle acque di tipo duale e di raccolta e accumulo delle acque piovane anche nelle aree edificate, e nelle aree interessate da trasformazione urbana.

Art. 2.20 Valutazione degli aspetti urbanistici del rischio sismico

- 1. Le tavole Oz.B.1.6a e Oz.B.1.6b del Quadro Conoscitivo rappresentano l'approfondimento dello studio di pericolosità sismica rispetto alla "zonizzazione sismica" di primo livello elaborata per il Quadro Conoscitivo preliminare prodotto per la Conferenza di pianificazione. Questo secondo livello di studio è stato elaborato per i principali nuclei urbanizzati e produttivi (Ozzano dell'Emilia; Zona industriale Ponte Rizzoli; Zona industriale Quaderna) e per le zone di possibile trasformazione individuate nel Piano. Le tavole Oz.B.1.6a e Oz.B.1.6b riportano i perimetri delle zone sismiche come definite al paragrafo 1.5.2 della "Relazione geologica-microzonazione sismica" (elaborato Oz.B.1.5.REL). A seguito della variante al PTCP in materia di rischio simico (adottata con Del. C.P. n. 4 del 14/01/2013) negli approfondimenti di cui ai commi successivi dovranno essere tenuti presenti sia gli approfondimenti svolti a scala Comunale nel PSC che i contenuti della Tavola 2C della suddetta variante al PTCP e dovranno essere prese in considerazione le perimetrazioni più cautelative ai fini della riduzione del rischio sismico.
- 2. In sede di POC e/o di PUA dovranno essere realizzati gli ulteriori livelli di appro-

fondimento previsti dagli Indirizzi regionali (Del Reg. 112/2007);si potrà variare i perimetri ed i parametri della microzonazione sismica riportata nelle Tavole Oz.B.1.6a e Oz.B.1.6b, solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezioni geofisiche, eseguite con adeguata strumentazione.

- 3. In sede di POC e/o di PUA, nelle aree dove non sono previsti fenomeni di liquefazione e/o amplificazione (in particolare nei POC), si potrà provvedere ad un'analisi semplificata di 2° livello di approfondimento, più precisamente occorrerà determinare, sulla base delle prescrizioni ed indicazioni della Del. Reg. n. 112 del febbraio 2007 (Allegato A2), quanto segue:
 - 1) la profondità del "bedrock sismico" locale e la sua variazione di quota entro i confini del POC ed inoltre per un perimetro esterno comprendente le aree già insediate, come verrà stabilito dalle norme del POC. Nel territorio comunale situato a sud della Via Emilia (1) il "bedrock sismico" (ossia lo strato che fornisce un significativo incremento della Vs, maggiore del 20% rispetto allo strato precedente, a partire da 600 m/s), può essere assunto al tetto del substrato marino costiuito dalla Formazione delle Sabbie Gialle di Imola. Nel territorio comunale circa a nord della Via Emilia (2) il bedrock sismico può essere assunto al tetto dell'orizzonte ghiaioso collocabile a circa 55 metri dal p.c.In assenza di un simile strato, il "bedrock sismico" può essere posto alla profondità a cui l'estrapolazione delle Vs note, seguendo il gradiente di incremento, raggiunge 800 m/s come indicato anche nella Delibera regionale n. 112/2007;
 - 2) la velocità delle onde di taglio Vs almeno per i primi 31 metri dal p.c., misurate con strumentazione idonea ad ottenere un grado di definizione elevato:
 - 3) i coefficienti di amplificazione sismica delle aree suscettibili di effetti locali, in termini di accelerazione massima orizzontale (PGA/PGAO) e di intensità di Housner (SI/SIO).

Nelle aree dove invece è possibile prevedere fenomeni di amplificazione sismica locale, in particolare nelle aree di seguito elencate come da normativa:

- aree soggette a liquefazione e densificazione;
- aree instabili (es. frane attive) e potenzialmente instabili (es. frane quiescenti);
- aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile;

Vedi modello di sottosuolo <Ozzano Capoluogo> considerato per la nostra modellazione di risposta sismica, § 1.4.4.1.

Vedi modelli di sottosuolo <Ponte Rizzoli> e >Quaderna> considerati per la nostra modellazione di risposta sismica, § 1.4.4.1.

- aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico;
- si dovrà provvedere tassativamente ad una analisi di 3° livello di approfondimento (Allegati A3 e A4 della Del. Reg. n. 112 del 2007), o durante la realizzazione del POC o durante la realizzazione del PUA; in questa analisi dovranno essere valutati ed eseguiti oltre gli aspetti e parametri di 2° livello di approfondimento anche:
 - 1) gli spettri di risposta sismica delle aree critiche, per un periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento pari al 5%;
 - 2) esecuzione di prove geognostiche in sito e in laboratorio;
 - 3) la determinazione dell'indice di potenziale liquefazione IL in funzione del Fattore di sicurezza FL, a sua volta in funzione di CRR (resistenza ciclica normalizzata) e di CSR (tensione indotta dal terremoto);
 - 4) calcolo dei cedimenti post-sismici in terreni granulari e coesivi.
- 4. La strumentazione di indagine, il numero minimo di prove da effettuare in relazione alla microzonazione sismica, e le eventuali maggiori profondità di prospezione, saranno indicate nelle norme di ogni POC o PUA.
- 5. La definizione dei fattori di amplificazione locale (F.A.) sarà ricavata da apposita modellistica di simulazione sismica secondo le necessità. I criteri di elaborazione ed i dati di ingresso dovranno essere esposti, anche in formato numerico, nella relazione geologica che accompagna ogni comparto di trasformazione. Pertanto il numero e la qualità delle prove ed indagini geologiche e geofisiche dovranno essere adeguate all'importanza degli interventi, all'ampiezza delle aree di progetto ed alla possibilità di liquefazione dei sedimenti saturi.
- 6. Nel caso di interventi diretti disciplinati dal RUE che comportino nuova edificazione su lotti liberi ovvero interventi di demolizione e ricostruzione, le medesime indagini di cui al punto 3 dovranno essere allegate alla domanda di permesso di costruire.

Art. 2.21 Zone interessate da possibile danno prodotto da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

(OMISSIS)

Art. 2.22 Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

- 1. Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio, nella tav. 2.2 del PSC le U.I.E dei bacini montani sono classificate, sulla base della pericolosità geomorfologica, in:
 - unità non idonee a usi urbanistici,

- unità da sottoporre a verifica,
- unità idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici.
- 2. Nelle "U.I.E. non idonee a usi urbanistici", quando non interessate da provvedimenti di cui al punto 5 dell'art. 6.11 del PTCP, non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni esterne al territorio urbanizzato ad esclusione di:
 - a) nuove infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti non diversamente localizzabili;
 - nuove infrastrutture e impianti non compresi nella lettera a), riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
 - d) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - e) nuovi fabbricati e manufatti che non comportano carico antropico.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prescritta dall'Autorità di bacino. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 2 sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che, in relazione ai risultati della verifica, si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

- 3. Nelle medesime U.I.E. di cui al punto 2, sui fabbricati e infrastrutture esistenti possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, soltanto:
 - a) interventi di manutenzione e restauro;
 - b) interventi di recupero;
 - c) modesti ampliamenti (v.);
 - d) cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti.

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) è subordinata a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio" prodotta dall'Autorità di bacino.

4. Il Comune, in relazione ai risultati della verifica della pericolosità e del rischio di cui ai punti 2 e 3, può adottare un provvedimento di zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo le zone di cui al punto 1 dell'art. 2.23. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione.

- 5. L' Autorità di Bacino può adottare modifiche alla classificazione delle aree di cui al punto 1, secondo la procedura indicata al punto 3 dell'art. 6.11 del PTCP.
- 6. Nelle "U.I.E. da sottoporre a verifica", l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica esterne al territorio urbanizzato nonché la realizzazione di nuove infrastrutture o impianti sono subordinate a specifiche analisi da eseguirsi secondo la "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio", prescritta dall'Autorità di bacino, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente punto 2.

Il Comune, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, può adottare un provvedimento di zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso, secondo le zone di cui al punto 2 dell'art. 2.23. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le relative procedure di legge.

- 7. Nelle "U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici", rappresentate nella tav. 2.2, l'approvazione di piani urbanistici attuativi, le nuove previsioni di trasformazione urbanistica nonché la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 8.
- 8. Nelle U.I.E. di cui al precedente punto 7 il Comune, in sede di di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede approvazione di piani urbanistici attuativi, può provvedere a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note. Il Comune, in caso di presenza di tali elementi, può applicare le disposizioni previste dal precedente punto 6.
- 9. Il Comune, in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede approvazione di piani urbanistici attuativi, può provvedere a definire fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi alluvionali e delle scarpate rocciose non cartografate nelle tavole di Piano, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico. Tali fasce di inedificabilità sono da assoggettare alle norme e limitazioni d'uso definite nell'art. 2.23.

L'estensione di tali fasce di inedificabilità è definita sulla base del dissesto in atto o potenziale, degli elementi di pericolosità puntuali presenti, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati e della interferenza tra la dinamica idraulica e l'assetto geomorfologico.

Il provvedimento urbanistico che contiene l'individuazione di tali fasce di inedificabilità è adottato secondo le procedure di legge e, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino, alla Comunità montana e alla Provincia entro 60 giorni dall'adozione

Art. 2.23 Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

1. Finalità specifiche e individuazione. Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana, il PSC perimetra e norma l' area in cui gli insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto. L'area perimetrata è individuata e suddivisa nella tav. 2.2 del PSC con un numero progressivo che fa riferimento alla corrispondente Scheda n. 33; la scheda è quella prodotta dall'Autorità di Bacino del Reno nel Piano Stralcio per l' Assetto Idrogelogico "zonizzazione aree a rischio". Le medesime zone sono classificate come aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) di cui all'art. 2.24

Le perimetrazioni di cui al primo punto comprendono la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di pericolosità:

- zona 1 area in dissesto:
- zona 2 omissis
- zona 3 area di possibile influenza del dissesto;
- zona 4 area da sottoporre a verifica;
- zona 5 omissis.

La progettazione degli interventi in queste aree deve fare riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede di cui al primo punto facenti parte degli elaborati dei Piani-Stralcio.

L'Autorità di Bacino può adottare modifiche alla perimetrazione delle aree di cui al punto 1 e alla loro suddivisione in zone a diverso grado di pericolosità, secondo la procedura indicata dal PTCP al punto 3 dell'art. 6.11.

2. *Interventi ammissibili per la zona 1*. Nella zona 1 - area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture.

Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti:

- a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
- b) interventi di demolizione senza ricostruzione:
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, impianti, manufatti e infrastrutture esistenti, nonché le opere imposte per l'adeguamento a normative vigenti;
- d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio Regionale;
- e) interventi necessari per l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili;

- f) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- g) opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001:
- h) tagli di utilizzazione o di diradamento del soprassuolo forestale utili ad alleggerire il peso gravante sul corpo franoso.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico dal PSC o di pregio storico-culturale e testimoniale dal RUE sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che determini diminuzione del carico urbanistico.

3. Interventi ammissibili per la zona 3. Nella zona 3 - area di possibile influenza del dissesto - all'esterno del territorio urbanizzato non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, impianti o infrastrutture, salvo quanto consentito ai sensi di quanto di seguito riportato.

Nella medesima zona 3, oltre agli interventi ammessi per la zona 1, possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti:

- a) modesti ampliamenti degli edifici esistenti;
- b) infrastrutture e impianti al servizio degli insediamenti esistenti;
- nuove infrastrutture e impianti riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;
- e) interventi sulle aree i cui piani urbanistici attuativi siano vigenti da prima del 27 giugno 2001;
- opere i cui provvedimenti abilitativi siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
- g) nuovi edifici che non comportano aumento del carico antropico.

I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) del punto precedente sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

4. Disposizioni per la zona 4. Nella zona 4 - area da sottoporre a verifica -, in assenza del provvedimento di cui al punto 3 dell'articolo 6.5 del PTCP, si applica il punto 3 del presente articolo.

Nella medesima zona eventuali previsioni del POC sono subordinate a verifiche di stabilità dell'area secondo la "Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana" prodotta dall'Autorità di bacino. In tali casi l' Amministrazione Comunale o gli Enti competenti verificano e definiscono, attraverso specifiche indagini geognostiche e adeguati sistemi di monitoraggio, le caratteristiche geometriche del corpo di frana e lo stato di attività. Al termine di un significativo periodo di monitoraggio deve essere redatta una relazione geologico-tecnica comprendente l'analisi dello stato di attività del fenomeno di dissesto, la verifica di stabilità dell'area e gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di instabilità. L'Amministrazione Comunale, sulla base dell'esito delle indagini di cui sopra, dovrà adottare un provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area, comprensivo di specifiche norme e limitazioni d'uso correlate al grado di stabilità e/o allo stato di attività strumentalmente rilevato, secondo le zone 1, 2, 3 e 5 di cui ai punti precedenti. L'Amministrazione Comunale dovrà inviare alla Autorità di Bacino, alla Comunità Montana e alla Provincia il provvedimento, completo della relativa documentazione tecnica, entro 30 giorni dalla sua adozione; qualora il provvedimento assuma i contenuti di una variante allo strumento urbanistico vigente, ne seguono le relative procedure di legge.

- 5. Norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi. Nelle zone 1, 3 e 4 nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi su aree, infrastrutture, impianti, edifici e manufatti sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
- d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti;
- e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

- 6. *Norme per usi agroforestali.* Nelle zone 1, 3 e 4 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:
- a) regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti;
- sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o subsuperficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a Rete Natura 2000 o ad Aree protette;
- opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
- d) scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto;
- e) viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo
 di almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere
 prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento
 superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la
 rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale
 canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato
 all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio,
 l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso;
- f) incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3;
- g) viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,50 m;

- siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale;
- i) aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.

Nelle zone 1, 3 e 4, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:

- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate, dagli Enti competenti in relazione al vincolo idrogeologico (RDL 3267/23) o in relazione agli eventuali provvedimenti di tutela adottati in riferimento alla specifica area, sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:
 - le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto;
 - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.
- b) omissis
- c) nelle zone 1 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento:
- d) nella zona 3 sono ammessi tutti i tipi di colture previe adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al punto 6, lett. a).

Art. 2.24 Aree a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 e R4

- 1. Finalità specifiche e individuazione. Al fine della limitazione e riduzione del rischio da frana, le aree dei bacini montani non ricadenti nelle perimetrazioni di cui all'articolo 2.23, sono articolate nella tav. 2.2 del PSC in Unità Idromorfologiche Elementari a diverso grado di rischio come segue:
 - a rischio molto elevato (R4),
 - a rischio elevato (R3),
 - a rischio medio (R2),
 - a rischio moderato (R1).

- 2. Il Comune, gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili possono verificare lo stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza riportati negli elaborati dei piani e compresi nelle U.I.E. classificate a rischio moderato (R1), a rischio medio (R2) nonché nelle porzioni di U.I.E. classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) non incluse nelle perimetrazioni di cui all'art. 6.2 del PTCP. Gli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili possono attuare tale verifica in fase di progettazione preliminare di interventi che riguardino tali elementi, esclusi quelli di manutenzione. In ogni caso il Comune può attuare tale verifica in sede di adozione di varianti che introducano nuove previsioni urbanistiche, o in sede di approvazione di piani urbanistici attuativi.
- 3. Gli Enti di cui sopra provvedono ad accertare le condizioni di interferenza in atto o potenziale tra i fenomeni di dissesto e gli elementi a rischio sulla base di specifiche indagini che dovranno riguardare le intere U.I.E. o i versanti interessati secondo la "Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1" prodotta dall'Autorità di bacino e a trasmetterle, entro 60 giorni dalla loro redazione, al Comune, alla Comunità Montana e all'Autorità di Bacino.
- 4. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni per interventi sugli elementi a rischio valuta la coerenza dei progetti con il risultato delle analisi.
- 5. L'Autorità di Bacino stessa può adottare modifiche alla classificazione delle aree di cui al punto 1, secondo la procedura indicata al punto 3 dell'art. 6.11 del PTCP.

TITOLO 3 - ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO: QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

AZIONI STRATEGICHE PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Art. 3.1 Unità di Paesaggio

- 1. Le Unità di Paesaggio (UdP) sono le porzioni territoriali coerenti in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.
- 2. Il presente Piano individua 3 UdP di rilievo sovracomunale che interessano il territorio dell'Associazione Valle dell'Idice:
 - UdP n.4 della "Pianura orientale",
 - UdP n.5 della "Pianura della conurbazione bolognese",
 - UdP n.7 della "Collina bolognese".

Nella Relazione illustrativa è compresa la descrizione delle caratteristiche delle tre Unità di paesaggio e delle tipologie di beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici che le caratterizzano; nella Relazione è inoltre esposta un'articolazione di ciascuna delle tre Unità in Sotto-Unità distinguibili per specifici aspetti.

3. Le Unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per tutti gli strumenti di pianificazione comunale, generale e settoriale, e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di perseguire una gestione coerente delle diverse politiche e azioni dell'Amministrazione con gli obiettivi del presente Piano.

Art. 3.2 Linee portanti della valorizzazione ambientale e itinerari di fruizione

- 1. Il PSC individua nella Tav. 1e 3 e descrive nella Relazione illustrativa il sistema di linee portanti, spazi e itinerari per la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e storico-culturali alla scala territoriale sovracomunale e comunale.
- 2. A livello del territorio dell'intera Associazione, si individuano quali linee portanti primarie della valorizzazione e della fruizione ambientale il Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei calanchi dell'Abbadessa e la dorsale del Torrente Idice, alla quale si innestano e si affiancano le dorsali secondarie costituite dagli altri corsi d'acqua principali: Savena, Zena e Quaderna.

- Alle dorsali ambientali di cui al secondo punto è attribuita una pluralità di funzioni:
 - di integrazione tra i diversi tipi di risorse (naturalistiche, storico-culturali, paesaggistiche) e tra le differenti modalità di valorizzazione;
 - di strutture fondamentali di riferimento per la creazione di itinerari di fruizione (escursionistici, ciclo-pedonali, equitabili);
 - di strutture portanti primarie della rete ecologica;
 - di catalizzatore per la progettualità locale, pubblica e privata, volta allo sviluppo di attività economiche, servizi e attrezzature per il tempo libero e il turismo.
- 4. Il PSC del comune di Ozzano indirizza in particolare:
 - alla valorizzazione del Parco regionale, e in specifico alla qualificazione degli itinerari di connessione fra le aree residenziali del capoluogo e le entrate al Parco;
 - alla valorizzazione delle aree archeologiche di Claterna e di S.Pietro, attraverso la promozione di forme strutturate di fruizione;
 - alla valorizzazione del Rio Centonara che attraversa il capoluogo come elemento ambientale e paesaggistico connettivo fra le aree urbane vecchie e nuove a sud e a nord della Via Emilia.

Tali indirizzi saranno da sviluppare attraverso la pianificazione operativa, le politiche settoriali, la progettualità pubblica, gli strumenti di comunicazione e promozione del territorio.

- 5. Il Piano Operativo Comunale costituisce la sede per l'elaborazione e l'integrazione dei progetti pubblici e privati per la valorizzazione turistica-ricreativa e culturale di singole porzioni del territorio comunale e/o di singoli sistemi di risorse naturali e culturali, specificandone le fonti di finanziamento e valutandone le correlazioni con gli altri programmi di iniziativa pubblica e privata.
- 6. Nella Tav. 3 del PSC sono individuati in termini ideogrammatici i principali percorsi naturalistici esistenti o da realizzare, e i principali percorsi extraurbani ciclopedonali ovvero equitabili (ippovie) esistenti o da realizzare

Art. 3.3 Consolidamento e sviluppo della rete ecologica

- 1. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità del territorio.
- 2. Il PSC identifica nella Tav. 1 la propria proposta riguardo alla struttura portante della rete ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme.
- 3. Nella Tav. 3 si individuano inoltre, sulla base sia del Quadro conoscitivo che di specifiche scelte progettuali:

- i nodi esistenti della rete,
- il corridoio principale costituito dal Quaderna e dalle sue aree golenali;
- i corridoi locali rappresentati dal Rio Centonara,
- gli habitat che presentano parziali caratteri di naturalità e le aree da rinaturalizzare, al fine di potenziarne e ampliarne la valenza ecologica;
- i corridoi ecologici di progetto da realizzare attraverso le fasce di ambientazione del passante Autostradale Nord;
- la posizione orientativa in cui progettare e realizzare alcuni ulteriori collegamenti ecologici locali in senso est-ovest
- gli ulteriori elementi minuti (filari di alberature, piantate, siepi a latifoglie, maceri e altri piccoli specchi d'acqua) che possono costituire gli elementi di base per la progettazione degli interventi di potenziamento e raffittimento della rete locale. Il Comune si riserva di integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione allo sviluppo di specifici studi sulla consistenza delle risorse ecologiche ovvero progetti di formazione o consolidamento di corridoi ecologici.
- 4. Quando i corridoi ecologici esistenti o da realizzare corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo e fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente Titolo II, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
- 5. Per le porzioni di territorio comunale interessate dalla perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, che ricadono nell'ambito del Parco regionale dei gessi bolognesi e dei calanchi dell'Abbadessa, il Comune contribuisce alla formazione del Piano territoriale del parco e del Piano di gestione e recepisce nel POC gli specifici progetti di intervento per la conservazione e il miglioramento ecologico. Per quanto riguarda la progettazione degli interventi attuativi si rinvia all'applicazione dei criteri e delle soluzioni progettuali esposte nell'allegato 1 al PTCP "Linee-guida per la realizzazione della rete ecologica".
- 6. Il Piano Operativo Comunale costituisce la sede per l'elaborazione e l'integrazione di specifici progetti pubblici e privati per la realizzazione o miglioramento di elementi della rete ecologica.
- 7. Negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività eco-

nomiche ecocompatibili.

- 8. Nei nodi ecologici semplici non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza. Nel nodo complesso costituito dal parco regionale si applicano le disposizioni del Piano Territoriale del Parco.
- 9. Il Comune, attraverso uno specifico Regolamento comunale del verde, disciplina le modalità di gestione degli elementi minuti della rete ecologica e fornisce gli indirizzi per la realizzazione dei nuovi corridoi ecologici, anche facendo riferimento alla Linee-Guida emanate dalla Provincia (di cui all'Allegato 1 della Relazione del PTCP).
- 10. Gli specchi d'acqua esistenti, quali maceri, bacini artificiali e simili, individuati con apposita simbologia nella Tav. 3, costituiscono elementi paesaggistici, testimoniali ed ecologici, pertanto devono essere di norma conservati e sottoposti a regolare manutenzione, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.

Può essere eventualmente ammesso l'interramento esclusivamente per quei maceri che siano ricompresi in zone destinate ad essere urbanizzate, qualora in sede di esame del Piano urbanistico attuativo non appaia possibile e opportuna la conservazione, nonché per i maceri interessati dalla previsione di nuove strade pubbliche o altre opere di pubblica utilità

INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 3.4 Classificazione delle strade

- 1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni. In attesa di tale classificazione, il RUE e il POC devono attenersi in via transitoria alla seguente classificazione stabilita dal PSC.
- Sono autostrade Tipo A l'autostrada A-14.
- 3. Sono strade extraurbane secondarie Tipo C i tratti, esistenti e di progetto, esterni ai centri abitati:
 - delle strade classificate dal PTCP come "Rete regionale di base", ossia la S.S. 9 Via Emilia,
 - delle strade classificate dal PTCP come viabilità extraurbana "di rilievo interprovinciale e provinciale", ossia la S.P.31 Colunga,
 - delle strade classificate dal PTCP come viabilità extraurbana "di rilievo intercomunale", ossia la S.P. 48 Castelli Guelfi, la S.P. 7 Valle dell'Idice la S.P.36 Val di

Zena.

Sono pure da considerare di tipo C le nuove sedi stradali previste dal PSC di cui al seguente art.3.5 punto 2, destinate a costituire potenziamento o sostituzione di tratti delle strade suddette.

- 4. Sono strade extraurbane locali Tipo F tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali esistenti e di progetto al di fuori dei centri abitati.
- 5. Sono strade urbane di quartiere -Tipo E: il tratto interno al centro abitato della sede attuale della S.S. 9
- 6. Sono strade urbane locali Tipo F tutte le restanti strade esistenti e di progetto interne ai centri abitati.

Art. 3.5 Infrastrutture per la mobilità: previsioni progettuali del PSC

- 1. Il PSC recepisce dal PTCP la previsione di realizzare il Passante Autostradale Nord e la complanare all'autostrada A-14 sul lato nord.
- 2. Con riguardo alla rete stradale extraurbana di interesse intercomunale e locale, il PSC prospetta i seguenti interventi di miglioramento e qualificazione:
 - il completamento della circonvallazione di Ozzano sul lato nord;
 - la realizzazione della nuova sede della S.P. 48 dalla S.P. Colunga verso nord in affiancamento al Passante autostradale.
- Per quanto riguarda la viabilità urbana e locale gli orientamenti del PSC sono descritti nella Relazione illustrativa.
- 4. In sede di POC possono essere individuate ulteriori strade di tipo "F" da realizzare.

Art. 3.6 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE

1. Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore di schematizzazione della rete di infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato e la posizione dello stesso, fino alla redazione dei progetti delle singole opere. Fino al momento dell'inserimento di ciascuna specifica previsione nel POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli urbanistici di inedificabilità; sulle aree interessate trovano applicazione le altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito urbanistico in cui ricadono.

2. L'inserimento della previsione di attuazione nel POC, se non è accompagnato da un progetto già approvato, mantiene ancora un valore di schematizzazione e di indicazione di massima nei termini di cui al punto 1, fino all'approvazione del progetto. Con l'inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico di inedificabilità sull'area interessata dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Codice della Strada per tale tipo di strade.

Dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte degli enti competenti, l'approvazione stessa ha effetti di vincolo preordinato all'esproprio riferito alle aree interessate dalla sede stradale e relative pertinenze, oltre che confermare il vincolo di inedificabilità alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.

- 3. Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali. Contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC contestualmente al progetto stesso.
- 4. Il RUE disciplina:
- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle sedi stradali;
- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto del Codice della Strada;
- i requisiti tipologici minimi delle nuove strade urbane da realizzarsi come opere di urbanizzazione;
- i requisiti tipologici minimi dei percorsi pedonali e ciclabili;
- gli interventi relativi ai passi carrai;
- gli interventi relativi agli impianti esistenti per la distribuzione di carburanti per autotrazione e relative funzioni complementari di servizio all'utenza;
- gli interventi relativi alle strade vicinali e private in ambito rurale.
- 5. Con riguardo alla rete stradale di competenza comunale, Il POC contiene il programma delle opere di nuova realizzazione e di ammodernamento e miglioramento da realizzarsi nell'arco della sua validità, ivi comprese le opere di ambientazione e mitigazione, la relativa stima preliminare dei costi e le previsioni di finanziamento; contiene inoltre una stima degli oneri per la manutenzione della rete . Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, il POC recepisce i programmi di intervento degli altri Enti

competenti e provvede alle necessarie armonizzazioni con le opere di competenza comunale.

6. Con riguardo ai comparti di nuova urbanizzazione di cui viene prevista nel POC la progettazione urbanistica attuativa e l'avvio dell'attuazione, il POC può individuare il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC stesso stabilisce se e in quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore vincolante per l'elaborazione del PUA, ovvero valore indicativo di massima.

Art. 3.7 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti

- 1. Fasce di rispetto stradale. Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto al momento dell'adozione del RUE, della classificazione transitoria di cui all'articolo precedente e delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione. Le fasce sono individuate nel RUE in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato il progetto definitivo. La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze prescritte secondo le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dell'art.12.9 del PTCP, ossia:
- m. 80 per la rete autostradale;
- m. 60 per la rete di interesse regionale/nazionale;
- m. 50 per la rete regionale di base;
- m. 40 per le strade di rilievo provinciale e interprovinciale;
- m. 30 per le strade di rilievo intercomunale ;
- m. 20 per le altre strade provinciali e comunali, m. 30 per la nuova 'circonvallazione nord del capoluogo.
- 2. In caso di:
- approvazione della classificazione definitiva della strade da parte degli organi competenti;
- approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati;

entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti.Le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE con determina dirigenziale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

Si modificano inoltre anche le fasce da associare alle stesse nella classificazione acustica comunale oltre che quelle relative al rispetto dei limiti e i limiti stessi da applicare ai sensi del DPR 142/2004.

- 3. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa sovra-ordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
- 4. *Fasce di rispetto ferroviario.* Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto ferroviario, ai sensi dell'art.12.9 del PTCP; esse vanno evidenziate sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dalla più vicina rotaia. Nelle fasce di rispetto ferroviario si applicano le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753 ed al D.M. 03/08/1981. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, può dettare disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili.
- 5. *Elettrodotti e relative distanze di rispetto*. Ai fini della tutela della salute dall'inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici si applicano le disposizioni del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell'Ambiente e del D.PC.M. 8 luglio 2003.

Gli elettrodotti esistenti ad alta tensione sono riportati nel Quadro conoscitivo e nella cartografia del RUE, con una individuazione che, in relazione alla scala cartografica, deve intendersi meramente di massima.

- 6. Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia tutta la rete degli elettrodotti ad alta e media tensione, nonché i nuovi elettrodotti ad alta tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore, ai fini della definizione delle relative fasce di rispetto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 28/05/2008 e successive modificazioni. e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tute-la e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
- 8 Le fasce di rispetto o di riferimento individuate graficamente nelle cartografie del RUE decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia; le modifiche sono

recepite con determina dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante agli strumenti urbanistici.

- 9. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell'obbiettivo di qualità.
- 10. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.
- 11. **Depuratori e relativa fascia di rispetto**. Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia i depuratori comunali e le relative fasce di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; essa costituisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV punto 1.2 della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977. In applicazione della richiamata delibera, l'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridefinire il perimetro della fascia di rispetto per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante al RUE. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.
- 12. *Cimiteri e relativa fascia di rispetto*. Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia i cimiteri e le relative fasce di rispetto cimiteriale di ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti. L'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al RUE. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.
- 13. *Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva*. Nella Tav. Oz-C9.1 a/b del Quadro conoscitivo sono individuati gli impianti esistenti fissi per l'emittenza radio-televisiva. Gli interventi di installazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della LR 30/2000, della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive eventuali modificazioni e integrazioni, e della LR 30/2002, nonché dello specifico piano provinciale di settore (PLERT).
- 14. *Impianti fissi per la telefonia mobile*. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della LR 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n.

1138/2008, e successive eventuali modificazioni e integrazioni e della LR 30/2002. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:

- nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, o su edifici comunque destinati a tali usi;
- sugli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale:
- nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui agli artt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17.

Nel rispetto dei vincoli di cui al precedente capoverso, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile è disciplinata dal RUE in quanto interventi edilizi e da un apposito regolamento tecnico comunale.

- 15. **Gasdotti e relative fasce di rispetto**. Nella cartografia del RUE è indicato il tracciato dei principali gasdotti esistenti e di progetto che interessano il territorio comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni e integrazioni e D.M. del 17/04/2008. Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di tutela vigenti.
- 16. *Canali di bonifica*. Per una fascia della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368 e s. m. e i., al R.D. 25/7/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96, all'art. 16 bis, della LR 19/12/2002, n. 37 e s. m. e i., "Disposizioni regionali in materia di espropri" e al Capo II, Sezione I, della LR 14/04/2004, n°7 e quelle del regolamento di "Polizia Idraulica Consorziale" Delibera C. 2/94/CA.

Alle opere di attraversamento dei canali di bonifica, o che interagiscono con essi, si applicano inoltre le disposizioni contenute nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del Bacino del Reno".

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATI-VO

Art. 4.1 Classificazione del territorio comunale: Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni

- Ai sensi dell'art.28 comma 2 della LR 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. Il territorio urbanizzato è individuato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione, e i singoli lotti interclusi. La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole del PSC in scala 1:10.000.
- 2. Il territorio urbanizzato è individuato come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso di attuazione, e i singoli lotti interclusi. All'interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, il sistema insediativo storico, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti specializzati per attività produttive, le dotazioni territoriali di rilievo urbano e sovracomunale.
- 3. All'interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica, nella Tav. n. 3, gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani e relative nuove dotazioni territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività produttive.
- 4. Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC. Non è considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi, nei termini precisati dall'art.1.8 delle presenti Norme.

DIMENSIONAMENTO PER LE DIVERSE FUNZIONI E DOTAZIONI

Art. 4.2 Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e delle relative funzioni complementari

1. Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo illustrate nella Relazione Illustrativa, il PSC definisce previsioni di sviluppo urbano per un dimensionamento programmato pari a 1.800 alloggi teorici convenzionali(3).

- 2. Rientrano nel dimensionamento di cui al punto 1 in termini di stima di massima, in quanto non precisamente quantificabili:
 - a) le potenzialità insediative realizzabili attraverso il completamento di Piani Urbanistici Attuativi già convenzionati e in corso di attuazione (stimate in circa 440 alloggi convenzionali);
 - b) le potenzialità insediative realizzabili all'interno del territorio urbanizzato attraverso interventi ordinari di completamento o sostituzione negli ambiti urbani consolidati (stimate in circa 20 alloggi convenzionali);
 - c) le potenzialità insediative realizzabili nel territorio rurale attraverso interventi di recupero e riuso di edifici esistenti disciplinati dal RUE (stimate in circa 120 alloggi convenzionali)

Le potenzialità di cui alle presente punto, per circa 580 alloggi teorici complessivi, di norma non programmabili con il POC, sono attuabili sulla base della disciplina degli interventi ordinari che sarà stabilita dal RUE nei limiti di cui al Titolo 5 delle presenti norme.

3. All'interno del dimensionamento complessivo di cui al punto 1, e al netto delle quantità stimate di cui al punto 2, si definisce per differenza un dimensionamento massimo vincolante programmabile attraverso il POC negli ambiti da riqualificare e negli ambiti per nuovi insediamenti urbani; pari convenzionalmente a **85.400 mq di Su** (circa 1.250 alloggi teorici).

L'attuazione di tale quantità di edificazione, espressa in mq di Su, sarà oggetto di monitoraggio in sede di pianificazione operativa e dovrà rispettare i seguenti limiti:

- a) una quota, pari ad almeno **21.000 mq di Su** (circa 300 alloggi teorici), potrà essere attuata esclusivamente attraverso interventi nell'ambito da riqualificare;
- b) la quota restante, pari ad un massimo di **64.400 mq di Su** (circa 920 alloggi teorici) potrà essere attuata attraverso l'urbanizzazione di ambiti per nuovi insediamenti.
- 4. Il dimensionamento di cui al punto 3 si attua, ai sensi del successivo art. 4.6, in parte attraverso l'attribuzione e la realizzazione di diritti edificatori privati, riconosciuti alle proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbana, e in parte attraverso l'utilizzo di diritti edificatori che il PSC pone nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, per pubblica finalità, con particolare riferimento alla realizzazione di edilizia residenziale sociale.

Il parametro di dimensione media che si assume per la definizione dell'alloggio convenzionale è di 70 mq. di Su.

- 5. Per edilizia residenziale sociale (ERS) si intende prioritariamente: alloggi in locazione permanente (o di durata almeno trentennale), di proprietà pubblica o privata, a canone concordato, calmierato o sociale, con procedure di accesso regolate attraverso bandi ad evidenza pubblica. Ciò peraltro non esclude che possa rientrare nelle politiche per l'ERS anche la realizzazione di quote minoritarie di alloggi in affitto con patto di futura vendita o di alloggi per la vendita a prezzo convenzionato.
- 6. Con riferimento al dimensionamento programmabile di cui al punto 3, il PSC assume l'obiettivo che una parte delle residenze sia costituita da ERS, al fine di assicurare un'offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per una politica attiva dell'Amministrazione comunale in materia di accesso alla casa per le fasce sociali più deboli. A tal fine di assume l'obiettivo che sia rappresentato da ERS:
 - almeno il 20% del dimensionamento complessivo programmato attraverso i POC, di cui al punto 3;
 - almeno il 25% della quota di tale dimensionamento che sarà realizzata negli ambiti per nuovi insediamenti.
- 7. Il POC stabilisce le tipologie specifiche di edilizia sociale da realizzare, tenendo conto di valutazioni aggiornate sulle caratteristiche della domanda, privilegiando la realizzazione di edilizia, pubblica o privata, in locazione permanente o a lungo termine, a canone sociale, concordato o comunque calmierato, e secondariamente altre forme quali ad esempio la locazione con patto di futura vendita e l'edilizia convenzionata per la vendita.

Art. 4.3 Dimensionamento, criteri di attuazione e obiettivi specifici in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi

- 1. **Popolazione di riferimento e dotazione obiettivo per la popolazione**. Il PSC, sulla base delle analisi e considerazioni sviluppate nella Relazione generale, assume i seguenti valori di riferimento per il dimensionamento complessivo delle dotazioni riferite alla popolazione:
 - popolazione di riferimento al momento dell'elaborazione del PSC: pari a quella anagrafica al 31-12-2007, ossia circa 11.980 abitanti;
 - popolazione residente teorica dei tre Comuni dell'Associazione Valle Idice all'orizzonte temporale di riferimento del PSC (anno 2022): in caso di piena attuazione dello sviluppo residenziale programmato: 58.000 abitanti;.
 - popolazione residente teorica di Ozzano all'orizzonte temporale di riferimento del PSC (anno 2022): in caso di piena attuazione dello sviluppo residenziale programmato: circa 14.900 abitanti.
- 2. In materia di aree per attrezzature e spazi collettivi per la popolazione, rispetto

alla dotazione pro-capite di aree attuate, attualmente pari a 48,8 mq.⁴ per abitante; il PSC assume l'obiettivo di mantenere tale dotazione pro-capite (49 mq/ab) in rapporto alla popolazione prevista all'orizzonte temporale di riferimento.

- 3. Pur senza escludere il ricorso alle procedure di esproprio ove occorra, si prevede di ottenere le ulteriori aree per dotazioni che si renderanno necessarie essenzialmente attraverso l'attribuzione a tali aree di diritti edificatori, alle condizioni e nei limiti stabiliti al successivo art. 4.6, ed il trasferimento di tali diritti edificatori negli ambiti per nuovi insediamenti, con la conseguente acquisizione gratuita delle aree nell'ambito dell'attuazione di tali ambiti.
- 4. **Programmazione dello sviluppo delle dotazioni**. Il POC, con riferimento all'arco temporale della propria validità, definisce un programma di sviluppo delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi e definisce nel rispetto degli obblighi di legge gli obiettivi di dotazioni da perseguire con riferimento ai diversi tipi di servizi, per mantenere la dotazione quantitativa di cui al punto precedente ed aumentarne gli aspetti qualitativi: distribuzione per tipologia di servizio, accessibilità, efficacia della localizzazione rispetto all'utenza, qualità del servizio offerto.

Nella definizione di tali obiettivi, il POC formula un'articolazione e differenziazione delle dotazioni obiettivo, attenendosi in ogni caso, per ciascun ambito di intervento, al rispetto della dotazione minima inderogabile di legge pari a 30 mq./ab.:

- 5. Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:
- delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
- dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all'art. A-23 della LR 20/2000;
- delle aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all'interno delle fasce di pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B, C, D ed E, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque piovane;
- delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, salvo che siano destinate a parcheggi;
- delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna delle funzioni elencate all'art. A-24 comma 2 della LR 20/2000;

Vedi Quadro conoscitivo – Fascicolo C.Rel - cap. C.5.2.1.

- delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.

Tali aree possono viceversa essere considerare dotazioni ecologiche.

- 6. Ai fini dello sviluppo equilibrato delle dotazioni e del raggiungimento degli obiettivi, il POC:
 - verifica lo stato dei servizi e delle aree pubbliche in ciascuna località o porzione urbana, in termini quantitativi e qualitativi e individua le principali esigenze;
 - sulla base dello stato dei servizi, definisce, per ciascun intervento di nuova urbanizzazione o di riqualificazione urbana che si intende mettere in attuazione, il tipo di attrezzature e servizi pubblici da realizzare da parte dei soggetti attuatori, l'eventuale quantità di aree da cedere anche al di sopra dei valori minimi di cui al punto seguente, nonché, ove occorra, la localizzazione di tali aree (orientativa o vincolante, a seconda delle esigenze, a discrezione del POC stesso);
 - individua gli eventuali ulteriori interventi (acquisizione o esproprio di aree, sistemazione di aree, realizzazione di attrezzature....) da attuarsi direttamente da parte del Comune nell'arco di validità del POC stesso, la relativa quantificazione di spesa di massima e le previsioni di finanziamento.
- 7. Concorso alla realizzazione delle dotazioni: direttive al RUE e al POC. Per tutti gli interventi edilizi il RUE e il POC, ciascuno con riguardo agli interventi di propria competenza, stabiliscono a carico dei soggetti attuatori l'onere della realizzazione e cessione al Comune di una quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi, anche ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 2. Tale quantità potrà essere articolata in relazione ai tipi di ambiti, ai tipi di interventi e ai tipi d'uso. In ogni caso, tenuto conto che il limite minimo inderogabile fissato dalla LR20/2000 in 30 mq./ab. e considerando che l'abitante teorico corrisponda mediamente a 30 mq. di Su, negli ambiti per nuovi insediamenti la quantità di dotazioni per ogni ambito non potrà comunque essere inferiore a 100 mq. ogni 100 mq. di Su.
- 8. Sono esenti da tale onere i soli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico, nonché gli interventi nell'ambito di PUA già approvati al momento dell'adozione del PSC, per i quali valgono i relativi obblighi di convenzione.
- 9. In applicazione dell'art. A-26 comma 7 lettere a) e c), della LR 20/2000, il RUE stabilisce i casi e le condizioni in cui l'onere di cui al presente articolo può essere monetizzato, nei limiti degli interventi edilizi disciplinati dal RUE stesso.
- 10. Negli interventi programmati dal POC ricadenti negli ambiti per nuovi insediamenti e negli ambiti da riqualificare tali quantità minime devono essere effettivamente realizzate e cedute, non potendo essere monetizzate. E' compito del POC stabilire inoltre, per ogni intervento o comparto, la quota di aree da sistemare a parcheggio

pubblico e la quota da sistemare a verde pubblico ovvero da destinare ad altri tipi di servizi. Qualora siano previsti nel POC interventi ricadenti nel centro storico o negli ambiti consolidati, il POC stesso stabilisce gli eventuali casi di possibile monetizzazione parziale o totale

- 11. Qualora il POC stabilisca, per determinati comparti, la cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi in misura superiore a 100 mq. ogni 100 mq. di Su la convenzione del PUA dovrà prevedere la cessione gratuita di tali quantità eccedenti, con l'onere della loro sistemazione che sarà determinato dal POC.
- 12. Gli oneri introitati in forma monetaria ai sensi del presente articolo sono finalizzati alla manutenzione delle dotazioni preesistenti e alla realizzazione di nuove dotazioni da parte del Comune secondo la programmazione prevista dal POC.
- 13. Le aree cedute per attrezzature o spazi collettivi sono edificabili per servizi pubblici e la loro Su è considerata aggiuntiva rispetto alla capacità insediativa massima prevista nel POC per il comparto attuativo di cui fanno parte.
- 14. **Obiettivi specifici da perseguire nei POC**. Facendo riferimento alla Relazione per l'illustrazione degli obiettivi specifici del PSC in materia di adeguamento e miglioramento delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, si richiamano qui in termini sintetici gli obiettivi più rilevanti da perseguire:
 - nell'ambito dello sviluppo del capoluogo verso nord, acquisizione delle aree ove possa essere realizzabile un nuovo plesso scolastico per scuola elementare e media:
 - completamento del parco urbano nella zona intermedia fra il capoluogo e Tolara;
 - integrazione delle dotazioni di base nella località di Maggio con un'area a verde e parcheggio pubblico;
 - realizzazione dei servizi utili alla fruizione dell'area archeologica di Claterna.
- 15. **Nuovo cimitero intercomunale Ozzano San Lazzaro**. Il Comune di Ozzano individua, di concerto con il Comune di San Lazzaro di Savena, l'orientamento a programmare la realizzazione di un nuovo cimitero di carattere intercomunale, individuando nelle tavole 1 e 3 un'area in una localizzazione idonea in prossimità del confine fra i due comuni e agevolmente accessibile da entrambi i capoluoghi.

L'intervento, da programmare attraverso i rispettivi POC, dovrà essere regolamentato in uno specifico Accordo Territoriale mediante:

- valutazione puntuale della proposta;
- sostenibilità della stessa. In particolare, ai fini della tutela delle acque sotterranee l'ambito cimiteriale non dovrà interessare la zona 'A' come definita nel Piano di Tutela delle Acque (PTA);

- regolamentazione delle fasi di gestione e attuazione.

Tale Accordo dovrà prevedere inoltre adeguate misure relative all'accessibilità su mezzi pubblici e privati.

Art. 4.4 Dotazioni ecologico-ambientali

- 1. Contribuiscono alle dotazioni ecologico-ambientali del territorio:
 - le fasce di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 2.3;
 - le fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.4;
 - le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 2.6, con particolare riferimento a quelle lungo i corsi d'acqua;
 - le fasce di attenzione degli elettrodotti esistenti, i corridoi di fattibilità degli elettrodotti di progetto e le fasce di rispetto delle emittenti radio-televisive, ai fini del contenimento e riduzione dei bersagli esposti ad inquinamento elettromagnetico;
 - le fasce di rispetto dei depuratori e le fasce di rispetto dei cimiteri, individuate nella Tav. 2, ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione;
 - le fasce di rispetto stradale e ferroviario, ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici;
 - le aree urbane a verde pubblico e a verde privato, ai fini del mantenimento di standard di qualità ambientale degli insediamenti urbani e del contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo urbano;
 - le opere e le aree necessarie al rispetto delle prestazioni ambientali prescritte per i nuovi insediamenti stabilite nel successivo art. 5.8.
- 2. Per quanto riguarda gli ambiti per nuovi insediamenti per residenza e servizi e i nuovi ambiti specializzati per attività produttive, il PSC stabilisce standard minimi di permeabilità del suolo rispetto alla superficie territoriale da rispettare nei piani attuativi, ai fini dello sviluppo delle dotazioni ecologiche; tali standard sono definiti, rispettivamente, nei successivi articoli 5.6, e 5.7.
- 3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità del PSC, attraverso la specifica modalità di sistemazione a verde delle aree pertinenziali stabilita in sede di POC, per ciascun specifico comparto attuativo, e di RUE.

Art. 4.5 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni

1. Il PSC definisce gli ambiti massimi di localizzazione e il dimensionamento delle previsioni per nuovi insediamenti specializzati per attività produttive secondarie e ter-

ziarie sulla base di una programmazione dell'offerta definita in forma associata fra i Comuni dell'Associazione Valle dell'Idice, tenendo conto delle disposizioni del PTCP:

- 2. In base a tale programmazione sovracomunale sancita da uno specifico Accordo territoriale, sono individuati in comune di Ozzano:
 - a) l'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "di sviluppo" di Ponte Rizzoli, di cui promuovere la realizzazione per le prestazioni e la qualificazione di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA). Per l'ambito strategico di Ponte Rizzoli, l'Accordo Territoriale prevede e precisa i termini di una prima fase di sviluppo, che è già in avanzato stato di progettazione. Le successive fasi di sviluppo saranno concordate nel tempo e definite attraverso successive integrazioni/aggiornamenti dell'Accordo Territoriale;
 - a) l'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "consolidato" di Ozzano-Tolara, di cui promuovere la qualificazione e l'integrazione strettamente finalizzata a rispondere alle esigenze di ampliamento o trasferimento di aziende già insediante nel territorio dei comuni dell'Associazione Valle dell'Idice;
 - b) alcuni ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale, da consolidare nella loro dimensione attuale o programmata in corso di attuazione e/o da riconvertire sulla base delle previsioni del Piano del commercio provinciale (POIC);
- 3. Il PSC individua l'ambito ove è insediato uno stabilimento a rischio di incidente rilevante (RIR). Nel territorio comunale non si individuano ambiti idonei all'insediamento di nuovi stabilimenti RIR.
- 4. Il dimensionamento degli ambiti specializzati per attività produttive nel PSC è il seguente:
 - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di Ponte Rizzoli, attuato o in corso di attuazione (ASP_A, ASP_AN1.1) per una ST di 1.185.000 mg circa;
 - ambiti di potenziale ampliamento dell'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale di Ponte Rizzoli (ASP_AN2.n) per una ST massima potenziale di 218.500 mg circa;
 - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di Ozzano-Tolara, attuato o in corso di attuazione (ASP_B) per una ST di 648.000 mq circa;
 - ambito di potenziale ampliamento dell'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale di Ozzano Tolara (ASP_BN2.1) per una ST massima potenziale di 100.000 mg circa;
 - ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale, attuati o in corso di attuazione di rilievo comunale (ASP_C, ASP_C1 e ASP_C2) per una ST di 142.600 mq circa
- 5. Per quanto riguarda le attività commerciali di rilievo sovracomunale, il PSC assume e fa proprie le determinazioni del Piano Operativo degli Insediamenti Commer-

ciali (POIC) della Provincia, pertanto il RUE e il POC, per quanto di competenza di ciascuno ne assumeranno le determinazioni e la relativa normativa. Oltre che negli ambiti specializzati, una quota di nuove superfici per attività commerciali di vicinato e di medio piccola dimensione e per attività artigianali compatibili, di servizio e terziarie potrà essere realizzata in forma distribuita negli ambiti da riqualificare e nel tessuto residenziale degli ambiti per nuovi insediamenti urbani.

- 6. Attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti produttivi. Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi secondari negli ambiti specializzati per attività produttive la dotazione obiettivo di aree per attrezzature e spazi collettivi, è assunta pari al 15% della superficie territoriale interessata. Per quanto riguarda i nuovi insediamenti commerciali, terziari e turistici la dotazione obiettivo è pari a 100 mq. ogni 100 mq. di nuova superficie che verrà edificata o ridestinata a tali usi.
- 7. Poiché al momento dell'elaborazione del PSC risultano attuate, o in corso di attuazione sulla base di convenzioni urbanistiche approvate, aree per attrezzature e spazi collettivi ricomprese negli ambiti specializzati per attività produttive per circa 101.000 mq, questa dotazione rappresenta circa il 5% della ST degli ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso di attuazione, il PSC assume l'obiettivo di incrementare tale dotazione per avvicinare l'obiettivo di cui al punto 6.
- 8. **Programmazione dello sviluppo delle dotazioni**. Il POC, con riferimento all'arco temporale della propria validità, formula una previsione di sviluppo delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi riferiti alle attività produttive e definisce gli obiettivi di dotazioni da perseguire con riferimento ai diversi tipi di servizi.

Nella definizione di tali dotazioni-obiettivo, il POC formula un'articolazione e differenziazione delle dotazioni obiettivo di cui al precedente punto 6, attenendosi in linea di massima ai seguenti indirizzi orientativi, pur potendo discostarsene motivatamente:

- negli insediamenti produttivi secondari: il 5% della superficie territoriale sistemato a parcheggi pubblici e il 10% della superficie territoriale sistemato a verde;
- per le dotazioni riferite agli insediamenti produttivi terziari: 40 mq. ogni 100 mq. di superficie edificata per parcheggi pubblici e 60 mq. ogni 100 mq. sistemato a verde
- 9. Concorso alla realizzazione delle dotazioni nel caso di nuovi ambiti specializzati per attività produttive. Per la realizzazione di insediamenti produttivi secondari nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive il RUE e il POC stabiliscono a carico dei soggetti attuatori la realizzazione e cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi
 - nella misura minima del 15% della superficie territoriale interessata

dall'intervento per gli insediamenti produttivi secondari;

- nella misura minima di 100 mq. ogni 100 mq. di SC edificata per gli insediamenti produttivi terziari (commerciali, direzionali, ricettivi o assimilabili).

E' compito del POC stabilire, anche differenziando per ciascun intervento:

- la quantità minima di tali aree pubbliche di cui ai punti precedenti, che dovrà essere sistemata a parcheggi e verde pubblico;
- le caratteristiche e funzioni della sistemazione di ulteriori aree a verde attrezzato fruibile oppure con alberature ad alto fusto in funzione della mitigazione dell'impatto paesaggistico, o ancora in funzione ecologica.

Art. 4.5bis Concertazione della Pianificazione Operativa a livello sovracomunale

- 1. Ai fini della concertazione della Pianificazione Operativa a livello sovracomunale, l'adozione dei POC dovrà essere preceduta da:
 - l'illustrazione dei contenuti del POC in fase di redazione per una valutazione preventiva nell'ambito dell'Ufficio di Piano Associato, con particolare riferimento al dimensionamento e alle dotazioni di servizi e infrastrutture relative allo sviluppo insediativo programmato nell'arco temporale di validità dello strumento;
 - una deliberazione della conferenza dei Sindaci della "Valle dell'Idice" per l'approvazione dei contenuti di interesse di associazione del POC in funzione della valutazione di cui sopra;

CRITERI PEREQUATIVI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PSC

Art. 4.6 Perequazione urbanistica e indici perequativi

- 1. Il PSC, in applicazione dell'art. 7 della LR 20/2000, attua la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse, in forma di 'diritti edificatori', e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.
- 2. L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma soltanto le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi.
- 3. In applicazione del principio di perequazione urbanistica, tutti gli interventi privati programmati nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere di pubblica utilità aggiuntive rispetto alle urbanizzazioni pertinenti all'intervento stesso, in misura proporzionata alla valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori attributi dal POC.
- 4. I diritti edificatori esprimono la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di una determinata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione urbana o sia ceduta al Comune. I diritti edificatori non sono assegnati dal PSC, che si limita a definire potenzialità massime di trasformazione; essi vengono assegnati dal POC, sulla base dell'effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da effettuare; essi diventano quindi effettivi solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detta area e sono attuabili esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento dei diritti edificatori dall'area alla cui proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa la loro trasformazione in effettiva edificazione.
- 5. Ai fini dell'equità di trattamento delle proprietà coinvolte, il PSC prevede l' attribuzione di diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto. I diritti edificatori si intendono sempre assegnabili in misura proporzionale alle proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri di riferimento (indici perequativi: IP) e criteri definiti dal PSC nei commi seguenti e preci-

sati in sede di POC.

- 6. Indici perequativi (IP). L'entità dei diritti edificatori assegnabili dal POC per unità di superficie (IP), è definita secondo i criteri che seguono in relazione alle seguenti casistiche di condizioni di fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area edificata o non edificata) e di diritto (presenza di vincoli all'utilizzazione derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da piani sovraordinati al PSC, preesistenza di una condizione di edificabilità ai sensi del PRG previgente):
- a) Aree libere esterne al territorio urbano: si intendono le aree libere al contorno del territorio urbanizzato, in linea di massima agricole: Indice perequativo IP: da 0,07 a 0,10 mq/mq di Su; a questo indice si potrà aggiungere in capo al privato una ulteriore quota di edificazione, nella misura minima di un altro 0,01 mq/mq, vincolata alla realizzazione di edilizia convenzionata. Si potrà prevedere un incremento del suddetto IP nel caso di conferma di aree con potenzialità edificatorie più alte già assegnate dal previgente PRG.
- b) Piccole aree libere residuali interne al perimetro del territorio urbanizzato o piccole aree marginali immediatamente esterne ad esso: si intendono aree di limitata dimensione, interne al tessuto urbano ancora non utilizzate per usi urbani (né facenti parte di previsioni in corso di attuazione dei PRG vigenti), ovvero immediatamente esterne al perimetro del TU, e che per ciò stesso si giovano già, in generale, di un maggiore valore posizionale rispetto alle aree periurbane agricole: Indice perequativo IP: da 0,10 a 0,14 mq/mq di Su; si potrà prevedere un incremento dell'IP nel caso di conferma di aree con potenzialità edificatorie più alte già assegnate dal previgente PRG o già destinate a servizi pubblici dal PRG vigente.
- c) Aree non urbane, non vocate all'urbanizzazione, ma utilizzabili esclusivamente per parchi urbani e territoriali e altre attrezzature pubbliche Indice perequativo IP: da 0,02 a 0,05 mg/mg di Su.
- d) Aree del tipo a) o b) o c) soggette a vincoli sovraordinati di inedificabilità: vincoli derivanti da leggi o piani sovraordinati e non indennizzabili, di cui al punto 8. Le aree interessate da questi vincoli, ancorché inedificabili di per se stesse, possono essere ugualmente ricomprese entro ambiti perequati, potendo comunque avere utilizzazioni funzionali all'insediamento come parchi urbani, parcheggi, strade, dotazioni ecologiche, aree a verde, aree scoperte pertinenziali: in tal caso partecipano del meccanismo perequativo.
 - Indice perequativo IP: valori ridotti della metà rispetto ai valori di cui alle precedenti lettere a), b) e c)

- e) Aree entro ambiti edificati da riqualificare e/o da trasformare e sostituire, attraverso complessive operazioni di sostituzione e ristrutturazione urbanistica: si intendono le aree edificate facenti parte del tessuto urbano esistente nelle quali sono possibili interventi di completa o parziale sostituzione sia edilizia che funzionale (di norma: aree industriali dismesse o di prevista dismissione).

 Per tali ambiti si prevede un IP costituito dalla somma di due componenti: una quota proporzionata alla superficie fondiaria da trasformare (orientativamente fra 0,12 e 0,15 mq/mq), e una quota proporzionata alla Su esistente da demolire (orientativamente fra 0,25 e 0,50 mq/mq).
- 7. **Diritti Edificatori Supplementari.** In sede di formazione di POC, al fine di conseguire particolari obiettivi strategici del PSC in riferimento alla 'Città Pubblica', ossia il sistema delle dotazioni territoriali pubbliche e sociali di interresse per la collettività ivi compresa l'edilizia residenziale sociale (ERS) l' Amministrazione si riserva eventualmente la possibilità di assegnare una quota di edificabilità supplementare oltre a quella attribuita con gli Indici Perequativi di cui al precedente comma 6.

Il Diritto Edificatorio Supplementare non modifica il dimensionamento del PSC, né la capacità insediativa massima di ciascun ambito e le condizioni e i limiti di intervento indicati dal PSC e dalla Valsat.

Il Diritto Edificatorio Supplementare è finalizzato ad incentivare e favorire:

- il trasferimento di edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire,
- la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS),
- la qualità ambientale, edilizia e architettonica degli interventi oggetto di trasformazione urbanistica.

Il POC nel caso – oltreché quantificare il Diritto Edificatorio Supplementare - potrà stabilire ulteriori obiettivi strategici per la realizzazione dei quali potrà essere utilizzato il Diritto Edificatorio Supplementare in aggiunta all' Indice Perequativo di cui al comma 6.

- 8. Laddove al punto 6 il PSC stabilisce un intervallo di valori di IP, è demandata al POC la precisazione del valore dell'indice perequativo, fermo restando che, in ciascun POC, a tutte le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate da trasformazioni e che ricadano nella medesima casistica, deve essere attribuito lo stesso valore dell'indice perequativo.
- 9. Per "aree interessate da vincoli sostanziali all'edificabilità derivanti da disposizioni sovraordinate al PSC" si intendono le aree ricadenti:

- nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, di cui all'art. 3.7, punto 7;
- nelle fasce di rispetto dei gasdotti, di cui all'art. 3.7, punto 15;
- nelle fasce di rispetto dei depuratori, di cui all'art. 3.7, punto 11;
- nelle fasce di rispetto cimiteriale, di cui all'art. 3.7, punto 12;
- negli alvei attivi di cui all'art. 2.2;
- nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 2.3
- nelle fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.4;
- nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 2.8;
- nelle zone di tutela naturalistica di cui all'art. 2.5;
- nel sistema delle aree forestali di cui all'art. 2.7;
- nelle aree di interesse archeologico di cui all'art. 2.12 comma 2 lettere a), b) e c).
- 10. L'entità dei diritti edificatori come definita al punto 6 si riferisce ad un'utilizzazione degli stessi per destinazioni d'uso residenziali, ovvero per attività commerciali, di servizio e terziarie compatibili con la residenza. Nel caso in cui dei diritti edificatori vengano trasferiti in ambito specializzato per attività produttive (per realizzare destinazioni d'uso previste in detti ambiti) l'entità dei diritti edificatori trasferiti è aumentata moltiplicandola per 2.
- 11. Diritti edificatori in relazione ad edifici preesistenti. Qualora negli ambiti per nuovi insediamenti che vengano ricompresi in un comparto di attuazione, siano legittimamente presenti edifici, il PUA, anche in applicazione di eventuali specifiche disposizioni del POC, può prevederne:
 - a) la conservazione e recupero per destinazioni d'uso private compatibili con le disposizioni relative all'ambito in cui ricadono;
 - b) la demolizione, con adeguato recupero dell'area del sedime;
 - c) la cessione al Comune, nello stato in cui gli edifici si trovano, insieme alle aree su cui sorgono, ai fini del loro riutilizzo per finalità di pubblica utilità; questa terza possibilità è subordinata a specifica indicazione in tal senso contenuta nel POC, ovvero all'accettazione del Comune, da manifestarsi in sede di approvazione del PUA.

Nel caso di cui alla lettera a) la superficie fondiaria assegnata dal PUA a tali edifici non genera diritti edificatori. Nei casi di cui alle lettere b) e c), ai diritti edificatori riconosciuti alla proprietà del suolo nei termini di cui al punto 6 precedente si sommano ulteriori diritti edificatori proporzionati alla Su degli edifici demoliti o ceduti al Comune, nei termini seguenti:

- nel caso di edifici ad uso abitativo o di edifici rurali promiscui, in condizioni abitabili: 100% della Su dell'edificio realizzata attraverso regolare titolo abilitativo, e

70% della Su legittimata attraverso sanatoria ai sensi di legge;

- nel caso di edifici ad uso abitativo, in condizioni non abitabili: 50% della Su dell'edificio;
- nel caso di edifici ad uso diverso da quello abitativo, in condizioni usabili: 60% della Su dell'edificio realizzata attraverso regolare titolo abilitativo, e 40% della Su legittimata attraverso sanatoria ai sensi di legge;
- nel caso di edifici ad uso diverso da quello abitativo, in condizioni non usabili: 30% della Sue dell'edificio.

La sussistenza di condizioni effettive di abitabilità o usabilità viene stabilita al momento dell'inserimento dell'immobile nel POC.

Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano negli ambiti da riqualificare.

- 12. In tutti e tre i casi di cui al punto precedente, la Su legittimamente in essere che venga conservata, ovvero la Su derivante dai diritti edificatori riconosciuti alla proprietà degli edifici che vengano demoliti o ceduti al Comune, in quanto preesistente, non va computata nel dimensionamento massimo previsto dal PSC nel precedente art. 4.2 e dal POC per lo specifico comparto di attuazione.
- 13. I diritti edificatori non esauriscono il dimensionamento del Piano stabilito all'art. 4.2 punto 3 con riguardo alle previsioni di sviluppo urbano. Nel dimensionamento del Piano è compresa una quota di edificabilità riservata all'Amministrazione Comunale per pubbliche finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, da localizzarsi negli ambiti per nuovi insediamenti o negli ambiti da riqualificare, in aggiunta ai diritti edificatori riconosciuti alle proprietà dei suoli.

Art. 4.7 Modalità di attuazione del PSC

1. Gli interventi di trasformazione, di tutela, di valorizzazione, di organizzazione ed infrastrutturazione del territorio in coerenza con gli obiettivi del PSC da realizzarsi nell'arco temporale di un quinquennio sono individuati dal Piano Operativo Comunale (POC) e sono da questo disciplinati nel rispetto delle disposizioni di tipo generale del RUE, in quanto applicabili.

Trascorso l'arco temporale di cinque anni, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate nei termini di cui all'art. 30 della L.R. 20/2000, ovvero quelle per le quali non siano stati rispettati da parte dei soggetti attuatori gli impegni assunti in specifici accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000.

Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità cessano

se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC

- 2. Il POC è predisposto in conformità al PSC e non ne può modificare i contenuti. Il POC disciplina inoltre le modalità attuative degli interventi programmati, prevedendo l'obbligo di preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, pubblico o privato, ovvero, nel caso siano stati sufficientemente precisati nel POC stesso gli interventi da effettuare e nel caso di interventi non complessi e di ridotta portata, procedure di attuazione diretta, attraverso il rilascio del permesso di costruire accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
- 3. L'attuazione degli interventi edilizi ordinari non programmati dal POC avviene nel rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina gli interventi edilizi nel sistema insediativo storico, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già attuati, nel territorio rurale. Il RUE inoltre disciplina gli interventi ordinari ammissibili in via transitoria sugli edifici ricadenti negli ambiti da riqualificare, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani, nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive di cui non sia programmata l'attuazione nel POC, ovvero in attesa dell'attuazione delle trasformazioni previste dal POC. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza obbligo di preventiva approvazione di un PUA; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di intervento per i quali il permesso di costruire è condizionato alla sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
- 4. Il RUE disciplina le procedure di presentazione e rilascio dei titoli abilitativi e di presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari accompagnati da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

5. II POC:

- a) contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati un Documento Programmatico per la Qualità Urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;b) individua le aree ricadenti negli ambiti urbani suscettibili di riqualificazione o trasformazione e negli ambiti urbanizzabili (di cui agli artt. 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7) da interessare con interventi di trasformazione urbanistica;c) individua le aree che l'Amministrazione comunale intende acquisire per finalità pubbliche attraverso il meccanismo della perequazione urbanistica, anche eventualmente ricadenti in altri tipi di ambiti;
- d) contiene una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all' attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad at-

tuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di Edilizia Residenziale Sociale;

- contiene l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dall' art. 4.2 commi 5, 6 e 7 definisce il perimetro e l'estensione di ciascun comparto delle presenti norme;f) di attuazione, anche a forma di 'arcipelago', da attuare con un unico PUA, ovvero definisce le regole e le condizioni per la costituzione di comparti ad arcipelago, anche comprendenti aree di cui alla lettera b) se opportuno;q) per ciascun comparto stabilisce le linee-guida dell'assetto urbanistico da realizzare, la capacità insediativa da realizzare, le destinazioni d'uso previste, anche in forma di quote percentuali massime e minime per ciascuna destinazione d'uso o gruppo di destinazioni d'uso, l'estensione massima della superficie fondiaria pertinenziale all'edificazione e il correlato obbligo di cessione al Comune delle restanti aree; h) per ciascun comparto, descrive le principali caratteristiche fisico-morfologiche, sociali ed economiche degli interventi da realizzare e individua graficamente lo schema di massima della viabilità e dei percorsi ciclabili per il collegamento con le reti esterne esistenti o previste,, le porzioni ove concentrare la nuova edificazione, le aree da sistemare e cedere al Comune come attrezzature e spazi collettivi, la specifica funzione a cui tali aree vanno destinate, le dotazioni ecologiche e ambientali da realizzare, nonché, eventualmente, l'individuazione degli edifici preesistenti da conservare o da demolidefinisce il livello di cogenza delle individuazioni grafiche di cui alla lettera precedente ovvero i limiti di ammissibilità di eventuali scostamenti in sede di definisce le condizioni di infrastrutturazione e di sostenibilità ambientale a cui l'attuazione degli interventi è subordinata e le opere di infrastrutturazione, o di mitigazione o compensazione degli effetti, da realizzarsi a carico, in tutto o in parte, dei soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della LR 20/2000;m) dua gli eventuali ulteriori interventi particolari ricadenti nei centri storici, negli ambiti consolidati o nel territorio rurale da attuare nel suo periodo di validità.
- 6. La capacità insediativa da realizzare in ciascun comparto, o porzione di ambito posta in attuazione, è stabilita dal POC secondo valori di densità edilizia (UT) urbanisticamente appropriati al contesto specifico, nel rispetto della capacità insediativa massima e delle altre prescrizioni specifiche stabilite nelle norme del successivo Titolo V e delle condizioni e limitazioni stabilite nella scheda specifica di ValSAT.
- 7. L'indice di densità edilizia stabilito dal POC potrà essere costituito dalla sommatoria:
 - a) dei diritti edificatori spettanti alla proprietà del suolo di tutte le aree facenti parte del comparto, di cui definisce l'entità entro i limiti di cui al precedente art. 4.6;
 - b) degli eventuali ulteriori diritti edificatori spettanti alla proprietà di edifici preesistenti compresi nel comparto, ai sensi dell'art. 4.6 punto 10;
 - c) degli eventuali ulteriori diritti edificatori spettanti alla proprietà di altre aree che l'Amministrazione comunale è interessata ad acquisire gratuitamente attribuendogli un diritto edificatorio da trasferire;
 - della quota aggiuntiva di diritti edificatori nella disponibilità dell'Amministrazione

comunale da collocare nel comparto per pubbliche finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale.

- 8. In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti o in ambiti da riqualificare, sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati diverse da quelle di cui alla lettera b) del punto 5, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente correlate. In tali casi, fermi restando i diritti edificatori spettanti alle prime e la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle seconde, tali quantità possono essere diversamente distribuite nel comparto.
- 9. Per selezionare, tra tutte quelle individuate dal PSC, le aree nelle quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni, interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o di riqualificazione e per formare i comparti da attuarsi con un unico PUA, il Comune può attivare procedure concorsuali di evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e le prestazioni definite dal PSC. Al concorso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed impegni, i proprietari degli immobili interessabili da trasformazioni urbanistiche ai sensi del PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.
- 10. Il POC contiene inoltre un piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici, per un orizzonte temporale quinquennale. A tal fine contiene:
 - l'indicazione degli obiettivi e delle prestazioni da raggiungere in materia di offerta di servizi pubblici e di pubblica utilità;
 - l'indicazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale;
 - l'indicazione delle opere pubbliche da realizzarsi, quale strumento di indirizzo e coordinamento per il Programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali o regionali;
 - ove siano già disponibili i progetti definitivi delle opere pubbliche, l'individuazione delle eventuali aree interessate da vincoli espropriativi e l'elenco delle rispettive proprietà (LR 37/2002);
 - l'indicazione degli interventi o azioni da realizzare in materia di erogazione di servizi pubblici, anche in correlazione e coordinamento con i programmi e gli investimenti delle aziende erogatrici di pubblici servizi;
 - la stima degli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale dalle opere e interventi di cui sopra, al netto degli oneri che potranno essere messi a carico di soggetti privati ovvero di altri Enti o società pubbliche, e la stima delle risorse finanziarie e delle fonti finanziarie con cui farvi fronte.

- 11. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:
 - dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della LR 5 luglio 1999, n. 14;
 - dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.

Le previsioni del POC che si riferiscono alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della L.R. 20/2000.

Art. 4.8 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti

- 1. Negli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, di cui agli artt. 5.6 e 5.7, gli interventi devono assicurare le prestazioni di cui ai punti seguenti, finalizzate alla qualità ambientale degli insediamenti. A tal fine il PUA, o il permesso di costruire ove il POC consenta questa procedura, deve essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui ai punti che seguono. Le disposizioni di cui ai punti seguenti, salvo il punto 9, si applicano inoltre anche agli interventi di trasformazione urbana nell'ambito da riqualificare AR di cui all'art. 5.3. e negli ambiti ANS_B, di cui all'art. 5.5.
- 2. Efficienza energetica e contenimento dell'emissione di gas-serra. Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere a recuperare il più possibile in forma 'passiva' l'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente il corretto orientamento degli edifici e l'attenta integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico impiantistico. A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente:caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.; direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti;
- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti; gli alberi sul sito o adiacenti (posizione, specie, dimensioni e condizioni);

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà essere indirizzato a:

- favorire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale sia disponibile anche nella stagione invernale:
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/ raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.
- 3. In sede di PUA, ai sensi della L.R. 26/2004 art. 5, deve essere valutato, attraverso uno specifico studio di fattibilità la possibilità di supplire almeno in parte al fabbisogno energetico del nuovo insediamento con impiego di fonti energetiche rinnovabili o altre fonti disponibili che consentano il contenimento dell'emissione di gas-serra (es. con impianti di cogenerazione).
- 4. **Acustica**. Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite dalla Zonizzazione Acustica e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in quanto applicabili. Qualora i livello di rumore atteso nell'insediamento non rispetti le soglie di cui sopra, il PUA, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tali da garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle soglie suddette. A questo fine deve essere prodotta un'indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata e al contorno. Le opere necessarie per il rispetto delle soglie di clima acustico sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria.

La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali è da considerare soluzione accettabile per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico prescritte, unicamente in mancanza di altre soluzioni progettuali fattibili nel caso di risanamento di situazioni preesistenti, di interventi di trasformazione urbana o di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici preesistenti, mentre non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili.

5. *Inquinamento luminoso*. Ciascun intervento, in relazione agli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve rispettare le disposizioni finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, in partico-

lare in conformità alle norme e procedure di cui alla LR 29-09-2003, n. 19, "Norme in materia di Riduzione dell'Inquinamento luminoso e di Risparmio Energetico" e della rispettiva Direttiva Regionale di cui all'atto G.R. 2263/29/12/05 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Sicurezza dal punto di vista geotecnico. Ciascun intervento deve rispettare le condizioni e limitazioni d'uso indicate negli elaborati geologici e idrogeologici che compongono il Quadro Conoscitivo del PSC (B.REL - Relazione, B.ALL.1 - Schede delle colonne litologiche per la sismica della pianura, B.ALL.2 – Schede delle Frane e delle Sorgenti, As.B.1.1 - Carta geo-litologica - scala 1:25000, Oz.B.1.2a/b - Carta idrogeologica - scala 1:10000, Oz.B.1.3a/b - Carta delle criticità territoriali - scala 1:10000, Oz.B.1.4a/b - Zonizzazione sismica - scala 1:10000, Oz.B.1.5.REL - Relazione Geologica - Microzonazione Sismica, Oz.B.1.6a - Microzonazione sismica- scala 1:5000) e il capitolo 3.3.3 della Relazione illustrativa del PSC, che sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme. Il POC, stabilisce l'assetto fisico-morfologico del suolo e dell'edificazione e gli interventi attuabili, nelle aree degli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, oltre che in conformità alle considerazioni contenute nelle schede di ambito contenute nella VALSAT, anche mediante adeguata analisi geologica finalizzata alla definizione del giudizio di fattibilità geotecnica delle previsioni urbanistiche, di cui al punto H, del D.M. 11/03/1988 e con i contenuti di cui alla circolare regionale 1288/83, alla L.R. n. 19 del 2008 ed all' atto di indirizzo regionali per l'applicazione della LR 19/2008 – di cui alla Delibera di Giunta 121/2010 approvata il 01/02/2010, nonché l'approfondimento riguardo agli eventuali fattori locali di amplificazione sismica secondo le disposizioni vigenti.

Il PUA o il progetto di intervento devono essere accompagnati da modellazione geologica e modellazione geotecnica ai sensi di legge e delle disposizioni del RUE.

7. **Smaltimento e depurazione dei reflui**. Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 2.6bis, per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, deve essere prevista in ogni caso la separazione delle acque nere dalle acque bianche, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di accumulo per le acque bianche; il sistema maggiore deve prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque, piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale dell'intervento. Dalla superficie territoriale è pos-

sibile detrarre le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Le acque nere dovranno essere recapitate nella rete fognaria a mezzo di tubazione dedicata.

8. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, secondo il criterio dell' invarianza idraulica, dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione. Il Comune, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuove la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi; la loro localizzazione dovrà essere precisata in sede di pianificazione operativa; le aree necessarie possono essere individuate come dotazioni ecologiche. Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alle interferenze fra nuove opere previste nel PSC e strutture di bonifica, siano esse di carattere tecnico che ecologico-ambientale, in sede di pianificazione operativa saranno definite le condizioni di reciproca compatibilità sulla base di un'analisi puntuale caso per caso tra i tecnici consorziali e i tecnici comunali.

Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici superficiali una volta che venga effettuata l'eliminazione dei corpi grossolani e la separazione di oli e idrocarburi, nella misura massima perseguibile compatibilmente con lo stato della rete fognaria (esistente o di progetto) e le caratteristiche del corpo idrico ricettore.

Salvo diverse indicazioni del Consorzio della Bonifica Renana, nella progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nei canali di bonifica, dovrà essere considerata in tali canali una quota del pelo libero dell'acqua pari alla massima quota dei cigli di sponda o delle sommità arginali.

- 9. Ciascun nuovo insediamento è attuabile a condizione che sia garantito:
 - che il collettore fognario a cui il nuovo insediamento si allaccia e l'impianto di depurazione a cui il collettore recapita abbiano una capacità adeguata al carico preesistente, maggiorato di quello aggiuntivo derivante dal nuovo insediamento ovvero
 che le opere di adeguamento della capacità dei collettori fognari e dell'impianto di
 depurazione siano previste nel POC e ne sia stato approvato e finanziato il progetto
 definitivo:
 - che siano già stati concordati con l'Autorità idraulica competente i criteri di gestione dei sistemi di raccolta delle acque bianche di cui al precedente comma 8;
 - che l'officiosità dei corpi idrici recettori finali sia adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche prevista tenendo conto dell'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.

- 10. Qualora l'attuazione di un comparto risulti condizionata alla preventiva o contestuale realizzazione di opere idrauliche (ad es. adeguamento di collettori o di scoli idraulici esterni al comparto ovvero di opere di laminazione, ecc.) si deve intendere:
 - che la firma della convenzione del PUA può avvenire quando tali opere di adeguamento sono state appaltate, oppure nel caso che l'onere di tali opere sia assunto in carico dal soggetto attuatore del comparto stesso, sulla base della convenzione stessa:
 - che l'attestazione della conformità edilizia degli edifici realizzati, ai fini dell'agibilità, può avvenire quando tali opere sono state completate e collaudate.
- 11. In sede di elaborazione del POC, nel programmare l'attuazione dei comparti di nuova urbanizzazione, deve essere preventivamente assicurato che le suddette condizioni possano essere rispettate, prevedendo, ove del caso, il coordinamento temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.
- 12. Per tutti gli interventi urbanistici, in sede di rilascio del permesso di costruire è fatto l'obbligo di prevedere la raccolta separata degli scarichi delle acque grigie da quella delle acque nere fino a piè dell'edificio. Qualora il titolare di interventi urbanistici riscontri l'impossibilità tecnica o economica di separare le reti delle acque grigie fino a piè dell'edificio, può richiederne l'esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnica-economica che ne specifichi la motivazione.
- 13. Il Comune nel rilasciare i titoli abilitativi edilizi, promuove il riutilizzo delle acque grigie per usi non potabili, previo trattamento locale che permetta di raggiungere gli standard di qualità per il riutilizzo previsti dal D.M. 185/2003. Al fine di promuovere il riutilizzo delle acque grigie, il Comune potrà prevedere campagne informative sui vantaggi economici ed ambientali di tale pratica.14. *Risparmio idrico*. Negli ambiti per nuovi insediamenti, i Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, la predisposizione di apposite reti di adduzione e distribuzione delle stesse acque all'esterno dell'edifico. Le acque meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate, in alternativa alla fonte acquedottistica, per usi compatibili e comunque non potabili, quali l'irrigazione delle aree verdi pertinenziali e pubbliche, per operazioni di pulizia dei cortili e spazi comuni, lavaggio di piazzali e lavaggi di auto e mezzi (nel caso di attività produttive).

Per tutti gli interventi di Nuova Costruzione (NC), in sede di rilascio del permesso di costruire è fatto l'obbligo di prevedere una doppia rete di approvvigionamento: acqua potabile e acqua non potabile. La rete non potabile dovrà alimentare gli scarichi dei

WC, gli erogatori per l'irrigazione ed altri erogatori di acqua non potabile situati all'interno e all'esterno degli edifici. La rete per l'acqua non potabile potrà essere alimentata con acque grigie depurate (vedi art. 13.2 del PTCP), con acque di pioggia o con altre fonti (acquedotto industriale).

Il RUE specifica, nei requisiti cogenti degli edifici, le caratteristiche tecniche dei sistemi di raccolta e stoccaggio,

Con specifico riferimento agli ambiti produttivi, nei PUA dovranno essere previste (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) soluzioni tecnologiche che massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva. In particolare i nuovi insediamenti produttivi dovranno, a questo fine, prevedere la realizzazione, quando tecnicamente possibile, di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi); in ogni caso dovrà sempre essere previsto il recupero e stoccaggio di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate.

Quando tecnicamente possibile, i nuovi insediamenti produttivi dovranno preferibilmente approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l'irrigazione delle aree a verde pubblico o privato dell'insediamento.

Negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nell'ambito degli Accordi territoriali finalizzati al loro sviluppo e qualificazione, deve essere analizzata l'entità e le caratteristiche dei consumi idrici e valutate le opportunità di risparmio, di riciclo, di riuso in uscita per usi irrigui, lavaggi, ecc., nonché le eventuali opportunità di realizzazione di reti idriche dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per gli usi diversi da quelli civili.

Tutti i sistemi di risparmio idrico che prevedano accumuli di acqua dovranno essere dotati di sistemi tecnologici e/o gestionali atti ad evitare la proliferazione di legionella, come previsto nel punto 3.1 comma 1 della D.G.R. 1115/2008.

Per il progetto dei sistemi di raccolta delle acque piovane si rimanda inoltre agli indirizzi del documento 'Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di Pianura elaborato dall'Autorità di Bacino del Reno.

15. **Bonifica del suolo**. Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente occupate da insediamenti produttivi ovvero depositi di materiali, che comportino una variazione di destinazione d'uso dei suoli e/o immobili da uso arti-

gianale/industriale ad uso residenziale o terziario o a servizi o a verde, in sede di pianificazione operativa deve essere accertato, attraverso una preliminare indagine geoambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, il livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un'areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. In sede di approvazione del PUA devono essere assicurate le necessarie garanzie per l'adeguato svolgimento delle operazioni di bonifica.

- 16. *Mobilità sostenibile.* I piani attuativi devono prevedere, quali opere di urbanizzazione primaria, una rete di percorsi ciclabili, preferibilmente in sede propria e distinta rispetto alle carreggiate stradali e ai percorsi pedonali, adeguatamente collegata con la rete dei percorsi esterni preesistenti e dei percorsi di cui il comune abbia programmato l'attuazione, e attentamente progettata per garantire la sicurezza dei diversi utenti, con particolare riguardo alle intersezioni con i percorsi carrabili e quelli pedonali. Il RUE detta le caratteristiche tecniche minime delle piste ciclabili e dei parcheggi e depositi per biciclette.17. *Requisiti tecnici cogenti degli edifici*. Il RUE definisce i requisiti tecnici cogenti degli edifici dando applicazione ai seguenti criteri:
 - a) si assumono i requisiti cogenti come definiti nel Regolamento Edilizio-tipo della Regione Emilia-Romagna e dell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 4/03/08 e s.m.i.;
 - b) per i nuovi edifici, deve essere fissato un livello minimo di prestazione energetica superiore ai valori minimi vigenti alla data di adozione delle presenti norme sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali; in particolare si assume come livello minimo:
 - la classe 'B' per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati, negli interventi di sostituzione e in generale negli interventi edilizi diretti, ossia dove è limitata la possibilità di sfruttare al meglio il fattore orientamento;
 - la classe 'B' per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione con i POC approvati con deliberazione di C.C. n. 64 del 18/11/2010 e con deliberazione di C.C. n. 39 del 16/05/2012;
 - la classe 'A' per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione con i POC approvati successivamente alla variante n.1 del PSC;
- c) i requisiti cogenti come definiti dalla Regione sono integrati con ulteriori disposizioni cogenti riguardo all'uso razionale delle risorse idriche (riduzione del consumo, recupero e riuso delle acque meteoriche).18. Il Comune si impegna a valutare l'inserimento, in sede di RUE o di POC o di altre delibere comunali riguardanti le forme di fiscalità locale, di disposizioni atte ad incentivare nei nuovi edifici e nell'ammodernamento di quelli preesistenti l'applicazione di criteri progettuali rivolti alla bioedilizia, al risparmio e riuso delle risorse e alla produzione locale di energia da fonti

rinnovabili.

TITOLO 5 – ASSETTO STUTTURALE DI PROGETTO: DISPOSIZIONI RI-GUARDANTI I DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO

TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 5.1 Sistema insediativo storico e Centro storico (ACS)

- 1. Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla LR24.3.2000 n.20, il PSC individua e disciplina il Sistema insediativo storico, costituito dai Centri storici, dagli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale e dagli edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale.
- 2. Il PSC tutela l'identità del territorio storico attraverso la ricognizione delle condizioni in essere nel Quadro conoscitivo, le disposizioni di tutela nel PSC e la promozione, attraverso il RUE e il POC, del recupero del patrimonio edilizio, degli spazi inedificati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell'assetto storico del territorio. Il PSC promuove le potenzialità di valorizzazione del sistema insediativo storico anche promuovendo la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo e incentivando il riuso per funzioni coerenti con il valore culturale degli immobili.
- 3. Nelle tavole n.2.1 del PSC sono individuati e perimetrati:
 - il perimetro del centro storico ACS di S. Pietro di Ozzano;
 - gli elementi dell' infrastrutturazione storica del territorio rurale: strade storiche, canali storici, aree caratterizzate dalla permanenza dell'impianto infrastrutturale della centuriazione romana:
 - gli edifici di valore storico-architettonico, che sono elencati all'art.2.13 distinguendo fra quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.42 del 2004, ivi compreso le relative aree di pertinenza tutelate, e gli ulteriori edifici considerati di valore storico dal PSC.
- 4. Gli elementi dell'infrastrutturazione storica sono soggetti alle tutele di cui ai precedenti artt. 2.12 (centuriazione) e 2.16 (viabilità storica e canali storici).

 Gli edifici di valore storico-architettonico sono soggetti alla disciplina urbanistica del tipo di ambito in cui ricadono (centro storico, ambito consolidato, territorio rurale, ecc.); inoltre per ciascuno di essi è definita la relativa categoria di tutela, distinguendo quelli
- soggetti alla categoria del restauro scientifico e quelli soggetti alla categoria del restauro e risanamento conservativo.
- Centro storico di S.Pietro di Ozzano. Per l'ambito ACS di S.Pietro di Ozzano il

PSC e più in dettaglio il POC definiscono obiettivi specifici e politiche di tutela e riqualificazione, attraverso l'integrazione di interventi pubblici e privati, al fine di valorizzare il ruolo del centro storico in termini di offerta di servizi al cittadino, di mantenimento della residenza, di promozione dell'identità storico-culturale del territorio.

- 6. Ai sensi dell'art.A-7 della LR 20/2000, entro l'ambito perimetrato del centro storico sono vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, le rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, architettonica e ambientale degli ambiti storici.
- 7. Il RUE ha il compito di individuare, classificare e disciplinare le modalità di tutela degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, nei limiti delle disposizioni di cui al precedente art. 2.14, e la disciplina particolareggiata degli altri edifici ricadenti entro il perimetro del centro storico (ambiti ACS).
- 8. Per la conservazione e valorizzazione del centro storico e più in generale del sistema insediativo storico, il POC ha il compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire progetti integrati che contemplino interventi di recupero dei manufatti, il ripristino di percorsi storici e degli spazi collettivi, l'inserimento di nuove funzioni che consentano la fruizione dei beni storici, l'informazione culturale. Per tali fini l'Amministrazione può prevedere in sede di POC la sottoscrizione di specifici accordi e convenzioni con soggetti privati.

Art. 5.2 Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati (AUC)

- 1. **Definizione**. Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, nei quali le funzioni prevalenti sono la residenza e i servizi urbani, che presentano un livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi rilevanti di riqualificazione. Gli ambiti urbani consolidati comprendono in larga prevalenza aree già edificate, la relativa trama viaria, le dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, singoli lotti liberi; comprendono inoltre le aree in corso di completamento o ristrutturazione sulla base di piani urbanistici attuativi approvati e vigenti, per nuovi insediamenti con funzioni prevalentemente residenziali e di servizio..
- 2. **Determinazioni del PSC**. All'interno di questi ambiti sono individuati nella Tavola 3:
 - a) **AUC_A**: ambiti consolidati di impianto relativamente recente, di buona o discreta qualità insediativa, caratterizzati da netta prevalenza di funzioni residenziali e, di norma, da una discreta dotazione di spazi pubblici; comprendono inoltre gli ambii

edificati dei centri minori;

- b) AUC_A1: ambiti consolidati caratterizzati da omogeneità di impianto urbanistico e buona dotazione di parcheggi e verde di vicinato in quanto frutto di piani attuativi recenti;
- c) **AUC_B**: ambiti urbani in corso di consolidamento sulla base di Piani Urbanistici Attuativi vigenti;
- d) **AUC_C**: ambiti consolidati eterogenei di centralità urbana e ambiti con parziali limiti di funzionalità urbanistica, da qualificare: comprendono i tessuti edificati di impianto meno recente, fra i quali i principali assi o nodi urbani attorno ai quali si sono sviluppati nel tempo gli abitati e ove sono maggiormente presenti le funzioni complementari alla residenza e l'animazione urbana quali: attività commerciali, pubblici esercizi, attività terziarie e di servizio; comprendono inoltre porzioni che, pur dotate di un sufficiente livello di qualità urbana, presentano alcune carenze strutturali di funzionalità o di dotazioni, quali ad esempio una rete viaria angusta o localizzate carenze di parcheggi o di verde di vicinato.
- 3. **Obiettivi da perseguire**. Il PSC, attraverso il Quadro conoscitivo, la Relazione illustrativa e la ValSAT, individua i fattori di criticità funzionale e ambientale che interessano porzioni degli AUC, le dotazioni esistenti e le relative situazioni di carenza, le particolari problematiche da affrontare per il miglioramento dei livelli di qualità. Il tessuto urbano di questi ambiti può richiedere interventi di manutenzione e adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento o sostituzione di singole unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative modifiche della trama urbana e senza sostanziali incrementi della densità edilizia media.
- 4. Nel territorio urbano consolidato il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e, ove occorra, l'incremento delle dotazioni territoriali;
 - il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano:
 - un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa, che deve restare complessivamente dominante, e le attività economiche e sociali con essa compatibili;
 - il consolidamento e rafforzamento delle funzioni di servizio e commerciali in particolare negli assi urbani degli AUC C;
 - l'ammodernamento e qualificazione del patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista impiantistico, sismico e dell'efficienza energetica, favorendo ed incentivando gli interventi di recupero e di sostituzione, evitando peraltro, in linea di massima, incrementi rilevanti del carico urbanistico in relazione ai livelli di capacità consolidati delle reti infrastrutturali e dei servizi;
 - la valorizzazione dei percorsi di connessione e delle relazioni di intervisibilità fra l'area urbana e le principali risorse ambientali al suo contorno;

- la razionalizzazione della mobilità veicolare attraverso l'allontanamento dei flussi di attraversamento, la gerarchizzazione funzionale della rete stradale, gli interventi rivolti alla sicurezza degli utenti più deboli, la tendenziale riduzione della mobilità a motore nelle aree centrali e negli assi commerciali;
- l'incremento delle dotazioni di parcheggi, pubblici e privati, e del verde di vicinato nelle eventuali situazioni puntuali di carenza;
- gli interventi rivolti a favorire il trasporto pubblico e la mobilità pedonale e in bicicletta, con particolare riferimento ai percorsi che connettono fra loro le scuole, le aree di concentrazione dei servizi pubblici e privati, le fermate del trasporto pubblico.

Per gli assi urbani ove si concentrano le funzioni di servizio complementari alla residenza possono essere favoriti interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, anche con moderati incrementi della densità, purché accompagnati da un incremento e qualificazione degli spazi pubblici.

- 5. **Capacità insediativa**. Negli ambiti urbani consolidati può realizzarsi una modesta capacità insediativa aggiuntiva esclusivamente derivante dal completamento dell'attuazione di PUA approvati e in corso di avanzata realizzazione (AUC_B) per circa 400 alloggi, ovvero da interventi in singoli lotti non attuati di piccola dimensione o da interventi di ampliamento o sostituzione, di entità non quantificabile e comunque trascurabile, o ancora per realizzazione di attrezzature collettive. In termini di stima, non vincolante, si valuta la possibilità di un incremento di carico urbanistico di circa 400 alloggi negli AUC_B e 20 alloggi negli altri ambiti
- 6. **Direttive al RUE: parametri edilizi ed ambientali**. Il RUE definisce un'articolazione dell'ambito in sottoambiti, sulla base delle individuazioni di cui al precedente punto 2, ma anche, ove occorra, delle differenti condizioni di attuazione, differenti densità edilizie medie o diversi mix di funzioni insediate e insediabili, e distingue inoltre il sistema delle aree pubbliche destinate a sedi viarie, a parcheggi, ad attrezzature e spazi collettivi.
- 7. Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili, di recupero, di cambio d'uso, di sostituzione edilizia, nonché eventualmente di ampliamento o nuova costruzione ove opportuno, anche differenziando i parametri edilizi ed ambientali nei diversi sub-ambiti; in particolare il RUE detta disposizioni riguardo alla quote minime di superficie permeabile nel lotto e alla dotazione di verde privato.
- 8. Per le aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione sulla base di PUA approvati prima dell'entrata in vigore del PSC (AUC_A1 e AUC_B), il RUE definisce gli interventi ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni, facendo riferimento, di norma, alla capacità insediativa massima e ai parametri edilizi previsti nel PUA stesso, fatti

salvi gli eventuali interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

- 9. Per le aree pubbliche già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere e per quelle destinate a far parte del demanio pubblico in forza di convenzioni o atti d'obbligo, il RUE definisce i parametri edilizi ed ambientali per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi, prescrivendo in particolare una quota minima di superficie permeabile. Modifiche al sistema delle aree pubbliche e alle relative destinazioni specifiche possono essere approvate in sede di POC.
- 10. **Destinazioni d'uso**. Negli ambiti urbani consolidati le funzioni caratterizzanti sono la residenza e le attività di servizio urbano. In generale e salvo condizioni particolari, si considerano compatibili con la residenza il commercio di vicinato, i pubblici esercizi, le attività commerciali di medio-piccola dimensione, le attività ricettive, le attività terziarie, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le attività artigianali dei servizi. Altre funzioni come l'artigianato produttivo, le attività terziarie a forte concorso di pubblico, le attività ricreative, sportive e di spettacolo sono da considerare compatibili nella misura in cui rientrino in criteri di compatibilità con la funzione residenziale che dovranno essere precisati nel RUE in relazione ai diversi tipi di impatto quali rumore prodotto, traffico generato, presenza di fattori di inquinamento o di rischio ambientale. Le medie strutture di vendita sono ammissibili comunque entro i limiti di quelle definite dal P.O.I.C. come di rilievo comunale
- 11. Il RUE stabilisce le destinazioni d'uso compatibili e le relative condizioni e limiti di compatibilità, anche differenziandole per sub-ambiti, tenendo conto delle individuazioni di cui al precedente punto 2; il RUE può stabilire inoltre quali destinazioni d'uso siano considerate ammissibili solo laddove siano già legittimamente in essere alla data di adozione del PSC.
- 12. Direttive al POC. Il POC può individuare e disciplinare::
 - particolari interventi che per ragioni di pubblica utilità potranno derogare dai parametri edilizi ed ambientali fissati dal RUE;
 - altri particolari interventi che sia opportuno attuare tramite un PUA o assoggettare a specifica convenzione;
 - gli interventi di realizzazione o miglioramento di opere di urbanizzazione o di altre dotazioni infrastrutturali, di attrezzature e spazi collettivi, di servizi pubblici o di uso pubblico e di arredo urbano:
 - eventuali aree da acquisire ad uso pubblico per attrezzature e spazi collettivi, anche attraverso il loro inserimento in comparti attuativi ad arcipelago, l'attribuzione di un diritto edificatorio nei termini di cui al precedente art. 4.6 punto 6 lettera b), e il trasferimento di tale diritto edificatorio in altra parte del comparto.
- 13. In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi

comprendenti sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente correlate; in tali casi, ferme restando la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle prime e i diritti edificatori spettanti alle seconde, tali quantità possono essere diversamente distribuite nel comparto anche in deroga ai parametri di cui al precedente punto 6.

Art. 5.3 Territorio urbanizzato : ambiti da riqualificare (AR)

- 1. **Definizione**. Per ambiti urbani da riqualificare si intendono, ai sensi di legge, le parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità ovvero che necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
- 2. **Determinazioni del PSC**. Il PSC individua un solo ambito di riqualificazione AR per una superficie complessiva di circa mq. 106.000. Nella Relazione illustrativa del PSC sono descritte le caratteristiche dell'ambito e le sue potenzialità e opportunità di trasformazione, gli indirizzi per la sua riqualificazione, con particolare riferimento alla valorizzazione ambientale del percorso del Rio Centonara, alla riduzione delle superfici impermeabilizzate, all'incremento del verde, pubblico o privato, alla valorizzazione del fronte sulla Via Emilia per attività commerciali e terziarie, alla creazione di un nuovo asse di centralità urbana in senso nord-sud.
- 3. *Direttive al POC*. Il POC programma gli interventi di trasformazione urbanistica, da attuarsi attraverso PUA, in linea di massima previa la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000. Il POC stabilisce l'assetto fisico-morfologico di massima del suolo e dell'edificazione e gli interventi attuabili, perseguendo gli obiettivi di qualificazione descritti nel cap. 5 della Relazione illustrativa del PSC, e nel rispetto delle indicazioni e limitazioni contenute nella scheda di VALSAT. La riqualificazione potrà avvenire anche per parti purché il primo intervento o insieme di interventi sia accompagnato da uno schema direttore che definisca le linee guida del nuovo assetto urbanistico da perseguire per l'intero ambito o almeno, distintamente, per l'intera parte a sud del Rio Centonara e per l'intera parte a nord.
- 4. **Direttive al RUE**. Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili in assenza di specifiche previsioni del POC; in particolare, fino al momento della dismissione delle attività produttive in essere, il RUE consente gli interventi necessari alla loro perma-

nenza e al soddisfacimento delle esigenze produttive.

5. Obiettivi, indirizzi e prescrizioni e limiti di capacità insediativa.

Si rinvia alla Relazione del PSC per la descrizione delle potenzialità e opportunità di trasformazione e degli obiettivi specifici da perseguire, e alla specifica scheda di Valsat per l'individuazione dei vincoli, criticità e condizionamenti da rispettare e delle mitigazioni da prevedere.

Le funzioni verso cui orientare la riqualificazione sono quelle della residenza, del commercio (di vicinato e medio-piccole strutture entro i limiti di quelle definite dal P.O.I.C. di rilievo comunale) e delle funzioni terziarie.

La capacità insediativa massima realizzabile nell'ambito potrà essere definita dal POC fra 29.700 e 35.000 mq. di Su, di cui un massimo di 21.000 mq per l'uso residenziale (max 300 alloggi secondo la dimensione media di 70 mq di Su per alloggio).

In particolare deve essere obiettivo del POC quello di ridurre la superficie impermeabilizzata.

Il POC definisce il concorso degli interventi di trasformazione alle dotazioni territoriali, attraverso la cessione di aree e/o la realizzazione di opere di pubblica utilità; a tal fine, ai diritti edificatori attribuiti ai sensi dell'art. 4.6 alle proprietà delle aree che il POC individuerà per programmarne la trasformazione, il POC potrà aggiungere una quota di edificazione aggiuntiva attribuita alla disponibilità dell'Amministrazione comunale per pubblica finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di cui all'art. 4.2 punto 5.

Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive in essere o in attuazione (ASP)

- 1. **Definizione.** Gli ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, commerciali e terziarie, totalmente o prevalentemente edificate o in corso di edificazione sulla base di PUA approvati. Il PSC individua nella Tav. 3:
- a) l'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "di sviluppo" di Ponte Rizzoli, distinguendo le porzioni attuate (ASP_A) e quelle in corso di attuazione (ASP_AN1.1);
- l'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "consolidato" di Ozzano-Tolara (ASP_B);
- c) gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale (ASP_C);

- d) gli ambiti specializzati per attività di ricerca e didattica universitaria (ASPRn);
- e) inoltre gli ambiti specializzati produttivi interclusi nel tessuto urbano potenzialmente suscettibili di futura trasformazione (ANS_B), che sono disciplinati al successivo articolo 5.5.
- 2. **Obiettivi da perseguire**. Negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale;
 - la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti produttivi:
 - la minimizzazione dei rischi antropici, al fine di prevenire gli incidenti connessi a sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra insediamenti produttivi e centri abitati e risorse ambientali;
 - il completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali e lo sviluppo di attività di servizio alle imprese.

Per le porzioni già attuate dell'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "di sviluppo" di Ponte Rizzoli, il PSC persegue l'obiettivo di una progressiva qualificazione nella direzione delle prestazioni di un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata.

- 3. **Destinazioni d'uso**. Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni ammesse sono specificate dal RUE (o dal POC nel caso di interventi soggetti a PUA) per ciascun tipo di ambito fra quelle produttive manifatturiere, di servizio e terziarie, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:
 - è ammissibile il commercio all'ingrosso;
 - per il solo ambito ASP_C2 denominato "ex-Castelli", è ammissibile l'insediamento di strutture commerciali di rilievo sovracomunale entro il "limite di attrattività di livello inferiore" come stabilito dal Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia; le condizioni di sostenibilità dell'insediamento di tali strutture sono quelle definite nel P.O.I.C .della Provincia
 - negli altri ambiti, l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari, è ammissibile entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal P.O.I.C. per le aggregazione commerciali di rilevanza comunale (ossia max 5.000 mq di SV. per ciascun ambito di aggregazione o comparto attuativo);

- l'insediamento di medio-grandi o grandi strutture alimentari non è mai ammesso;
 l'insediamento di medio-piccole strutture alimentari non è ammesso salvo che nelle unità edilizie ove siano già presenti e salvo una struttura nell'ambito ASP-C2;
- il commercio di vicinato non è ammesso, salvo eventuali attività preesistenti, e salvo attività in cui la vendita al dettaglio sia associata alla vendita all'ingrosso per quelle merceologie per le quali ciò è consentito dalla legge;
- sono ammissibili le strutture ricettive;
- la residenza è ammessa esclusivamente nella misura di 1 alloggio per unità edilizia per titolare di attività o custode. Tale possibilità è vincolata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei relativi atti di proprietà, che finalizzi la destinazione residenziale unicamente al custode o al titolare dell'attività.:
- non sono ammesse le attività logistiche di media e grande dimensione come definite nelle Linee Guida in materia approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 65 del 19/09/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- sono ammesse le stazioni ecologiche e le attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali, nonché gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, fatte salve le eventuali opere di mitigazione che si rendano opportune.
- 4. **Capacità insediativa**. Per gli ambiti ASP_A, ASP_B e ASP_C la capacità insediativa per le attività produttive, secondarie e terziarie, si considera sostanzialmente pari a quella esistente, incrementabile solo per quantità non precisabili e comunque trascurabili per interventi di ampliamento o completamento di singoli lotti ancora liberi.

Per l'ambito ASP_AN1.1 la capacità insediativa è quella derivante dall'accordo di programma e dal piano urbanistico attuativo dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA)

Per **l'ambito ASP_C2 'ex-Castelli'** la capacità insediativa massima, corrisponde ad una Su max = 30.730 mq.

Per **l'ambito ASP_C1 'Buton'** la capacità insediativa massima, corrisponde ad un indice massimo UT = 0,35 mq/mq.

Per **l'ambito ASP_C** la capacità insediativa massima, corrisponde ad un indice massimo UF = 0,60 mq/mq

Per **l'ambito ASPR1** la capacità insediativa massima, comprensiva dell'edificato esistente, corrisponde ad un indice massimo UF = 0,30 mg/mg.

5. **Modalità attuative**. Negli ambiti interessati da insediamenti produttivi in essere o in corso di attuazione, gli interventi edilizi ordinari di manutenzione, ampliamento, completamento, sostituzione sono disciplinati dal RUE e avvengono di norma per intervento diretto; è tuttavia possibile prevedere e disciplinare nel POC specifici interventi di trasformazione di particolare rilevanza

Per gli ambiti ASP_C2 "ex-Castelli" e ASP_C1 "Buton – stabilimento RIR" specificamente individuati nella Tav. 3 qualsiasi cambiamento di destinazione d'uso ovvero l'insediamento di attività commerciali è attuabile solo sulla base di specifiche disposizioni del POC ed è soggetto a PUA.

- 6. Parametri edilizi ed ambientali. Fatte salve le aree in corso di edificazione sulla base di PUA approvati, per le quali si applicano i parametri definiti dal rispettivo PUA, quanto meno fino alla scadenza delle relative convenzioni e di preferenza anche in seguito, il RUE stabilisce i parametri edilizi ed ambientali per gli insediamenti produttivi, anche distinguendo le zone a diversa densità media; nel caso di interventi di nuova costruzione, sostituzione o ampliamento i parametri stabiliti dal RUE devono comunque rispettare i seguenti limiti:
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 10% della SF,
 o = SP preesistente se inferiore.

Per l'ambito specializzato per attività di ricerca e didattica universitaria (ASPR1):

- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 35% della ST.
- 7. Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi e nelle aree costituenti dotazioni ecologiche, il RUE disciplina gli interventi di sistemazione a verde, a parcheggi o per servizi definendo i relativi parametri edilizi ed ambientali.
- 8. Nelle unità edilizie a tipologia residenziale e nei complessi di edifici ex-rurali che risultino inglobate negli ambiti specializzati per attività produttive, il RUE può prevedere interventi di cambiamento d'uso e sostituzione edilizia nella direzione dell'omogeneizzazione con le destinazioni d'uso dell'ambito circostante; può inoltre consentire la permanenza e consolidamento di tali presenze purché non si incrementino le condizioni di conflittualità con il contesto produttivo.
- 9. **Stabilimenti RIR**. Non potranno essere realizzate riconversioni di stabilimenti esistenti non RIR in stabilimenti RIR che siano direttamente confinanti con ambiti urbani consolidati o ambiti per nuovi insediamenti urbani.
- 10. Negli ambiti produttivi non rientranti nelle esclusioni di cui al punto precedente, qualora un insediamento già realizzato, per effetto di variazioni intervenute nella normativa vigente, ovvero in relazione a mutazioni dei processi produttivi, rientri nelle tipo-

logie indicate al D.lgs 334/99 e s.m.i., come pure nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio per gli stabilimenti RIR in essere, questi dovranno assicurare, anche attraverso la predisposizione di misure ed opere di mitigazione, che le aree di danno risultino interne al perimetro dello stabilimento o in aree esterne limitrofe costituenti unica proprietà con l'area dello stabilimento RIR, fatto salva la possibilita' di interferire con ambiti rurali. Qualora non siano rispettate le condizioni poste si dovrà operare la delocalizzazione dell'attività in un ambito idoneo.

Gli interventi di cui al presente punto sono da considerarsi interventi di trasformazione di particolare rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità della popolazione e della protezione dell'ambiente, pertanto relativamente agli obblighi di cui all'art 14 D.lgs 334/99 e s.m. e dell'art. A-3 bis della LR 20/00, sono, disciplinati dal POC ovvero con specifica variante al POC.

- 11. Per lo stabilimento RIR esistente alla data di adozione delle presenti norme, che ricade parzialmente nei comuni di Ozzano e S.Lazzaro, il PSC demanda al POC la definizione, ove occorra, di disposizioni specifiche per la protezione degli insediamenti limitrofi e per la mitigazione dei possibili impatti, da attuarsi nell'arco di validità del POC, eventualmente anche attraverso uno specifico Programma di miglioramento ambientale. Il POC specifica gli interventi eventualmente previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini.
- 12. Nel caso di cessazione dell'attività dello stabilimento RIR, la trasformazione dell'insediamento potrà essere programmata in sede di POC previa la concertazione con il Comune di S. Lazzaro e l'approvazione di uno specifico accordo che riguardi congiuntamente le porzioni dell'insediamento ricadenti nei due comuni. La trasformazione potrà essere indirizzata ad un pluralità di funzioni, in particolare terziarie, ma anche produttive purché compatibili con la particolare sensibilità ambientale del contesto in cui si colloca, sia dal punto di vista paesaggistico che della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.

Art. 5.5 Ambiti specializzati per attività produttive potenzialmente suscettibili di trasformazione (ANS B)

1. **Determinazioni del PSC**. Il PSC individua gli ambiti ANS_B come porzioni circoscritte degli ambiti specializzati per attività produttive che si trovano intercluse nel tessuto urbano e che sono potenzialmente suscettibili di futura trasformazione in insediamenti urbani: Gli ambiti ANS_B interessano una ST di circa 61.000 mq. Nella Relazione illustrativa del PSC sono descritte le sue potenzialità e opportunità di trasforma-

zione, gli indirizzi per la sua eventuale riqualificazione, con particolare riferimento di norma alla riduzione delle superfici impermeabilizzate, all'incremento del verde, pubblico o privato.

- 2. **Direttive al RUE**. Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili in assenza di specifiche previsioni del POC; in particolare, fino al momento della dismissione delle attività produttive in essere, il RUE consente gli interventi necessari alla loro permanenza e al soddisfacimento delle esigenze produttive.
- 3. **Direttive al POC**. Qualora le attività produttive siano dimesse, il POC, previa la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può programmare gli interventi di trasformazione urbanistica, da attuarsi attraverso PUA. Il POC stabilisce l'assetto fisico-morfologico di massima del suolo e dell'edificazione e gli interventi attuabili, e nel rispetto delle indicazioni e limitazioni contenute nella scheda di VALSAT. La trasformazione potrà avvenire anche per parti purché il primo intervento o insieme di interventi sia accompagnato da uno schema direttore che definisca le linee guida del nuovo assetto urbanistico da perseguire per l'intero ambito. Le funzioni verso cui orientare la riqualificazione sono quelle della residenza, del commercio di vicinato e delle funzioni terziarie.
- 4. **Capacità insediativa**. Per gli ambiti ANS_B, fino a che mantengano la caratterizzazione di aree produttive, la capacità insediativa si considera sostanzialmente pari a quella esistente. Nel caso di futura trasformazione per funzioni urbane anche residenziali, la capacità insediativa massima realizzabile potrà essere definita dal POC fra 17.000 e 20.000 mq. di Su, di cui non più di 14.000 per residenza (max 200 alloggi).

TERRITORIO URBANIZZABILE

Art. 5.6 Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS_C1.n, C2.n e C3.n)

- 1. **Definizione**. Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono costituiti dalle parti del territorio che potenzialmente potrebbero essere interessati da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuova urbanizzazione, ai fini dell'espansione del tessuto urbano e dell'incremento delle relative dotazioni territoriali e attrezzature e spazi collettivi.
- 2. **Determinazioni del PSC**. Il PSC individua nella Tav. 3 ambiti potenzialmente utilizzabili per nuovi insediamenti urbani per una superficie territoriale complessiva pari a circa 967.000 mq. Fra essi il PSC distingue tre tipologie di aree:
- a) quattro ambiti (ANS_C1.n) che costituiscono la conferma di aree già previste co-

- me edificabili nel PRG pre-vigente, a Ozzano-Tolara, Osteria Nuova, Mercatale e a Ponte Rizzoli;
- due ambiti (ANS_C2.n) potenzialmente urbanizzabili: uno per lo sviluppo urbano del capoluogo verso nord per la residenza e relative dotazioni urbane e servizi ed uno per attività commerciali e di servizio alla stazione SFM;
- c) cinque ambiti (**ANS_C3.n**) potenzialmente urbanizzabili per l'esclusiva o prevalente realizzazione di spazi collettivi, e in particolare di aree a verde urbano (nel capoluogo e in località Maggio).
- 3. **Obiettivi generali**. Negli ambiti per nuovi insediamenti il POC deve perseguire i seguenti obiettivi:
 - lo sviluppo dei centri urbani secondo ordinate addizioni dotate di adeguate urbanizzazioni e servizi e alta qualità ambientale, anche ai fini del miglioramento delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove questi siano carenti;
 - la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo adeguamento della capacità delle reti di urbanizzazione generale;
 - un'equilibrata integrazione nei nuovi insediamenti tra la funzione abitativa, complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive con essa compatibili.
- 4. **Destinazioni d'uso**. Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono destinati prevalentemente alla funzione residenziale. Le altre funzioni ammissibili sono tutte quelle funzioni urbane pubbliche e private che sono complementari e compatibili con la funzione residenziale. Il POC definisce per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota minima e massima di funzioni non residenziali da prevedere nel PUA, quest'ultima potrà essere stabilita entro il valore massimo del 30% della capacità edificatoria del comparto. Non sono ammissibili strutture commerciali medio-grandi e grandi.

L'ambito ANS_C3.1 nel capoluogo potrà essere destinato prevalentemente alla realizzazione di un'ampia area a verde urbano, in particolare lungo il Rio Centonara. Gli ambiti ANS_C3.2 e ANS_C3.3 in località Maggio, ANS_C3.4 nel capoluogo e ANS_C3.5 in località Ponte Rizzoli potranno essere destinati alla realizzazione di attrezzature e spazi collettivi.

5. **Capacità insediativa**. La capacità insediativa massima complessivamente realizzabile negli ambiti per nuovi insediamenti urbani è quella stabilita all'art. 4.2 punto 3. La capacità insediativa massima realizzabile in ciascun ambito è stabilita nel suc-

cessivo punto 11 secondo valori di densità edilizia (UT) urbanisticamente appropriati al contesto specifico, tenendo conto delle condizioni di sostenibilità e limitazioni espresse nella scheda specifica di ValSAT, nonché, per gli ANS_C1.n, tenendo conto delle previgenti disposizioni del PRG. Essa potrà essere costituita in parte da diritti edificatori attribuiti alle proprietà delle aree che il POC individuerà per programmarne l'attuazione, ai sensi dell'art. 4.6, e in parte da quote di edificazione attribuita alla disponibilità dell'Amministrazione comunale per pubblica finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di cui all'art. 4.2 punto 5.

- 6. La realizzazione della capacità insediativa massima complessiva stabilita all'art. 4.2 richiede l'utilizzazione e trasformazione urbanistica soltanto di una parte delle aree ricomprese negli ambiti di cui al presente articolo, la cui utilizzazione urbana deve pertanto intendersi solo potenziale. Il sovradimensionamento dell'offerta di aree urbanizzabili è funzionale a garantire la concorrenzialità nella scelta delle aree e delle modalità realizzative, che saranno oggetto di POC, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità fissate nella ValSat.
- 7 **Modalità di attuazione: direttive al POC**. Gli ambiti per nuovi insediamenti si possono attuare solo nei tempi, nei modi ed alle condizioni stabilite dal POC, il quale, ai sensi dell'art. 4.7:
 - stabilisce quali parti degli ambiti per nuovi insediamenti sono da attuarsi nel periodo della sua validità ed individua i perimetri dei singoli comparti di attuazione, anche 'ad arcipelago', che potranno anche comprendere porzioni di ambiti diversi, ai fini del trasferimento dei relativi diritti edificatori;
 - per ciascun comparto individuato, stabilisce la capacità edificatoria massima complessiva, specificando quella derivante da diritti edificatori attribuiti alle aree del comparto stesso, quella attuabile per trasferimento di ulteriori diritti edificatori privati da altre aree e quella riservata all'Amministrazione comunale per pubbliche finalità. In linea di massima e salvo eccezioni motivate, si ritengono idonei indici di densità territoriale compresi fra 0,25 e 0,35 mg/mg di Su;
 - individua le aree nelle quali concentrare l'effettiva edificazione, anche attraverso trasferimenti di diritti edificatori da area ad area, e le aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi, e stabilisce la quota massima di superficie che può essere destinata a pertinenza privata degli edifici (superficie fondiaria); orientativamente l'UF (calcolato come media sull'insieme delle superfici fondiarie di ciascun PUA) sarà definito fra 0,5 e 0,6 mg/mg e comunque mai inferiore a 0,4 mg./mg;
 - stabilisce la cessione gratuita al Comune di tutta la restante superficie del comparto non destinata alla SF privata, e ne stabilisce l'utilizzo di massima ;

- può individuare le dotazioni territoriali e le opere di mitigazione ambientale che devono essere realizzate, in tutto o in parte, a carico dei soggetti attuatori, ovvero esplicita le prestazioni ambientali da assicurare, ai fini della sostenibilità dell'insediamento;
- può eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria del comparto che potrà essere effettivamente edificata nell'arco di validità del POC stesso.
- 8. La prescrizione di indici fondiari compresi fra 0,5 e 0,6 mq/mq di Su consente di concentrare l'edificazione dei diritti edificatori attribuiti alla proprietà del suolo, comprensiva della propria quota di urbanizzazioni e dotazioni di base, su circa un terzo della ST complessiva del comparto e di ottenere la disponibilità gratuita dei restanti due terzi per pubbliche finalità, fra le quali la possibilità di collocarvi la quota di edificazione aggiuntiva di cui all'art. 4.7 punto 7 lettera d). Per quanto riguarda tale la quota aggiuntiva di edificazione, il POC ne stabilisce le modalità attuative, o attraverso la cessione gratuita al Comune della porzione di comparto su cui realizzarla e la successiva assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica ad operatori disponibili a realizzare interventi secondo definite caratteristiche di pubblica utilità, ovvero concordandone l'attuazione da parte degli stessi soggetti attuatori del comparto, anche in tal caso secondo definite caratteristiche di pubblica utilità a fronte della realizzazione di dotazioni territoriali aggiuntive alle opere di urbanizzazione del comparto.

8bis. In deroga ai due commi precedenti l'ambito ANS_C1.2 in quanto gà oggetto di specifici accordi ex art. 18 LR 20/2000 già sottoscritti e recepiti nel PRG previgente, è attuabile tramite singoli interventi diretti in applicazione degli accordi suddetti ovvero di ulteriori integrazioni e aggiornamenti degli accordi stessi.

- 9. **Contenuti dei PUA.** Ciascun comparto si attua attraverso l'approvazione di un PUA. Il PUA individua:
- a) le superfici fondiarie nelle quali va realizzata la capacità edificatoria prevista dal POC derivante da diritti edificatori attribuiti alle proprietà del comparto;
- le superfici fondiarie, distinte da quelle precedenti, destinate ad ospitare la capacità edificatoria prevista dal POC per successivi trasferimenti di diritti edificatori ovvero attribuita all'Amministrazione comunale;
- c) le superfici destinate ad infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e ad dotazioni territoriali:
- d) le superfici destinate ad attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle quantità minime di cui all'art. 4.3 punto 8 e seguenti, in proporzione alla capacità edificato-

ria complessiva prevista;

e) le superfici destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali.

La convenzione che accompagna il PUA deve prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), ovvero, per le aree di cui alla lettera b), le modalità di utilizzazione sulla base di accordi con i medesimi soggetti attuatori o altri soggetti privati, a fronte del perseguimento diretto o indiretto di pubbliche finalità.

- 10. **Compiti del RUE**. Il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi diretti attuabili sugli eventuali immobili preesistenti in attesa degli interventi di nuova urbanizzazione, nonché quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA, dopo la scadenza della relativa convenzione.
- 11. *Indirizzi e prescrizioni particolari per ciascun ambito.* Si rinvia alla Relazione del PSC per la descrizione delle potenzialità e opportunità di trasformazione e degli obiettivi specifici da perseguire, e alla specifica scheda di Valsat per l'individuazione dei vincoli, criticità e condizionamenti da rispettare e delle mitigazioni da prevedere, scheda che per quanto riguarda le mitigazioni e gli indirizzi per la sostenibilità deve considerarsi parte integrante delle presenti norme.

Di seguito si specifica, per ciascun ambito individuato con numero progressivo, la capacità insediativa massima nonché: le eventuali prescrizioni specifiche a cui il POC e i PUA devono attenersi. La superficie territoriale è meramente indicativa e non vincolante.

ANS C1.1 "Ponte Rizzoli":

- ST = mq. 17.900.
- Capacità insediativa massima: 1.650 mq di Su, pari a circa 24 alloggi medi convenzionali.
- H max orientativa = 3 piani fuori terra.
- Q max = 40% della SF
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = almeno il 35% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici deve essere destinato a verde permeabile.
- Quota max di destinazione residenziale = 100%.

ANS C1.2 "Osteria Nuova":

- ST = mq. 37.600 circa.

- Capacità insediativa massima: 3.800 mq di Su, pari a circa 54 alloggi medi convenzionali.
- altre condizioni attuative specifiche secondo quanto previsto negli specifici accordi ex art. 18 della LR 20/2000.
- H max orientativa = 3 piani fuori terra.
- Q max = 40% della SF
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = almeno il 35% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici deve essere destinato a verde permeabile.
- Quota max di destinazione residenziale = 100%.

ANS_C1.3 "Ozzano-Tolara":

- ST = mq. 28.500 circa.
- Capacità insediativa massima: 3.000 mq di Su, pari a circa 43 alloggi medi convenzionali.
- altre condizioni attuative specifiche secondo quanto previsto nello specifico accordo ex art. 18 della LR 20/2000 già sottoscritto.
- H max orientativa = 3 piani fuori terra.
- Q max = 40% della SF
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = almeno il 35% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici deve essere destinato a verde permeabile..
- Quota max di destinazione residenziale = 100%

ANS C1.4 "Mercatale":

- ST = mq. 19.900 circa.
- Capacità insediativa massima: 3.800 mq di Su, pari a circa 54 alloggi medi convenzionali.
- H max orientativa = 3 piani fuori terra.
- Q max = 40% della SF
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = almeno il 35% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici deve essere destinato a verde permeabile.

Quota max di destinazione residenziale = 100%

ANS_C2.1 "Capoluogo nord":

- ST = mq. 728.000 circa.
- Capacità insediativa teorica sostenibile, considerando un UT medio = 0,25 mq/mq: 182.000 mq di Su, pari a circa 2.600 alloggi medi convenzionali. Capacità insediativa massima effettiva tendo conto dei limiti di dimensionamento del PSC di cui all'art. 4.2 (e nell'ipotesi estrema di non attuazione degli ambiti ANS_C3.n e ANS_B): 66.500 mq di Su, pari a circa 950 alloggi medi convenzionali.
- H max orientativa = 6 piani fuori terra, elevabili a 8 in prossimità della Via Emilia e di Via dello Sport
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 25% della ST.
 - Quota max di destinazione residenziale = 85%.

ANS_C2.2 "Capoluogo stazione SFM":

- ST = mq. 70.000 circa.
- Capacità insediativa massima: 6.000 mq di Su, è ammissibile l'insediamento di strutture commerciali accessibili dalla stazione SFM entro i limiti dimensionali stabiliti dal P.O.I.C. della Provincia.
- H max orientativa = 4 piani fuori terra
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 25% della ST.
 - Quota max di destinazione residenziale = 0%.

ANS_C3.1 "Capoluogo":

- ST = mq. 130.000 circa.
- Capacità insediativa massima: 3.500 mq di Su, pari a circa 50 alloggi medi convenzionali.
- H max orientativa = 6 piani fuori terra.
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 70% della ST.
 - Quota max di destinazione residenziale = 90%.

- L'attuazione può avvenire attraverso il totale o parziale trasferimento nell'ambito ANS_C2.1 "Capoluogo nord" del diritto edificatorio attribuibile alla proprietà del suolo; in caso di inerzia dell'iniziativa privata l'attuazione può avvenire anche per esproprio.
- L' edificazione di tale ambito dovrà avvenire al di fuori dell'area interessata dal Parco e dal Pre Parco; tale area dovrà essere sistemata a verde, nel rispetto delle norme del Parco (PTP) e previo parere di conformità/nulla osta rilasciato dall' Ente Gestore del Parco.

ANS_C3.2 "Maggio":

- ST = mq. 2.300 circa.
- Non è prevista una capacità insediativa in quanto l'ambito può essere destinato esclusivamente alla realizzazione di attrezzature e spazi collettivi a servizio della località di Maggio; l'attuazione può avvenire attraverso il trasferimento nell'ambito ANS_C2.1 "Capoluogo nord" del diritto edificatorio attribuibile alla proprietà del suolo; in caso di inerzia dell'iniziativa privata l'attuazione può avvenire anche per esproprio.

ANS_C3.3 "Maggio":

- ST = mq. 9.000 circa.
- Non è prevista una capacità insediativa in quanto l'ambito può essere destinato esclusivamente alla realizzazione di attrezzature e spazi collettivi a servizio della località di Maggio; l'attuazione può avvenire attraverso il trasferimento nell'ambito ANS_C2.1 "Capoluogo nord" del diritto edificatorio attribuibile alla proprietà del suolo; in caso di inerzia dell'iniziativa privata l'attuazione può avvenire anche per esproprio.

ANS_C3.4 "Capoluogo":

- ST = mq. 19.200 circa.
- Non è prevista una capacità insediativa in quanto l'ambito può essere destinato esclusivamente alla realizzazione di attrezzature e spazi collettivi; l'attuazione può avvenire attraverso il trasferimento nell'ambito ANS_C2.1 "Capoluogo nord" del diritto edificatorio attribuibile alla proprietà del suolo; in caso di inerzia dell'iniziativa privata l'attuazione può avvenire anche per esproprio.

ANS_C3.5 "Ponte Rizzoli":

ST = mq. 2.550 circa;

- Capacità insediativa massima: 300 mq di Su per usi commerciali;
- Quota max di destinazione residenziale = 0%.
- L'attuazione può avvenire attraverso il totale o parziale trasferimento nell'ambito ANS_C2.1 "Capoluogo nord" del diritto edificatorio attribuibile alla proprietà del suolo; in caso di inerzia dell'iniziativa privata l'attuazione può avvenire anche per esproprio..

Art. 5.7 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP_AN2.n, ASP_BN2.1, ASPRN.1 e ASPRN.2)

- 1. **Definizione.** I nuovi ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio destinate ad essere urbanizzate per l'insediamento di attività produttive, secondarie e terziarie.
- 2. **Determinazioni del PSC**. Il PSC individua i seguenti ambiti e direttrici di sviluppo potenzialmente urbanizzabili per attività produttive.
- ambiti potenzialmente urbanizzabili per l'espansione dell'insediamento produttivo di rilievo sovracomunale "di sviluppo" di Ponte Rizzoli che costituiscono la conferma di aree già previste come edificabili nel PRG pre-vigente (ASP_AN2.n), per una superficie territoriale di circa 218.500 mq;
- b) un ambito potenzialmente urbanizzabile per l'espansione dell'insediamento produttivo di rilievo sovracomunale "consolidato" di Ozzano-Tolara (ASP_BN2.1) per una superficie territoriale massima di100.000 mq.;
- c) un ambito potenzialmente urbanizzabile per l'espansione dell'insediamento specializzato per attività di didattica universitaria e ricerca scientifica (ASPRN.1) per una superficie territoriale di circa 490.000 mg;
- d) un ambito potenzialmente urbanizzabile per attività di laboratorio e di ricerca scientifica della fondazione 'IRET' (ASPRN.2) per una superficie territoriale di circa 10.000 mg
- 3. **Sviluppo dell'ambito produttivo di Ponte Rizzoli**. Nello sviluppo dell'ambito produttivo sovracomunale di Ponte Rizzoli il PSC persegue l'obiettivo di un'offerta qualificata di opportunità di sviluppo delle attività economiche al servizio dell' Associazione intercomunale e dell'area vasta bolognese, e nel contempo la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti stessi.

Si richiamano nel loro insieme i contenuti dell'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali sottoscritto in data 20 maggio 2004 dai Comuni dell'Associazione di

Comuni della Valle dell' Idice e dalla Provincia.

Oltre a quanto già previsto nel PRG pre-vigente, il PSC definisce in cartografia in forma ideogrammatica le direttrici individuate come idonee per il futuro sviluppo dell'ambito specializzato per attività produttive. L'effettiva attuazione di futuri sviluppi sarà disciplinata con la sottoscrizione di un nuovo Accordo Territoriale e con procedura di Accordo di programma ovvero di variante al PSC.

Per gli ambiti ASP_AN2.1 che sono costituiti da aree di più ridotta dimensione e costituiscono la conferma di aree edificabili per attività produttive già previste nel PRG vigente, l'obiettivo è quello di contribuire al raggiungimento dei requisiti e delle prestazioni di APEA compatibilmente con l'adeguamento dell'intero ambito produttivo già insediato di cui costituiscono circoscritte integrazioni.

4. **Eventuale ampliamento dell'ambito produttivo di Ozzano-Tolara.** Per l'ambito produttivo sovracomunale "consolidato" di Ozzano-Tolara, il PSC persegue l'obiettivo del consolidamento e qualificazione dell'apparato produttivo in essere.

Nel quadro dell'Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali sottoscritto in data 20 maggio 2004 dai Comuni dell'Associazione di Comuni della Valle dell' Idice e dalla Provincia, l'eventuale programmazione dell'utilizzo di porzioni dell'ambito ASP BN2.1 potrà avvenire sulla base di specifiche esigenze di trasferimento di aziende localizzate in ambito comunale. L' utilizzazione di tali aree di nuova urbanizzazione potrà avvenire con il POC, che dovrà assicurare le condizioni per cui l'insediamento sia riservato esclusivamente ad aziende già attive in comune di Ozzano e/o attualmente insediate in ambiti da riqualificare o che comunque necessitino di ampliamento non realizzabile nella loro sede attuale, e che non siano interessate al trasferimento nell'ambito di sviluppo di Ponte Rizzoli. Tali condizioni saranno assicurate con la sottoscrizione, preliminare all'inserimento di aree ASP_BN2.1 nel POC, di specifici accordi ex-art. 18 della LR 20/2000 con le proprietà dei terreni interessati e con le aziende interessate all'insediamento nei quali ciascuna azienda quantificherà la superficie produttiva richiesta, si impegnerà al trasferimento e motiverà la non disponibilità a trasferirsi a Ponte Rizzoli In sede di inserimento nel POC l'accordo potrà essere sottoscritto anche solo con i proprietari proponenti ma con l'impegno di questi a trasferirne gli obblighi nelle successive fasi attuative alle aziende che intenderanno insediarsi. L'urbanizzazione dell'ambito potrà quindi avvenire per parti, in relazione al maturare di specifiche esigenze e alla sottoscrizione di specifici accordi. In coerenza con la valutazione dell'entità di domanda di ampliamento/trasferimento attualmente stimabile si stabilisce il vincolo che, rispetto all'estensione dell'intero ambito ASP-BN2.1 individuato nella Tav. 3, potrà essere effettivamente posta in programmazione l'urbanizzazione di un massimo di 100.000 mq di ST.

- 5. Sviluppo dell'ambito specializzato per attività di didattica universitaria e ricerca scientifica. Lo sviluppo dell'insediamento per funzioni universitarie, di ricerca e attività complementari, attraverso nuovi interventi negli ambiti ASP_RN.n, potrà avvenire esclusivamente sulla base di specifici accordi con l'Università di Bologna e/o con altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività congruenti con le funzioni dell'ambito stesso.
- 6. **Destinazioni d'uso**. Negli ambiti specializzati per attività produttive ASP_AN2.n e ASP_BN2.n le funzioni ammesse sono specificate nel POC e nei PUA fra quelle produttive manifatturiere, di servizio e terziarie, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:
 - è ammissibile il commercio all'ingrosso, mentre non è ammesso il commercio di vicinato, salvo attività in cui la vendita al dettaglio sia associata alla vendita all'ingrosso per quelle merceologie per le quali ciò è consentito dalla legge;
 - l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari è ammissibile entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal P.O.I.C. per le aggregazione
 commerciali di rilevanza comunale; (ossia max 5.000 mq di SV. per ciascun ambito); l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti alimentari non è
 ammesso
 - sono ammissibili attività ricettive;
 - la residenza può essere ammessa solo in quanto pertinenziale ad attività produttive e nella misura strettamente necessaria a tale funzione pertinenziale; è ammessa inoltre nelle eventuali unità edilizie già destinate legittimamente a residenza all'entrata in vigore delle presenti norme;
 - non sono ammesse le attività logistiche di media e grande dimensione come definite nelle Linee Guida in materia approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 65 del 19/09/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
 - sono ammesse le stazioni ecologiche e le attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali, nonché gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, fatte salve le eventuali opere di mitigazione che si rendano opportune.
- 7. **Modalità attuative e parametri edilizi ed ambientali.** Nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive l'attuazione avviene previa approvazione di un PUA esteso a ciascun comparto di attuazione individuato dal POC; il POC definisce i parametri edilizi e ambientali da rispettare, comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

per l'ambito ASP AN2.1:

- UT max = 0.45 mg/mg;
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 15% della ST. per l' ambito ASP_AN2.2 e ASP_AN2.3:
- UT max = 0.30 mq/mq;
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 20% della ST. per l'ambito ASP_BN2.1:
- ST max = 100.000 mq;
- UT max = 0.30 mg/mg;
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 20% della ST.

Nel caso dell'ambito ASPRN.1 valgono i seguenti limiti:

- UT max = 0.20 mg/mg.
- Fatte salve ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 2.5 e 2.6. SP min = 60% della ST.
- Tutela della fascia limitrofa al Rio Centonara, inserimento nel progetto dei nuovi insediamenti di adeguate opere di mitigazione e necessità di sottoporre i progetti al parere di conformità/nulla osta del Ente Gestore del Parco.
- 8. In particolare i PUA dovranno prevedere percorsi pedonali e ciclabili collegati ai tratti della rete preesistente e finalizzata in particolare a collegare le aree produttive con la stazione ferroviaria e il capoluogo; dovranno contenere specifici approfondimenti progettuali riguardo alla definizione paesaggistica dei margini degli insediamenti rispetto alla campagna e riguardo al contributo dei nuovi insediamenti allo sviluppo della rete ecologica, secondo le indicazioni approvate in sede di Accordo territoriale.
- 9. Si rimanda alle schede di VALSAT per descrizione delle caratteristiche di ciascun ambito, delle condizioni e limiti di sostenibilità per la sua eventuale utilizzazione e delle eventuali opere di mitigazione necessarie.
- 10. Il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi diretti attuabili sugli immobili preesistenti in attesa degli interventi di nuova urbanizzazione e quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA e alla scadenza della relativa convenzione, in tal caso confermando in linea di massima la capacità insediativa massima e i parametri edilizi stabiliti nel PUA.
- 11. **Stabilimenti R.I.R.** Non è ammesso l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidete rilevante (RIR). Qualora un insediamento già realizzato, per effetto di variazio-

ni intervenute nella normativa vigente, ovvero in relazione a mutazioni dei processi produttivi, rientri nelle tipologie indicate al D.lgs 334/99 e s.m.i.,si applicano le disposizioni di cui al punto 10 del precedente art. 5.4.

TERRITORIO RURALE

Art. 5.8 Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione

- 1. Nel territorio rurale il PSC, il RUE e il POC perseguono i seguenti obiettivi:
 - la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
 - la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli
 colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali e con il paesaggio agrario
 storicizzato; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;
 - l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio;
 - la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.3 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
 - la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse Unità di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
 - lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui all'art. 3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici:
 - il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;
 - l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali;

- negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, la salvaguardia delle attività agrosilvo-pastorali ambientalmente sostenibili.
- 2. Il PSC, in applicazione dell'art. A-16 comma 3 della LR 20/2000, articola il territorio rurale in due tipi di ambiti:
 - a) l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. A-19. della LR 20/2000;
 - b) l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico di cui all'art. A-18. della LR 20/2000.
- 3. Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:
 - a) le aree di valore naturale ed ambientale, soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui al Titolo II;
 - b) l'area interessata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS);
 - c) le aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili, ivi compresa l'aviosuperficie;
 - d) i principali impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche (ad es. cimiteri, depuratori, discariche), nonché l'ambito orientativo di possibile localizzazione del nuovo cimitero intercomunale;
 - e) gli elementi della rete ecologica, esistente e di progetto, di cui all'art. 3.3;
 - f) il perimetro del Parco dei gessi bolognesi e dei calanchi dell'Abbadessa, all'interno del quale le disposizioni del RUE e del POC devono comunque rispettare le disposizioni di cui al Piano Territoriale del Parco (PTP);
 - g) nell'ambito di rilievo paesaggistico, gli edifici incongrui che costituiscono elemento di degrado dei valori paesaggistici, di cui incentivare la demolizione.

Art. 5.9 Direttive al RUE e al POC

- 1. Il RUE, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo A-IV dell'Allegato alla LR 20/2000, integrate dalle seguenti direttive, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle relative pertinenze, anche per le funzioni non connesse con l'agricoltura che si considerino compatibili con il contesto rurale, definendone le condizioni di compatibilità; disciplina gli interventi di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, definendone i relativi parametri edilizi ed ambientali, nonché gli interventi ordinari di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di mitigazione ambientale
- 2. Salvo i casi espressamente citati nei punti seguenti del presente articolo, nel

territorio rurale le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti di edifici preesistenti e la loro demolizione e ricostruzione, sono ammesse esclusivamente per le esigenze delle attività agricole e connesse all'agricoltura e per le esigenze abitative degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), come definiti all'art. 1.7.

- 3. Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente, il RUE favorisce gli interventi di recupero edilizio e di riuso, in particolare degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico testimoniale, di cui agli artt. 2.13 e 2.14, non solo per le esigenze delle attività agricole, degli imprenditori agricoli, dei servizi all'agricoltura e delle attività agrituristiche, ma anche per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, fra le quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive, ricreative, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici.
- 4. Per gli edifici preesistenti non soggetti a tutela, il RUE può consentire interventi conservativi di recupero e riuso compatibili con le loro caratteristiche di sagoma e strutturali e purché non in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche; in ogni caso è esclusa la trasformazione ad uso abitativo di edifici con originaria destinazione diversa, mentre può essere consentita la trasformazione ad uso abitativo di porzioni non abitative di edifici con originaria destinazione promiscua, ossia per abitazione e per servizi agricoli. E' escluso il recupero di edifici precari non legittimati.
- 5. In connessione con il riuso di edifici esistenti e in relazione alle nuove destinazioni, il RUE può disciplinare la realizzazione di:
 - opere di urbanizzazione;
 - attività di allevamento di animali d'affezione e attività di custodia e cura di animali;
 - attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
 - attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili;
 - tettoie, nonché altri manufatti non configurabili come edifici, purché si tratti di manufatti di modeste dimensioni e di basso impatto paesaggistico.
- 6. Va escluso di norma l'insediamento di nuove attività produttive secondarie, pur potendosi consentire la permanenza di quelle già insediate. Il RUE individua gli impianti produttivi secondari sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive e ne disciplina gli interventi ordinari necessari alla

manutenzione e all'ammodernamento delle attività insediate. Eventuali esigenze di ampliamento dell'attività possono essere disciplinate in sede di POC, sulla base di preventive valutazioni sulla sostenibilità ambientale e in particolare sull'impatto paesaggistico, previa la sottoscrizione di uno specifico accordo ex-art. 18 della LR20/2000 che preveda anche l'impegno alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel caso di cessazione dell'attività. Nel caso di cessazione e dismissione dell'attività vanno ricercate le condizioni per la demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed eventualmente il suo recupero per attività turistiche, ricreative e di valorizzazione ambientale; a tal fine, in base ad un accordo con le proprietà, in sede di POC, possono essere riconosciute contropartite in termini di diritti edificatori proporzionate ai costi di demolizione e bonifica.

- 7. Per quanto riguarda le attività commerciali, va favorita la permanenza, ove preesistente, degli esercizi di vicinato, anche nella forma di esercizi multi-servizio. E' comunque ammessa e va favorita la vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agricole.
- 8. Nelle aree che siano o vengano specificamente destinate alla valorizzazione ambientale e ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili, individuate in sede di PSC o di POC, va disciplinato l'esercizio di tali attività e gli interventi ammissibili, di norma solo attraverso il recupero e riuso di edifici preesistenti e la realizzazione di attrezzature all'aperto che non comportino impermeabilizzazioni significative. Solo nel caso in cui si tratti di attività complementari ad aziende agricole condotte da un imprenditore agricolo professionale e gli edifici esistenti non siano sufficienti ed idonei per le esigenze di tali attività, e fermo restando il rispetto di tutte le norme di tutela di cui al Titolo II ove applicabili, il POC può prevedere anche interventi di ampliamento e nuova costruzione, sulla base di un accordo ex-art. 18 della LR 20/2000 con lo IAP che preveda anche l'impegno alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel caso di cessazione dell'attività. Ove ricadano nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico gli eventuali nuovi edifici devono essere progettati secondo le caratteristiche tipologiche e morfologiche tradizionali locali.
- 9. Per gli edifici aziendali funzionali alle attività agricole, alle attività aziendali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché ad altre attività connesse con le aziende agricole, gli interventi vanno riferiti ad un'unità di intervento costituita dall'unità aziendale agricola, ovvero a più aziende associate. Il RUE definisce una soglia di edificabilità per ettaro, una soglia di edificabilità complessiva per azienda e una dimensione aziendale minima nel rispetto delle quali gli interventi edilizi di potenziamento di centri aziendali preesistenti sono considerati 'non significativi' in relazione alle trasformazioni che comportano, ai sensi dell'art. 11.5 comma 2 del PTCP, e pertanto

si attuano con semplice titolo abilitativi diretto. L'edificabilità complessiva per azienda va stabilita in termini più contenuti per gli ambiti di rilievo paesaggistico rispetto agli ambiti ad alta vocazione produttiva. Interventi in aziende di dimensione inferiore a quelle stabilite e interventi che richiedano un'edificabilità superiore alle suddette soglie sono considerati 'significativi' ai sensi del PTCP e pertanto possono essere consentiti sulla base della presentazione di una documentazione integrativa (congruente con quella di un Piano di ammodernamento aziendale di cui al Piano regionale di Sviluppo Rurale), atta a dimostrare la congruità della richiesta rispetto agli investimenti previsti e al reddito atteso, e attraverso sottoscrizione di una convenzione relativa agli impegni di investimento. Nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico gli interventi di nuova edificazione "significativi" potrà riguardare solo aziende che abbiano i requisiti di competitività e sostenibilità da documentarsi nel modo suddetto.

- 10. Per la funzione abitativa per gli IA e IAP e le loro famiglie, il RUE disciplina gli interventi di adeguamento, ampliamento e rifacimento degli edifici esistenti, ammissibili con semplice titolo abilitativo. La possibilità di realizzare edifici abitativi in aziende di nuova formazione o che comunque ne siano sprovviste potrà essere prevista solo negli ambiti ad alta vocazione produttiva e solo per IAP, ed è considerata intervento 'significativo' ai sensi dell'art. 11.5 comma 2 del PTCP, pertanto dovrà essere condizionata ad una dimensione minima della superficie aziendale, alla presentazione di una documentazione integrativa (PRA ai sensi del "Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna Misura 121- Azione 1 Ammodernamento imprese agricole") e che dimostri la congruità della richiesta rispetto alla programmazione di settore, ai programmi di sviluppo dell'azienda e agli investimenti previsti, nonché alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo relativa agli impegni di investimento.
- 11. Il RUE disciplina la possibilità di realizzare nel territorio rurale impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili applicando le Linee-Guida emanate con Decreto dal Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010, nonché applicando le disposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna quali la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa RER n.51 del 26/07/2011 (FER eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica) e n.28 del 06/12/2010 (FER all'energia solare fotovoltaica), DGR 1495/2011 DGR 1496 del 24/10/2011 DGR n.362 del 26/03/2012 relativamente alle zone idonee e non idonee all'installazione.
- 12. Con riferimento agli allevamenti zootecnici esistenti, il RUE disciplina gli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti e gli interventi, anche di ampliamento degli edifici, necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell'attività.

- 13. Il POC, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo A-IV dell'Allegato alla LR 20/2000, individua le opere di infrastrutturazione generale da realizzare nel territorio rurale e i relativi interventi connessi, in relazione a specifiche esigenze e in conformità ai programmi degli Enti di volta in volta competenti, agli eventuali Piani di settore e nel rispetto delle norme di tutela ambientale sovraordinate di cui al precedente Titolo II; in particolare disciplina la realizzazione di:
 - opere e infrastrutture di rilievo sovracomunali previste dal PSC;
 - infrastrutture lineari di rilievo comunale e altre dotazioni territoriali,
 - attrezzature e impianti pubblici per l'ambiente, la sicurezza e la protezione civile, altri servizi generali o di pubblica utilità;
 - impianti di emittenza radio-televisiva, nel rispetto del Piano provinciale di settore;
 - attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
 - attività temporanee di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento dell'attività;
 - campi attrezzati per la sosta dei nomadi.
- 14. Il POC può individuare porzioni del territorio rurale da sottoporre a specifici piani o progetti di tutela, recupero e valorizzazione di particolari elementi naturali e antropici, con particolare riferimento all'attuazione delle azioni previste all'art. 3.2 e 3.3.
- 15. Con riguardo agli edifici incongrui individuati dal PSC, di cui all'art. 5.8 punto 3 lettera g), il POC, sulla base della preventiva sottoscrizione di uno specifico accordo con la proprietà che preveda la demolizione e la bonifica del sito, può prevedere l'attribuzione di un diritto di edificazione, proporzionato ad una quota ridotta della superficie da demolire; nel POC va definita la localizzazione per l'attuazione di tale diritto edificatorio, che potrà avvenire negli ambiti per nuovi insediamenti ovvero ancora nel territorio rurale, purché in un sito e secondo specificate caratteristiche morfologiche tali da minimizzarne l'impatto paesaggistico. Nei casi di interventi di sostituzione di edifici incongrui già previsti nel PRG pre-vigente, gli interventi possono anche essere disciplinati dal RUE.
- 16. Il POC può inoltre prevedere e disciplinare, previe specifiche valutazioni di sostenibilità e sulla base di specifiche clausole convenzionali, i seguenti interventi, definendone la specifica localizzazione:

- a) l'eventuale realizzazione di nuovi impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di tipo interaziendale o industriale, e gli interventi di sviluppo di quelli esistenti. Tali interventi sono ammissibili solo a distanza di non meno di m. 1000 dal territorio urbanizzato e dagli ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani, in localizzazioni dotati di una efficiente rete viabilistica, idonea a sopportare i traffici connessi all'attività, e sono subordinati alla verifica della loro compatibilità ambientale, dimostrata attraverso l'esito positivo di una delle procedure previste dalla LR 9/99 e s.m.i.; nel caso in cui l'intervento non sia previsto tra quelli ricompresi negli allegati A e B della LR citata, l'intervento si attua attraverso un Accordo di Programma, verificando in tale sede la "Sostenibilità e Compatibilità Ambientale e Territoriale" dell'intervento. Tali interventi sono inoltre subordinati alla sottoscrizione di una convenzione che preveda l'obbligo di demolizione e bonifica del sito in caso di dismissione, ed escluda esplicitamente il futuro ricorso alle possibilità offerte dall'Art. A21, comma 2 lettera c della LR 20/2000. Tali nuovi impianti non sono ammessi negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e sono da collocarsi di preferenza nelle aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive;
- b) l'eventuale realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici, solo negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e purché a non meno di 500 metri dal perimetro dei centri abitati e dagli ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani. Tali interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una convenzione che preveda l'obbligo di demolizione e bonifica del sito in caso di dismissione, ed escluda esplicitamente il futuro ricorso alle possibilità offerte dall'Art. A21, comma 2 lettera c della LR 20/00.
- 17. Per quanto riguarda l'insediamento dell'INFS, il RUE può disciplinare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti che attengano alla prosecuzione dell'ordinaria attività dell'Istituto, mentre l'eventuale realizzazione di nuovi edifici potrà essere programmata in sede di POC.